

Area Acquisti di Gruppo

Il Responsabile

DISCIPLINARE DI GARA

eGPA 1/2022/SNC – Fornitura di Materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

<u>LOTTO N°</u>	<u>CIG</u>
<u>LOTTO 1</u>	<u>9253686F3F</u>
<u>LOTTO 2</u>	<u>9253710311</u>
<u>LOTTO 3</u>	<u>9253721C22</u>
<u>LOTTO 4</u>	<u>9253727119</u>
<u>LOTTO 5</u>	<u>9253732538</u>
<u>LOTTO 6</u>	<u>9253744F1C</u>
<u>LOTTO 7</u>	<u>92537525B9</u>
<u>LOTTO 8</u>	<u>9253763ECA</u>

ALLEGATI

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (**ALL. 1**);
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 Dlgs. n. 50/2016 (**ALL. 2**);
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (**ALL. 3**);
- Dichiarazioni relative all'avvalimento (**ALL. 4**);

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Isr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



- Capitolato Tecnico (**ALL. 5**);
- Schema di Accordo Quadro e relativi allegati (**ALL. 6**);
- Schema di Cauzione provvisoria (**ALL. 7**);
- Schema di Cauzione definitiva (**ALL. 8**);
- Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (**ALL. 9**).

Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, “**Ferservizi**”), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, **in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, intende procedere tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica, all’affidamento della fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A tal fine, Ferservizi SpA, ha indetto la presente gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento delle gare online di Ferservizi pubblicando il relativo Bando nei modi di legge.

Le prestazioni oggetto della presente procedura saranno affidate alle condizioni previste nel presente Disciplinare di gara (di seguito, per brevità, “Disciplinare”), nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati nonché nel Regolamento delle gare on line di Ferservizi, disponibili al seguente indirizzo: <https://www.acquisitionlineferservizi.it/web/index.html>.

Per far fronte alle esigenze di approvvigionamento di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi ha individuato 8 (otto) Brand.

Ognuno dei Brand rappresenta un autonomo Lotto di gara.

L’invio dell’offerta comporta l’assunzione da parte del mittente della qualifica di “Concorrente”, ai fini di quanto di seguito descritto.

Ogni Concorrente potrà partecipare ad uno, più o tutti i lotti e potrà risultarne aggiudicatario.

Per informazioni tecniche sul Portale Acquisti di Ferservizi è possibile rivolgersi al Servizio Assistenza tel. 02 266002 680.



1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.1. Oggetto

L'Appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sulla base della totalità dei listini ufficiali per l'Italia dei diversi Brand indicati.

La fornitura è da intendersi comprensiva dei seguenti servizi complementari:

- trasporto franco destino;
- servizio di monitoraggio delle vendite mediante report mensili;
- servizio di gestione resi;
- assistenza post vendita comprensiva di:
 - o servizi di consulenza meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico;
 - o servizio di riparazione prodotti fuori garanzia;
 - o servizio di Customer Care.

L'Aggiudicatario di ciascun lotto di gara si obbliga – per ogni Brand – a fornire, alla struttura Servizi di Acquisto on line di Ferservizi SpA (nei termini indicati nello Schema di Accordo Quadro), il proprio catalogo elettronico in versione definitiva. Detto catalogo dovrà contenere tutti i prodotti inseriti nel listino ufficiale vigente per l'Italia del Brand aggiudicato.

Si specifica che:

- relativamente al Brand Emerson si richiede un'offerta per i cataloghi commerciali in ambito ferroviario, sezione ricambistica per rotabili ferroviari;
- relativamente al Brand Siemens, si richiede un'offerta per i cataloghi commerciali in ambito ferroviario, sezione ricambistica per rotabili ferroviari sezione industry e security system;



- relativamente al Brand Cembre, si richiede un'offerta per tutti i cataloghi riferiti al Brand che comprende le seguenti sezioni:
 1. Catalogo Generale Mod. 20V146;
 2. Catalogo Sistemi di siglatura industriale Mod. 21V150;
 3. Catalogo Prodotti per il settore ferroviario Mod. 22V001;
 4. Catalogo Utensili professionali GPT Mod. 21V036.
- relativamente al Brand Chauvin Arnoux, si richiede un'offerta sia per la sezione del catalogo relativa agli strumenti di misura che per la sezione del catalogo generale Energy.

Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro e allegati e nell'Offerta Economica presentata in fase di gara.

1.2. Tipologia contrattuale

Con l'Aggiudicatario di ciascun lotto, sarà stipulato un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.3. Durata e importo dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo del presente affidamento è pari a **€ 42.525.000,00 (quarantaduemilionicinquecentoventicinquemila) IVA esclusa.**

L'importo di cui sopra è stato calcolato secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<u>Lotto</u>	<u>Brand</u>	<u>Valore del Lotto su 36 mesi</u>	<u>Opzione di importo</u>	<u>Valore Totale del Lotto</u>
Lotto 1	BERNER	€ 6.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.000.000,00
Lotto 2	HOFFMANN – GARANT – HOLEX	€ 6.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.000.000,00



Lotto 3	CHAUVIN ARNOUX	€ 1.140.000,00	€ 190.000,00	€ 1.330.000,00
Lotto 4	SPINA	€ 6.300.000,00	€ 1.050.000,00	€ 7.350.000,00
Lotto 5	CEMBRE	€ 14.700.000,00	€ 2.450.000,00	€ 17.150.000,00
Lotto 6	EMERSON	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ 700.000,00
Lotto 7	SIEMENS	€ 1.350.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00
Lotto 8	HT INSTRUMENTS	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 420.000,00

Per ogni Lotto verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro con durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e relativo importo indicato alla colonna n. 3 della suddetta tabella. La Stazione Appaltante - in aggiunta a quanto previsto dall'art. 14 punto 2 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS" registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito www.ferservizi.it - si riserva la facoltà di esercitare:

- 1) **l'opzione di l'importo** di ciascuno degli Accordi Quadro, agli stessi patti e condizioni, per il relativo importo indicato nella colonna n. 4 della tabella soprariportata;
- 2) **l'opzione di estensione temporale** di ciascuno degli Accordi Quadro, prima della naturale scadenza degli stessi, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali.

Le suddette opzioni potranno essere esercitate sia alternativamente che cumulativamente e, qualora esercitate, saranno comunicate all'Appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dei singoli Accordi Quadro.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, per cui la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente e dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016.

Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi



D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell'A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione dei singoli Ordini applicativi.

Con riferimento all'Importo massimo di ciascun Accordo Quadro si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’AFFIDAMENTO				
<u>Lotto</u>	<u>Brand</u>	<u>CPV Principale</u>	<u>CPV Supplementare</u>	<u>CIG</u>
Lotto 1	BERNER	44316000-8	31711000-3	9253686F3F
Lotto 2	HOFFMANN – GARANT – HOLEX	44316000-8	31711000-3	9253710311
Lotto 3	CHAUVIN ARNOUX	44316000-8	31711000-3	9253721C22
Lotto 4	SPINA	44316000-8	31711000-3	9253727119
Lotto 5	CEMBRE	44316000-8	31711000-3	9253732538
Lotto 6	EMERSON	44316000-8	31711000-3	9253744F1C
Lotto 7	SIEMENS	44316000-8	31711000-3	92537525B9
Lotto 8	HT INSTRUMENTS	44316000-8	31711000-3	9253763ECA

I rapporti fra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Concorrente sono regolati da:

- 2.1 Condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati.
- 2.2 Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (All. 9).
- 2.3 Disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con riferimento ai settori speciali.



2.4 Regolamento delle gare *online* di Ferservizi visionabile sul sito www.acquisitionlineferservizi.it.

2.5 Disciplina contenuta nel Codice Civile.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di forniture da effettuarsi sulla base dei cataloghi dei vari Brand e quindi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il Concorrente dovrà offrire, a pena di esclusione, per ciascun lotto al quale intende partecipare, un unico sconto percentuale (%) con riferimento alla totalità dei prezzi riportati nei listini ufficiali del Brand vigenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara.

Ognuno dei Lotti sarà aggiudicato al Concorrente che abbia offerto il maggiore sconto percentuale (%) per gli interi listini ufficiali vigenti per l'Italia del Brand di riferimento.

Nulla osta che un Concorrente possa aggiudicarsi più di un Lotto.

4. CODICE ETICO

Ciascun Concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane previa consultazione dello stesso sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance – il Codice etico" e deve rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti.

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE TELEMATICHE

I Concorrenti dovranno far pervenire l'offerta in modalità telematica sul Portale al sito www.acquisitionlineferservizi.it, entro il **termine perentorio del giorno 15/07/2022 ore 13:00**, sottoscritta con firma digitale come di seguito descritto.

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. Non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle sopra indicate.



Ciascun Concorrente dovrà - preventivamente ed obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale.

Per ottenere la registrazione al Portale, i Concorrenti interessati dovranno collegarsi al sito *www.acquisitionlineferservizi.it*, accedere al Portale, scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTT”, completare la registrazione cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara. Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte. Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in **circa 24 ore.**

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con Ferservizi; **i riferimenti del Concorrente dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..**

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a Ferservizi; diversamente la predetta società declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all’interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato **02 266002 680.**

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi di imprese/G.E.I.E. l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta e dell’offerta, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato:

- dall’Operatore economico Capogruppo/Mandataria, nel caso di RTI/G.E.I.E.;



- dal Consorzio, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini della presentazione dell'offerta telematica, i Concorrenti dovranno essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:

- **Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).**
- **Certificato di firma digitale**, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05.
- Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Chrome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.

All'interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la corretta configurazione del proprio personal computer.

Al completamento delle operazioni di registrazione i Concorrenti per partecipare alla procedura dovranno:

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione "Fasi di Offerta" e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
- accedere alla gara telematica *de qua*;
- selezionare il tasto "Partecipa";



- [solo al primo accesso] cliccare su “Mia Risposta”, posto sulla sinistra della pagina web;
- [solo al primo accesso] cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui al presente paragrafo 5 e al successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare.

Ultimate tali operazioni gli Operatori economici potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere prodotta in modalità telematica sul Portale Acquisti di Ferservizi nello spazio alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

5.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5.B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La documentazione prodotta dovrà essere tutta firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o Procuratore munito dei necessari poteri per impegnare in via definitiva il Concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascun Concorrente dovrà accedere con le proprie credenziali (user e password), all'evento sul Portale ed eseguire le sotto elencate operazioni.

5.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa, il Concorrente dovrà:

- all'interno dell'evento di gara corrispondente al Lotto per cui si intende partecipare della eGPA 1/2022/SNC Materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario – Amministrativa, nell'area “Documentazione Amministrativa”, compilare



i campi a video e allegare i documenti sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di seguito indicate;

- al termine delle suddette operazioni, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.

Dichiarazione da rendere a video e forma di partecipazione:

5.A.a) [obbligatorio] - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di accettare incondizionatamente tutti i contenuti degli atti di gara e, in particolare, quanto espressamente previsto:

- a) nel Bando di gara;
- b) nel presente Disciplinare;
- c) nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- d) nello schema di Accordo Quadro e relativi allegati ed in particolare nell’All. 1 allo Schema di Accordo Quadro denominato “Dichiarazione dell’Appaltatore”.

<p>N.B. Verranno <u>esclusi</u> i Concorrenti che non dichiareranno di accettare incondizionatamente le condizioni di gara.</p>
--

5.A.b) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando di gara.

5.A.c) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE. Selezionando l’opzione relativa alla forma di partecipazione dal menù a tendina.

5.A.d) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE ART. 76 DPR 445/2000. Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

5.A.e) [eventuale, in caso di partecipazione in caso di partecipazione in Riunioni di imprese costituenti] – Dichiarazione a video attestante: a) gli Operatori



economici associati per i quali la riunione di imprese concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) e le prestazioni dei singoli Operatori economici costituenti la riunione.

5.A.f) [eventuale, in caso di partecipazione in caso di partecipazione in Riunioni di imprese costituenti] – Dichiarazione a video relativa all'impegno di ciascun Operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 5/2016 a conferire – in caso di aggiudicazione della gara- mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandataria/capogruppo selezionando l'opzione "SI" dal menù a tendina.

5.A.g) [eventuale, in caso di partecipazione in caso di partecipazione in Riunioni di imprese costituite] – si richiede la scansione dell'atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all'Operatore economico Capogruppo/Mandataria, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico Capogruppo/Mandataria con esplicita indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici costituenti la riunione. L'atto costitutivo dovrà contenere, altresì, la clausola per cui ciascun componente della riunione di imprese si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5.A.h) [eventuale, in caso di partecipazione in Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - Costituendi] – Dichiarazione a video attestante: a) gli Operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) e le prestazioni dei singoli Operatori economici costituenti il consorzio.

5.A.i) [eventuale, in caso di partecipazione in Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - Costituendi] – Dichiarazione a video relativa all'impegno di ciascun Operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 D.Lgs.



50/2016 a costituire – in caso di aggiudicazione della gara – il consorzio, selezionando l'opzione “SI” dal menù a tendina.

5.A.j) [eventuale, in caso di partecipazione in Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 – Costituiti] – si richiede scansione dell'atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione resa e firmata digitalmente dal consorzio in persona del Legale Rappresentante attestante: a) gli Operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici.

È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma diversa alla presente gara, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in diversi RTI o in diversi consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'Operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'Operatore stesso partecipa.

Ai Consorziati per i quali il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b e c) del D. Lgs. 50/2016 concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.

Documenti da allegare:

5.A.1) [obbligatorio] – **ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.** in corso di validità, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto **III.1.1) lettera a) del Bando di gara**, ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Il Concorrente dovrà produrre scansione del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al *facsimile All. 3.*

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa conformemente all'**All.3**;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;



- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

*In caso di **RTI/ConSORZI ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituenti e costituiti**, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la scansione del certificato C.C.I.A.A. o dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità all'**Al. 3**.*

*In caso di **ConSORZI lettere b) e c) di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** la scansione del certificato C.C.I.A.A. o la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.*

5.A.2) [obbligatorio] DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ovvero l'autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura (meglio definite all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché, di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel Bando di gara conformemente allo schema allegato 1.

➤ **Istruzioni per la compilazione del DGUE:**

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice). A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Parte IV - Criteri di selezione. A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice); C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice).

Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice).

Parte VI - Dichiarazioni finali.



Con riferimento alla Parte I (Informazioni sulla procedura di appalto) il Concorrente dovrà inserire il/i CIG identificativo/i del/dei lotto/i per i quali si intende partecipare. Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull'operatore economico) dovranno essere indicate dal Concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B, C e D.

In ogni caso, nella sezione A della Parte II, oltre ai dati identificativi dovrà essere indicato se l'Operatore economico partecipa alla procedura di appalto singolarmente o insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI/Coassicurazione, Consorzi, Reti ecc.). In quest'ultimo caso dovranno essere indicati nelle relative lett. a), b) c) e d) i soggetti facenti parte del Raggruppamento/Consorzio con l'indicazione delle relative quote di partecipazione all'appalto. Inoltre ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE.

Con riferimento alla sezione B della Parte II, indicare le informazioni relative a ciascun soggetto, persona fisica, abilitato ad agire come rappresentante nell'ambito dell'appalto.

Con riferimento alla sezione C della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per soddisfare i criteri di partecipazione fissati nel Bando di gara. In tal caso, dovrà essere presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, e dalle parti I, IV, e VI ove pertinenti, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Con riferimento alla sezione D della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende avvalersi del subappalto in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Concorrente voglia ricorrere all'istituto del subappalto, sarà tenuto ad indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare.

N.B. I requisiti richiesti nella Parte III, sezione A, B, C e D dovranno essere resi mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **[III.1.1 lett. b) del Bando di gara]** conformemente all'All. n. 2 al presente Disciplinare di gara.



Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si rappresenta che Ferservizi SpA si riserva di escludere dalla gara, motivando, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Ferservizi SpA o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi SpA o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'operatore economico; 3) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o da Ferservizi SpA; 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Ferservizi SpA o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Le informazioni richieste alla Parte IV del DGUE riguardano il possesso dei requisiti di carattere giuridico, economico - finanziario e tecnico e sono da compilare nel rispetto di quanto specificato nella **Sezione III del Bando di gara**, secondo le modalità di seguito indicate.

In particolare, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, contrassegnando con un segno di spunta la sezione α ("Indicazione globale per tutti i criteri di selezione"), e compilando altresì le sezioni A, B e C nei punti di seguito indicati:

1. la sezione A deve essere compilata al punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto **III 1.1 lett. a) del Bando di Gara** "Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
2. la sezione B deve essere compilata al punto 6) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto **III 1.2 del Bando di gara**. In particolare, al punto 6) della sezione B dovrà essere indicato il fatturato specifico medio annuo (realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi



finanziari da bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando di gara) nel settore di attività oggetto dell'appalto in misura non inferiore alla metà del valore del lotto cui si intende concorrere.

L'Operatore economico che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito relativo al lotto di maggior importo tra quelli per cui intende concorrere; 3. la sezione C deve essere compilata al punto 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto **III 1.3 del Bando di gara** con l'indicazione di un contratto di punta – avente ad oggetto forniture analoghe - (realizzato nel corso del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) che abbia consuntivato alla data del bando un importo non inferiore al 10% del valore del lotto cui si intende concorrere. L'Operatore economico che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito richiesto relativo al lotto di maggior importo tra quelli per cui intende concorrere.

Il Concorrente, terminata la procedura di compilazione, dovrà procedere con la sottoscrizione digitale da parte del proprio rappresentante o da soggetto munito dei poteri necessari per impegnare lo stesso in via definitiva, rendendo in tal modo le dichiarazioni di cui alla Parte VI del DGUE.

Una volta sottoscritto digitalmente il file del DGUE dovrà essere caricato sul Portale Acquisti di Ferservizi nell'apposita sezione.

➤ **Soggetti tenuti a rilasciare il DGUE:**

L'Operatore economico che partecipa per proprio conto è tenuto a presentare il proprio DGUE.

In caso di partecipazione alla presente procedura sotto forma di Raggruppamento/ Consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli Operatori economici che ne fanno parte un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.



Qualora l'Operatore economico intenda avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare (oltre al proprio DGUE e all'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa) un DGUE distinto debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della/e impresa/e ausiliaria/e che riporti le informazioni richieste dalle sezioni A e B dalla parte II, e dalle parti I, IV e VI ove pertinenti.

Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente e inserito nell'apposita sezione del Portale.

I requisiti del DGUE dovranno essere integrati nella Parte III, sezione A, B, C e D mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all'allegato n. 2.

5.A.3) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai fini della dichiarazione del requisito di cui al punto **III.1.1) lettera b) del Bando di gara.**

Il Concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui all'allegato 2 firmata digitalmente dal soggetto che la rende.

Il Concorrente dovrà:

- **rendere e firmare digitalmente** il documento “Dichiarazione integrativa DGUE” conformemente all'All. 2;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

*In caso di **RTI/ConSORZI** ex art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **costituendi** e **costituiti**, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva in conformità all'All. 2.*

*In caso di **ConSORZI lettere b) e c) di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016** la dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.*

5.A.4) [obbligatorio qualora si ricorra all'avvalimento] AVVALIMENTO. Il Concorrente è in facoltà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il Concorrente sarà tenuto a darne indicazione all'interno del DGUE.

Inoltre, **dovranno essere inserite nell'apposita sezione del Portale:**



1. il DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
2. la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 di cui all'allegato 2, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
3. la dichiarazione integrativa relativa all'avvalimento di cui all'allegato 4 resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
4. originale o copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente sia dall'ausiliata che dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5.A.5) [obbligatorio] COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO IN FAVORE DELL'ANAC come previsto dalla delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell'ANAC.

Lotto	CIG	Importo Contributo
Lotto 1 – BERNER	9253686F3F	€ 200,00
Lotto 2 – HOFFMANN GARANT HOLEX	9253710311	€ 200,00
Lotto 3 – CHAUVIN ARNOUX	9253721C22	€ 140,00
Lotto 4 – SPINA	9253727119	€ 200,00
Lotto 5 – CEMBRE	9253732538	€ 200,00
Lotto 6 – EMERSON	9253744F1C	€ 70,00
Lotto 7 – SIEMENS	92537525B9	€ 140,00
Lotto 8 – HT INSTRUMENTS	9253763ECA	€ 35,00



Il pagamento può essere effettuato con le modalità di pagamento indicate all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il Concorrente dovrà inserire a sistema l'attestazione del versamento quale: copia della ricevuta di pagamento on line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità o, in alternativa, lo scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica.

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “Attestazione del versamento”;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

*Nel caso di **RTI/Consozi** ex art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **costituendi** e **costituiti** la produzione avviene in un unico esemplare che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Capogruppo/Mandataria.*

5.A.6) [obbligatorio] - GARANZIA PROVVISORIA

[Per ciascun lotto per cui si presenta offerta] L'Offerta deve essere corredata, **pena l'esclusione dalla gara**, di una cauzione provvisoria pari al 1% del valore dell'Accordo Quadro al netto delle opzioni non ulteriormente riducibile. Nello specifico:

Lotto	Valore	Importo Garanzia Provvisoria
Lotto 1	€ 6.000.000,00	€ 60.000,00
Lotto 2	€ 6.000.000,00	€ 60.000,00
Lotto 3	€ 1.140.000,00	€ 11.400,00
Lotto 4	€ 6.300.000,00	€ 63.000,00
Lotto 5	€ 14.700.000,00	€ 147.000,00
Lotto 6	€ 600.000,00	€ 6.000,00
Lotto 7	€ 1.350.000,00	€ 13.500,00
Lotto 8	€ 360.000,00	€ 3.600,00

La garanzia potrà essere costituita alternativamente:



a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel registro di cui al DM n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione deve essere costituita, **pena l'esclusione dalla gara**, utilizzando lo schema di garanzia provvisoria allegato al presente Disciplinare (**All. 7**) e deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario del Garante.

Ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il Garante dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi;

b) in numerario mediante deposito vincolato non fruttifero. Tale deposito dovrà essere costituito tramite bonifico bancario (causale "Deposito cauzione provvisoria eGPA 1.2022.SNC Lotto [.]") sul conto corrente di seguito indicato: IBAN IT04P0200805351000101234429 Intestato a: Ferservizi S.p.A.

Il Concorrente dovrà:

- **in caso di fidejussione**, inserire a sistema il file in una delle seguenti forme:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante. La sottoscrizione del Garante deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. La sottoscrizione del Garante deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario. In tal caso, inoltre, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata o da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da Notaio o dal pubblico ufficiale;



- **in caso di deposito**, inserire a sistema la ricevuta che attesti l'avvenuto deposito, firmata digitalmente.

*Nel caso di RTI/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese di rete **costituendi e costituiti** la garanzia provvisoria dovrà, **a pena di esclusione**, essere presentata con riferimento al raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete medesimo, facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti.*

La produzione avviene in un unico esemplare che deve essere caricato dall'Operatore economico Capogruppo/Mandataria.

5.A.7) [obbligatorio] - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE, DI ESSERE DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL BRAND PER IL QUALE INTENDE PRESENTARE OFFERTA

Il Concorrente dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il Concorrente dovrà:

- **rendere e firmare digitalmente** il documento “dichiarazione del produttore, di essere distributore ufficiale del catalogo per il quale intende presentare offerta”;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

Le Riunioni d'impresa (RTI/G.E.I.E./Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) devono inserire anche la seguente documentazione:

RTI COSTITUITI

- Scansione dell'atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all'Operatore economico Capogruppo/Mandataria, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Capogruppo/Mandataria con esplicita indicazione delle quote dell'appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici costituenti la riunione. L'atto costitutivo dovrà contenere, altresì, la clausola per cui ciascun componente il RTI si impegna ad osservare, in



proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

RTI COSTITUENDI

Ferma restando la Dichiarazione d'impegno, di ciascun operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016 a conferire – in caso di aggiudicazione della gara – mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale Capogruppo (punto 5.A.e del presente Disciplinare):

- Dichiarazione, resa a video, attestante: a) gli operatori economici associati per i quali il RTI concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici costituenti la riunione.

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) COSTITUITI

Scansione atto costitutivo del Consorzio con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) COSTITUENDI

Ferma restando la Dichiarazione d'impegno di ciascun operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 a costituire – in caso di aggiudicazione della gara – il consorzio (punto 5.A.e del presente Disciplinare):

- Dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. B - C DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

- Scansione dell'atto costitutivo del Consorzio firmato digitalmente dal Consorzio in persona del legale rappresentante con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo costituiscono;



- Dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici designati quali esecutori delle prestazioni; b) la ripartizione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) tra i singoli operatori economici designati quali esecutori.

È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma diversa alla presente gara, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in diversi RTI o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'Operatore economico e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'Operatore stesso partecipa.

Ai Consorziati per i quali il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.

Tutta la documentazione, ivi compreso il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa, **DOVRÀ** essere sottoscritta digitalmente, **obbligatoriamente**, dal legale rappresentante del Concorrente. Nel caso in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta **DOVRÀ** inoltre essere inclusa, **obbligatoriamente**, a idonea documentazione anch'essa firmata digitalmente attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il Concorrente.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituendi il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa DOVRÀ essere firmato digitalmente da ciascun Operatore economico parte della riunione.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa DOVRÀ essere firmato digitalmente dall'Operatore economico Capogruppo/Mandatario.

N.B. nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato, a pena di esclusione dalla gara, nei documenti di cui al presente punto 5.A.

5.B. OFFERTA ECONOMICA



Per ciascuno dei Lotti per i quali intende presentare la propria offerta, il Concorrente dovrà, all'interno dell'evento relativo al lotto al quale intende partecipare, **a pena di esclusione**, indicare lo sconto percentuale offerto, per la totalità dei listini ufficiali per l'Italia del Brand di riferimento comprensivi degli items connessi all'esercizio ferroviario, in cifre nel campo "Offerta".

Si richiede, inoltre, di inserire nel campo del Portale denominato **"Oneri della sicurezza interni da rischio specifico"**, il valore dei costi per la sicurezza, cosiddetti da rischio specifico, ossia gli oneri per la sicurezza afferenti ai costi specifici dell'attività di impresa: si tratta dei costi sostenuti dal datore di lavoro atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si citano ad esempio, i dispositivi di protezione individuali dati in dotazione a propri lavoratori, i dispositivi di protezione collettiva).

Si specifica che viene richiesta offerta per la totalità dei listini ufficiali per l'Italia del Brand di riferimento comprensivi degli items connessi all'esercizio ferroviario. Si rappresenta che:

- relativamente al Brand Emerson si richiede un'offerta per i cataloghi commerciali in ambito ferroviario, sezione ricambistica per rotabili ferroviari;
- relativamente al Brand Siemens, si richiede un'offerta per i cataloghi commerciali in ambito ferroviario, sezione ricambistica per rotabili ferroviari sezione industry e security system;
- relativamente al Brand Cembre, si richiede un'offerta per tutti i cataloghi riferiti al Brand che comprende le seguenti sezioni:
 1. Catalogo Generale Mod. 20V146;
 2. Catalogo Sistemi di siglatura industriale Mod. 21V150;
 3. Catalogo Prodotti per il settore ferroviario Mod. 22V001;
 4. Catalogo Utensili professionali GPT Mod. 21V036.
- relativamente al Brand Chauvin Arnoux, si richiede un'offerta sia per la sezione del catalogo relativa agli strumenti di misura che per la sezione del catalogo generale Energy.



Al termine delle operazioni sopra descritte il Concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.

N.B. Il campo “*Commento*” non dovrà essere compilato. L’eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo “*Commento*” non sarà preso in considerazione.

N.B.2. Cifre decimali inserite non dovranno superare le tre cifre.

Fermo restando quanto sopra, il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione di Offerta economica formulata a video, deve essere sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi.

*In caso di **RTI/ConSORZI** di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **costituendi** il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun Operatore economico parte della riunione.*

*In caso di **RTI/ConSORZI** di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **costituiti** il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico Capogruppo/Mandatario.*

Ogni Concorrente potrà presentare una sola offerta per ciascun Lotto.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta economica, la Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni



necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Si ricorda che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara.**

6. TRASMISSIONE DELL'OFFERTA ON LINE

Si precisa che il Concorrente è **obbligatoriamente** tenuto a compilare i campi a video presenti all'interno delle buste on-line (Amministrativa ed Economica) e ad allegare i documenti richiesti.

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “Trasmetti risposta”;
- scaricare i file pdf autogenerati dal sistema e contenenti:
 - la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa;
 - la dichiarazione formulata a video di Offerta economica.

Firmare digitalmente tali file pdf e allegarli sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video.

- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

La trasmissione dei file autogenerati dal sistema e sottoscritti dal Concorrente tramite altro strumento (ad esempio tramite lo strumento della Messaggistica, e-mail, PEC aziendali, fax, etc.), inidoneo a garantire la segretezza della stessa, determinerà l'esclusione del Concorrente.

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza della presentazione dell'offerta. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e firma digitale dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopraindicate.



Nel caso di riunioni di imprese (RTI/G.E.I.E./Consorti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non ancora costituite, **tutti gli Operatori economici facenti parte della riunione stessa devono sottoscrivere i pdf generati dal Portale.**

7. OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE

La ricognizione delle offerte correttamente ricevute avverrà successivamente alla scadenza delle stesse, con ausilio di strumenti telematici, ad opera di un Incaricato appositamente nominati dal Responsabile del Procedimento, in una o più sedute riservate. Il Portale informatico (con i relativi log di Sistema) garantirà l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurando la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

Le operazioni di ricognizione delle offerte saranno eseguite con l'ausilio di strumenti informatici (pc, videoproiettori).

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di **inversione procedimentale** prevista dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

Pertanto, si procederà all'apertura e ricognizione delle offerte pervenute come segue:

- a) apertura e ricognizione delle Buste digitali Economiche pervenute a sistema da parte dei Concorrenti ammessi alla valutazione economica;
- b) apertura e ricognizione delle Buste digitali Amministrative pervenute a sistema da parte dei Concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria.

Nel corso della prima seduta si procederà all'apertura sul Portale delle Buste digitali Economiche pervenute a sistema da parte dei Concorrenti. Terminata la valutazione delle offerte economiche, l'Incaricato procederà quindi con la redazione della graduatoria provvisoria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante valutare la congruità delle offerte e nel caso la Stazione Appaltante opererà ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 50/2016.

Successivamente, si procederà con l'apertura della Busta digitale Amministrativa dei Concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria effettuando la ricognizione di quanto



rinvenuto all'interno della stessa. La verifica della conformità della documentazione amministrativa dei Concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria alle prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara (presente Disciplinare e Bando di gara) verrà esaminata sempre in seduta riservata. L'esito positivo della suddetta verifica comporterà la conferma della graduatoria di gara precedentemente individuata. L'eventuale esito negativo determinerà, invece, lo scorrimento in favore del Concorrente collocato al successivo posto nella graduatoria.

Eventuali carenze della Documentazione amministrativa potranno essere sanate, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, mediante la procedura di "soccorso istruttorio".

All'esito delle operazioni di ricognizione delle offerte, l'Incaricato chiuderà i propri lavori proponendo al Responsabile del Procedimento l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti del Concorrente classificato primo in graduatoria, secondo le modalità sopra descritte, trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione verrà comunicata al Concorrente aggiudicatario e contestualmente a tutti i partecipanti alla gara ex art. 76 D. Lgs. 50/2016.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 al Concorrente aggiudicatario sarà richiesto il rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per la pubblicazione sui quotidiani così come stabilito al comma 11 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.

Gli esiti di gara saranno in ogni caso pubblicati nei modi di rito.

Ferservizi SpA si riserva la facoltà di aggiudicare o meno la gara anche in presenza di una o più offerte valide.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE



Determina l'esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente punto 5, inclusa l'Offerta economica:

- manchino o nello spazio relativo sia inserito un documento difforme da quello richiesto;
- i documenti non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell'offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- i documenti non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate.

Sarà altresì esclusa:

- l'offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l'offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali);
- l'offerta relativa ad altro procedimento;
- l'offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante del Concorrente o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l'impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare);
- l'Offerta economica priva dell'indicazione dello sconto offerto;
- l'Offerta di uno sconto pari a zero;
- l'offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti:

- le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- che non producano idonea documentazione del pagamento del contributo ANAC.

9. AVVERTENZE



- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'offerta non potrà più essere ritirata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante si riserva, con riferimento ai singoli Lotti, la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante si riserva, con riferimento ai singoli Lotti, di valutare le offerte con assoluta libertà e di pervenire all'accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la trattativa per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa nel caso due o più Concorrenti presentassero offerte identiche.
- La Stazione Appaltante ha facoltà, con riferimento ai singoli Lotti, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che il Concorrente stesso ha riconosciuto l'incondizionata remuneratività dell'importo offerto e l'accettabilità di tutte le condizioni d'appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
- La Stazione Appaltante, con riferimento ai singoli Lotti, si riserva la facoltà di aggiudicare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.
- La Stazione Appaltante si riserva, nelle ipotesi di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai singoli Lotti, la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L'eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso.



- **Con la presentazione dell'offerta il Concorrente si impegna a mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell'offerta.**

10. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). A tal fine, il Concorrente risultato aggiudicatario, **entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione o comunque entro il minor tempo possibile,** dovrà produrre:

- a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sia in risposta al Bando di gara che con la presentazione dell'offerta;
- b) la documentazione occorrente per l'espletamento degli accertamenti previsti dalla c.d. "legislazione antimafia";
- c) i cataloghi e i listini (ufficiali vigenti per l'Italia) del Brand oggetto di aggiudicazione.

Nel caso di brand contenenti cavi soggetti alle oscillazioni delle quotazioni del rame sui mercati finanziari, l'Aggiudicatario oltre i cataloghi ed i listini, dovrà produrre – per ogni brand aggiudicato – il file di controllo (riportante tutte le informazioni necessarie per il calcolo della cd variante rame) sulla base dell'Allegato 1 del Capitolato Tecnico.

In caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'aggiudicazione e provvederà all'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C., ferma, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Ove si verifichi tale ipotesi è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la necessità di procedere anche in capo a quest'ultimo alle verifiche sopra descritte.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione



Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento.

La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Successivamente alla positiva verifica dei requisiti la Stazione Appaltante comunicherà l'efficacia dell'aggiudicazione all'aggiudicatario richiedendo la costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo punto 10.3.

10.2 Catalogo Elettronico

La Stazione Appaltante si avvale di un sistema di eProcurement basato su tecnologia SAP Ariba Cloud denominata Ariba Buying della piattaforma certificata e-Requisitioning di Ariba Network (AN) per la gestione delle transazioni con i clienti, dei cataloghi *on line*, dei prodotti, degli ordini di acquisto.

Entro 10 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione o comunque entro il minor tempo possibile, l'Aggiudicatario deve fornire alla struttura Servizi di Acquisto on line di Ferservizi il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di un Referente da mettere in contatto con Servizi di Acquisti on-line e di un soggetto, se diverso dal Referente, a cui sarà erogata l'opportuna formazione per la realizzazione del catalogo elettronico.

Il soggetto individuato per la formazione dovrà avere conoscenza e praticità d'uso dei pacchetti software indicati nello schema contrattuale allegato alla presente. Sarà cura dell'Appaltatore estendere la formazione ricevuta ad altri soggetti all'interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.

Dopo essere stato contattato, l'Appaltatore deve accedere alla suddetta Piattaforma AN attraverso l'indirizzo internet <http://www.ariba.com/suppliers/ariba-networkfulfillment/pricing> per la sottoscrizione di un pacchetto di abbonamento, le cui condizioni tecniche ed economiche sono consultabili attraverso i documenti "Subscription Overview" e "Fee Schedule" nella sezione "Europe and Middle West".

L'abbonamento è gratuito fino ad una soglia minima fissata da AN in base al volume ed al numero delle transazioni effettuate. Superata tale soglia, si passa automaticamente ad un livello di abbonamento superiore con incremento dei relativi costi.



Successivamente all'erogazione della formazione ed **entro 10 giorni o comunque entro il minor tempo possibile** dalla data della lettera di efficacia, l'Appaltatore provvederà a pubblicare nel Portale AN-Test il catalogo di prova in formato elettronico, secondo le modalità indicate dalla struttura Servizi di Acquisto on-line, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione degli articoli ed all'emissione degli Ordini applicativi.

10.3 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, apposita garanzia definitiva pari al 2,5% dell'importo dell'Accordo Quadro al netto delle opzioni non ulteriormente riducibile. Nello specifico:

Lotto	Valore	Importo Garanzia Definitiva
Lotto 1	€ 6.000.000,00	€ 150.000,00
Lotto 2	€ 6.000.000,00	€ 150.000,00
Lotto 3	€ 1.140.000,00	€ 28.500,00
Lotto 4	€ 6.300.000,00	€ 157.500,00
Lotto 5	€ 14.700.000,00	€ 367.500,00
Lotto 6	€ 600.000,00	€ 15.000,00
Lotto 7	€ 1.350.000,00	€ 33.750,00
Lotto 8	€ 360.000,00	€ 9.000,00

L'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi SpA tutti i dettagli per l'univoca identificazione del garante (o dei garanti in caso di pool). Ferservizi SpA trasmetterà le informazioni ricevute alle preposte strutture organizzative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e queste ultime provvederanno a verificare l'affidabilità creditizia del garante (o dei garanti in caso di pool) secondo le policy pro tempore vigenti.

Saranno accettate solo garanzie rilasciate da garanti dei quali le strutture operative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA verificheranno l'affidabilità creditizia.



Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d'ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l'affidabilità economica degli stessi; l'assicuratore garante, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare

N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale.

Fermo restando quanto sopra, la garanzia definitiva potrà essere costituita:

a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (**Al.8**);

Si evidenzia che:

- la sottoscrizione della garanzia da parte del garante, o dei garanti in caso di pool, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari;
- ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il Garante dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi;
- qualora l'Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento medesimo, specificando singolarmente la denominazione di tutti i componenti stessi.

b) in numerario mediante deposito vincolato non fruttifero versando l'importo della garanzia su un conto corrente che verrà indicato da Ferservizi SpA all'aggiudicatario, con il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia sarà svincolata da Ferservizi SpA successivamente all'accettazione dell'ultima prestazione resa e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

Questa Stazione Appaltante si riserva, in caso di urgenza, la facoltà di procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro/Contratto anche nelle more della produzione della garanzia definitiva di cui sopra: in tal caso l'Appaltatore si impegna a costituire entro



30/60 giorni dal perfezionamento dell'Accordo/Contratto, con le forme richieste, la cauzione definitiva.

A tal fine, l'Accordo Quadro/Contratto stabilirà espressamente che i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione di idonea garanzia.

10.4 Formalizzazione dell'Accordo Quadro

Il rapporto sarà formalizzato **non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione** (ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), salvo il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che rendono inapplicabile il termine di cui sopra.

La conclusione dell'Accordo Quadro avverrà con la sottoscrizione dell'atto da ciascuna delle Parti.

Ferservizi ricorrerà alla “firma digitale” per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e degli allegati allo stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004. Il Concorrente si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione dell'Accordo Quadro, attraverso l'apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante.

Ove l'aggiudicatario risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula dell'Accordo Quadro, previsti nella lettera di “comunicazioni di aggiudicazione” e/o nella lettera di “comunicazione efficacia dell'aggiudicazione”, ovvero non si presenti o non proceda alla stipula dell'Accordo Quadro nel termine fissato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione di Ferservizi, potrà assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno.



Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

11. SUBAPPALTO

Il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti.

A tal fine, il Concorrente, è obbligato ad indicare in sede di offerta le prestazioni dell'Appalto che intende subappaltare a terzi.

L'attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti, effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito) non è da intendersi subappalto.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono dettagliatamente indicate nello schema di Accordo Quadro.

12.1 In caso di Subappalto

In caso di subappalto, i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

12.2 In caso di RTI/Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016

In caso di RTI e Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016, la regola seguita da questa Stazione Appaltante è il pagamento liberatorio “nelle mani” della Mandataria (sia delle fatture imputabili a sé medesima che di quelle della/e mandante/i); tuttavia è possibile per il Concorrente esplicitare la volontà di ottenere il pagamento in capo alla Mandataria delle fatture a sé imputabili e alle mandanti delle proprie (pagamento separato).

Tale precisa volontà dovrà risultare inequivocabilmente nell'atto costitutivo della riunione.

In caso di subappalto, i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli



obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale precisa volontà dovrà risultare inequivocabilmente nell'atto costitutivo della riunione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Ferservizi S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.ferservizi.it e nel Portale Acquisti accessibile all'indirizzo www.acquisitionlineferservizi.it. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verranno assicurate da Andrea Valletti.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Accordo, deputato alla gestione ed al controllo sull'esatta esecuzione del presente Accordo, è individuato nel



Responsabile pro tempore della U.O. Gestione Contratti nell'ambito dell'Area Acquisti di Gruppo.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti, in lingua italiana, dai soli Operatori economici registrati al Portale nonché registrati alla gara, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 04.07.2022**, utilizzando esclusivamente lo strumento della “*Messaggistica on line*” disponibile all’interno del Portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della Gara on line e saranno visibili agli Operatori economici registrati alla gara.

Agli Operatori economici registrati alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Il presente Disciplinare non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante né può generare diritti o interessi di sorta in capo ai partecipanti.

Claudia Gasbarri

ALLEGATO 1 al Disciplinare

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S:

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 04207001001
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	eGPA 1/2022/SNC
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[.] non previsto non previsto

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli enti aggiudicatori: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]Sì []No [.....] [.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[]Sì []No [.....] [.....] [.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾ 2. Corruzione⁽¹³⁾ 3. Frode⁽¹⁴⁾; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾ <p>CODICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>
---	---

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<p>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):</p>	<p>Risposta:</p>	
<p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>In caso negativo, indicare:</p>	<p>Imposte/tasse</p>	<p>Contributi previdenziali</p>
<p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....] <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....] <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento</p>	

o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]
--	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p>[] Si [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p>[] Si [] No</p>

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Risposta:</p>
--	-------------------------

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....].[.....].[.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) *se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) *a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della eGPA 1.2022.SNC per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Lotto [...] CIG [.....]

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: eGPA 1/2022/SNC Per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – CIG

Il/la sottoscritto/a					
Nato/a a		Prov.	()	il	/ /
C.F.					
In qualità di:					
ovvero					
<input type="checkbox"/>	Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)				
(indicare Ragione Sociale per esteso):					
C.F.		P.IVA			
con sede legale in:					
Via		n°			
C.A..		Città		Prov.	()
Telefono		Fax		e-mail	

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

- **l'assenza in capo all'Operatore economico di tutti i motivi di esclusione di cui all'art. 80¹ del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

¹ Con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante potrà motivatamente escludere l'Operatore economico per il quale non ritenga sussistere il requisito di affidabilità professionale, in quanto si sia reso colpevole di illeciti professionali per essere incorso, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo i) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; ii) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; iii) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi

CONFERMANDO CHE

(barrare la casella di interesse e eventualmente compilare i campi)

la dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa per se e per i soggetti² rilevanti indicati dal comma 3 del medesimo articolo TUTTI risultanti dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Ovvero (da rendersi anche per soggetti cessati dalla carica)

la dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa oltre che per sé e per i soggetti risultanti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ANCHE per i seguenti rilevanti soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo:

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica ricoperta

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica ricoperta

mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente; iv) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'operatore economico.

² *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di affidamento, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt__

nat__a il

residente a Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di con

il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiarazione integrativa relativa all'avvalimento
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: eGPA 1/2022/SNC Per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Lotto/i [REDACTED]

Il/la sottoscritto/a		[REDACTED]			
Nato/a a	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])	il	[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]
In qualità di:					
ovvero					
<input type="checkbox"/>	Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)				
Dell'Operatore economico (indicare Ragione Sociale per esteso):		[REDACTED]			
C.F. [REDACTED]			P.IVA [REDACTED]		
con sede legale in:					
Via	[REDACTED]	n°	[REDACTED]		
C.A..	[REDACTED]	Città	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])
Telefono	[REDACTED]	Fax	[REDACTED]	e-mail	[REDACTED]

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali oggetto di avvalimento dichiarati nel DGUE;
- di obbligarsi, nei confronti del Concorrente e di Ferservizi SpA (in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), a fornire i requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali oggetto di avvalimento dichiarati nel DGUE e a mettere a disposizione, per tutta la

durata dell'appalto, le risorse necessarie rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti di Ferservizi SpA (in nome e per conto di delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

- di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
- di essere consapevole che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e con il D.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

*NB: Le dichiarazioni dovranno essere **firmate digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCLAA, va allegata a corredo della presente, copia autentica della relativa procura, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente).*



CAPITOLATO TECNICO

**eGPA 1/2022/SNC - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA E
DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO COMPRESIVA DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE**

INDICE

1.	AMBITO.....	2
2.	REQUISITI DI CONFORMITÀ.....	2
3.	DETTAGLIO LOTTI.....	2
4.	SERVIZIO DI CONSEGNA.....	3
5.	ORDINE MINIMO E SPESE DI SPEDIZIONE.....	3
6.	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE VENDITE.....	3
7.	BRAND CAVI ELETTRICI: DETERMINAZIONE VARIANTE RAME.....	4
8.	SERVIZIO DI GESTIONE RESI.....	5
9.	ASSISTENZA POST VENDITA.....	6
10.	CUSTOMER CARE.....	6
11.	IMBALLO E TRASPORTO.....	7
12.	RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITA'.....	8



1. Ambito

Il presente Capitolato Tecnico ha ad oggetto la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario, comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sulla base dei listini ufficiali per l'Italia dei diversi brand indicati in gara.

Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intende:

- per *fornitura di materiale elettrico*: cavi, nastri isolanti e autoadesivi, connettori, capicorda, morsetti, raccordi, alimentatori, batterie, accumulatori, caricabatterie, trasformatori, sensori, prese, linee di prolunga, tubi termorestringenti e autorestringenti, guaine isolanti, lampade, corpi illuminati, detergenti e disossidanti per contatti elettrici, strumenti di misura ecc.
- per *fornitura di ferramenta*: utensili a mano, utensili elettrici ed accessori, strumenti di misura, rubinetteria, pompe, tubi per alta pressione, raccordi, minuteria e consumabili.
- per la *fornitura di prodotti per il settore ferroviario*: ricambistica per rotabili ferroviari, sistemi di siglatura industriale.

2. Requisiti di conformità

Tutti i prodotti dovranno presentare i seguenti requisiti di conformità:

1. nuovi di fabbrica;
2. esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo, in caso di difetti l'Appaltatore si obbliga ad assicurare la garanzia prevista dal produttore;
3. alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
4. corredati dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza;
5. possesso, qualora previsto dalla normativa di riferimento, di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea (Marcatura CE) e conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con tensione erogata attualmente in Italia;
6. conformità alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D. Lgs. n. 151/2005 al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose;
7. conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego degli utensili a motore ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

3. Dettaglio Lotti

Ciascun lotto avrà ad oggetto la fornitura degli items presenti nei listini vigenti per l'Italia per i singoli cataloghi/brand di riferimento, ivi inclusi i prodotti per il settore ferroviario se esistenti:

Lotto N°	Catalogo/Brand
LOTTO 1	BERNER



LOTTO 2	HOFFMANN – GARANT - HOLEX
LOTTO 3	CHAUVIN ARNOUX
LOTTO 4	SPINA
LOTTO 5	CEMBRE
LOTTO 6	EMERSON
LOTTO 7	SIEMENS
LOTTO 8	HT INSTRUMENTS

4. Servizio di Consegna

Tutti i prodotti del presente Capitolato Tecnico potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, su tutto il territorio nazionale, presso i luoghi/siti di volta in volta indicati (officine, uffici, locali di stazione, aree di cantiere, ecc.) e dovranno essere consegnati, franco destino, a cura e rischio dell'Appaltatore:

- per quanto attiene ai materiali elettrici e di ferramenta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo;
- per quanto attiene ai prodotti per il settore ferroviario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo.

5. Ordine Minimo e Spese di Spedizione

Gli Ordini applicativi emessi dalle Società emittenti si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Gli Ordini applicativi potranno essere emessi per un importo complessivo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) esclusa IVA.

Nel caso di Ordini applicativi di importo inferiore, verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese di spedizione, l'importo di € 5,00 (euro cinque/00).

6. Servizio di monitoraggio delle vendite

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il monitoraggio delle vendite mediante report mensili. Il report dovrà essere inviato, al gestore del presente Accordo con cadenza mensile (**da produrre entro il 5° giorno successivo al mese di riferimento** a mezzo email all'indirizzo gestionecontratti@ferservizi.it), a decorrere dalla data di emissione del primo Ordine Applicativo. La reportistica dovrà essere inviata mediante formato elettronico (formato Windows Excel) con le seguenti informazioni minime:

- Data Ordinativo;
- Numero dell'Ordinativo posto dalla struttura ordinante;



- Soggetto ordinante (Società e CdC);
- Codice articolo (così come inserito nel catalogo elettronico);
- Descrizione breve dell'articolo;
- Prezzo unitario;
- Prezzo Listino;
- Ribasso/Sconto percentuale applicato;
- Quantità in ordine;
- Unità di misura e di confezionamento;
- N° di documento di trasporto (DdT);
- Data di consegna effettiva;
- Data e N° fattura;
- Penali (tipologia e importi).

7. Brand Cavi elettrici: determinazione variante rame

Nel caso dei listini per i cavi in rame il cui prezzo finale sia soggetto a variazione in ragione dell'oscillazione della quotazione del rame sui mercati internazionali dei metalli, si da atto che il listino del Brand offerto in sede di gara comprende una c.d. “*base rame*” pari ad € [150,00] per [100 kg] e che separatamente verrà determinata la *variante rame mensile* (rif. All.1 al Capitolato Tecnico).

Al fine di assicurare la piena trasparenza dei prezzi finali di vendita, l'Appaltatore si obbliga a compilare e a caricare in bozza il proprio catalogo elettronico aggiornato su Ariba con una cadenza mensile (entro il 5°giorno successivo al mese di riferimento) e a trasmettere il file excel per calcolo variante rame (rif. All. 1 del Capitolato Tecnico) alla U.O. Gestione Contratti, con le informazioni di seguito elencate:

- **Prezzo medio Rame mese precedente:** inteso quale valore medio del prezzo del rame nel mese precedente la data di emissione degli ordini applicativi. Si assume, come riferimento, la quotazione del rame presso il London Metal Exchange – rif. “Monthly Average” dell'indice LME Copper - colonna Euro Equivalent Cash Seller's, riga Average.

Nello specifico si farà riferimento al seguente link

- **Codice prodotto;**



- **Descrizione prodotto;**
- **Prezzo unitario di listino** (con base rame fissa pari a 150€/100Kg, espresso in €/km);
- **Sconto offerto in gara**, espresso in percentuale;
- **Prezzo unitario di listino scontato**, espresso in €/km;
- **Peso di rame espresso** in kg/km.

Il prezzo aggiornato (supplemento rame incluso) verrà calcolato, per ogni cavo, con la seguente formula:

$$\text{Prezzo aggiornato €/km} = (\text{Prezzo Listino scontato item €/km}) + [\text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$

Dove:

Prezzo Listino scontato item = Prezzo di listino del cavo X con base rame fissa di 150 euro/100 Kg;

Peso rame = Peso rame, indicato sul listino, del cavo X espresso in Kg/Km

LME mp = Valore rame riferito alla quotazione della borsa di Londra - London Metal Exchange (LME) del mese precedente espresso in euro/100 Kg;

150 = equivale al prezzo base del rame in Euro per 100 Kg.

In caso di mancata pubblicazione delle quotazioni mensili sul sito del LME, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento, la rideterminazione dei prezzi sarà calcolata sulla base della quotazione media del rame nel mese precedente agli ordini applicativi.

Il corrispettivo dei singoli Ordini applicativi verrà individuato moltiplicando il numero/quantità dei prodotti per il corrispondente prezzo unitario.

Detti compensi s'intendono onnicomprensivi e compensativi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'affidamento, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso.

8. Servizio di Gestione resi

Il servizio di gestione resi sarà gestito in base alle modalità di seguito riportate:

- eventuali prodotti consegnati danneggiati al cliente dovranno essere sostituiti gratuitamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte dell'utilizzatore;
- eventuali prodotti per il settore ferroviario consegnati danneggiati al cliente dovranno essere sostituiti gratuitamente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte dell'utilizzatore.



- eventuali prodotti erroneamente ordinati da parte del Committente: entro il 5° (quinto) giorno dalla data di consegna della merce il Richiedente dovrà fare la segnalazione mediante il servizio di Customer care dell'Appaltatore. Il servizio di ritiro e consegna sarà a carico del Committente. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di consegnare il nuovo prodotto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della segnalazione del richiedente.

9. Assistenza post vendita

L'Appaltatore s'impegna a garantire i seguenti servizi di assistenza post vendita, in quanto inerenti l'oggetto della fornitura:

- servizio di riparazione prodotti fuori garanzia. Entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla segnalazione avvenuta mediante il Customer care, si dovrà procedere al ritiro del prodotto guasto. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ritiro l'impresa dovrà inoltrare il preventivo di spesa. Qualora il preventivo venisse accettato, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di accettazione del medesimo, il prodotto riparato dovrà essere riconsegnato. Qualora il preventivo non venisse accettato, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione, il prodotto dovrà essere consegnato nelle medesime condizioni con cui è stato ritirato.
- servizio di ritiro delle batterie / accumulatori esausti:
I rifiuti ritirati possono essere avviati al trattamento/smaltimento rifiuti purchè l'Appaltatore e/o i soggetti terzi coinvolti nel processo, siano muniti dei necessari requisiti di legge.
- servizio di consulenza sull'asportazione truciolo, ovvero assistenza mediante informazioni e parametri di taglio consentendo all'utilizzatore di selezionare l'inserito più adatto. Il servizio dovrà essere reso disponibile mediante Customer care o numero dedicato.
- servizio di riaffilatura degli utensili da taglio per la restituzione della geometria originaria per garantire la massima durata e prestazione e servizio di ricopertura dell'utensile. Tale servizio dovrà essere richiesto attraverso il Customer care ed entro 20 (venti) giorni solari l'Appaltatore dovrà consegnare l'utensile riaffilato e/o ricoperto. Il servizio di riaffilatura e/o ricopertura utensile sarà a carico del Committente.

10. Customer care

Per servizio di Customer Care s'intende un centro unificato con funzioni di ricezione e gestione delle chiamate telefoniche relative a richieste di informazioni e in particolare:

- informazioni sui prodotti;



- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi offerti in gara;
- richieste di consulenza su prodotti a catalogo, relative applicazioni ed altre informazioni;
- inoltrare le richieste per il servizio di riaffilatura/ricopertura dell'utensile;
- inoltrare le richieste per il servizio di riparazione prodotti fuori garanzia;
- inoltrare le richieste per il servizio di dismissione degli utensili elettrici;
- inoltrare le richieste per il servizio di ritiro e smaltimento batterie/accumulatori esausti;
- inoltrare i reclami.

Il servizio, esclusivamente in italiano, dovrà essere disponibile, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 per tutti i giorni dell'anno dal Lunedì al Venerdì (esclusi Sabato, Domenica e festivi).

Nell'orario non coperto dal servizio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio stesso.

I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dell'Appaltatore per l'accesso al servizio di Customer Care dovranno essere:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

Il servizio dovrà essere garantito mediante Chiamata AC (AC - Addebito al Chiamato, numerazione di tipo 800 xxx xxx ovvero "Numero verde" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° Agosto 2003, n. 177) inclusi radiomobili: chiamata/invio fax a carico del destinatario, con chiamate/invio fax da radiomobili consentite. Tale modalità prevede che l'utente, che chiami telefonicamente o invii un fax al Customer Care, non sostenga alcun costo per la chiamata. Il servizio dovrà essere abilitato anche per la ricezione delle chiamate originate da radiomobile.

Il servizio di Customer Care dovrà essere attivato e reso operativo entro 14 (quattordici) giorni lavorativi consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

11. Imballo e Trasporto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di imballo, di trasporto e consegna dei prodotti forniti.



Rientrano tra gli oneri a carico dell'Appaltatore tutti i servizi e le attività connesse alla consegna quali a titolo esemplificativo: trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", verifica della funzionalità, servizio di custodia, imballaggio (comprensivo di asporto, ritiro imballi e materiali di risulta), etc.

Il fornitore è tenuto a ritirare gli imballaggi e a gestirne correttamente lo smaltimento secondo la normativa applicabile.

12. Rendicontazione sostenibilità

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è impegnato nel miglioramento delle proprie performance economiche, ambientali e sociali e risulta essere consapevole che tale miglioramento passi anche dal coinvolgimento dei fornitori di beni e/o servizi delle Società del Gruppo FS Italiane, e a tal proposito viene richiesto alla nostra Società di approfondire, attraverso un questionario, gli impatti della propria catena di fornitura.

In occasione della raccolta dati annuale per il Rapporto di sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore potrà essere chiamato, a discrezione di ogni Società del Gruppo FS Italiane emittente l'ordine applicativo, a compilare un questionario di autovalutazione trasmettibile telematicamente tramite il link che verrà fornito da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nei tempi utili per il rispetto delle scadenze richieste, sul tema della sostenibilità, il cui unico scopo è quello di rilevare gli impatti che la Società concessionaria avrà sulla catena di fornitura.

FILE EXCEL PER CALCOLO VARIANTE RAME

IN GIALLO I CAMPI CHE L'AGGIUDICATARIO DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$

ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
45 yyy	CAVO xxxxx	€ 297,00	30%	€ 207,90	97,00	€ 164,90	€ 372,80
46 yyy	CAVO xxxxx	€ 355,00	30%	€ 248,50	10,00	€ 17,00	€ 265,50
47 yyy	CAVO xxxxx	€ 399,00	30%	€ 279,30	399,00	€ 678,30	€ 957,60
48 yyy	CAVO xxxxx	€ 323,00	30%	€ 226,10	323,00	€ 549,10	€ 775,20
49 yyy	CAVO xxxxx	€ 582,00	30%	€ 407,40	582,00	€ 989,40	€ 1.396,80
50 yyy	CAVO xxxxx	€ 626,00	30%	€ 438,20	626,00	€ 1.064,20	€ 1.502,40
51 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
52 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
53 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
54 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
55 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
56 yyy	CAVO xxxxx	€ 38,10	30%	€ 26,67	38,10	€ 64,77	€ 91,44
57 yyy	CAVO xxxxx	€ 44,10	30%	€ 30,87	44,10	€ 74,97	€ 105,84
58 yyy	CAVO xxxxx	€ 54,20	30%	€ 37,94	54,20	€ 92,14	€ 130,08
59 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
60 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
61 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
62 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
63 yyy	CAVO xxxxx	€ 52,50	30%	€ 36,75	52,50	€ 89,25	€ 126,00
64 yyy	CAVO xxxxx	€ 61,20	30%	€ 42,84	61,20	€ 104,04	€ 146,88
65 yyy	CAVO xxxxx	€ 103,00	30%	€ 72,10	103,00	€ 175,10	€ 247,20
66 yyy	CAVO xxxxx	€ 103,00	30%	€ 72,10	103,00	€ 175,10	€ 247,20
67 yyy	CAVO xxxxx	€ 88,60	30%	€ 62,02	88,60	€ 150,62	€ 212,64
68 yyy	CAVO xxxxx	€ 122,00	30%	€ 85,40	122,00	€ 207,40	€ 292,80
69 yyy	CAVO xxxxx	€ 17,10	30%	€ 11,97	17,10	€ 29,07	€ 41,04
70 yyy	CAVO xxxxx	€ 685,00	30%	€ 479,50	685,00	€ 1.164,50	€ 1.644,00
71 yyy	CAVO xxxxx	€ 5.010,00	30%	€ 3.507,00	5010,00	€ 8.517,00	€ 12.024,00
72 yyy	CAVO xxxxx	€ 490,00	30%	€ 343,00	490,00	€ 833,00	€ 1.176,00
73 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
74 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
75 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
76 yyy	CAVO xxxxx	€ 64,60	30%	€ 45,22	64,60	€ 109,82	€ 155,04
77 yyy	CAVO xxxxx	€ 465,00	30%	€ 325,50	465,00	€ 790,50	€ 1.116,00

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$
ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
78 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,10	30%	€ 8,47	12,10	€ 20,57	€ 29,04
79 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,20	30%	€ 8,54	12,20	€ 20,74	€ 29,28
80 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,10	30%	€ 8,47	12,10	€ 20,57	€ 29,04
81 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,20	30%	€ 8,54	12,20	€ 20,74	€ 29,28
82 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,20	30%	€ 9,24	13,20	€ 22,44	€ 31,68
83 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,40	30%	€ 9,38	13,40	€ 22,78	€ 32,16
84 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
85 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
86 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
87 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
88 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,40	30%	€ 10,78	15,40	€ 26,18	€ 36,96
89 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,60	30%	€ 10,92	15,60	€ 26,52	€ 37,44
90 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,50	30%	€ 11,55	16,50	€ 28,05	€ 39,60
91 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,50	30%	€ 11,55	16,50	€ 28,05	€ 39,60
92 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
93 yyy	CAVO xxxxx	€ 14,70	30%	€ 10,29	14,70	€ 24,99	€ 35,28
94 yyy	CAVO xxxxx	€ 14,90	30%	€ 10,43	14,90	€ 25,33	€ 35,76
95 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
96 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,60	30%	€ 10,92	15,60	€ 26,52	€ 37,44
97 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,60	30%	€ 11,62	16,60	€ 28,22	€ 39,84
98 yyy	CAVO xxxxx	€ 101,00	30%	€ 70,70	101,00	€ 171,70	€ 242,40
99 yyy	CAVO xxxxx	€ 41,70	30%	€ 29,19	41,70	€ 70,89	€ 100,08
100 yyy	CAVO xxxxx	€ 44,30	30%	€ 31,01	44,30	€ 75,31	€ 106,32
101 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
102 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
103 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
104 yyy	CAVO xxxxx	€ 52,90	30%	€ 37,03	52,90	€ 89,93	€ 126,96
105 yyy	CAVO xxxxx	€ 53,30	30%	€ 37,31	53,30	€ 90,61	€ 127,92
106 yyy	CAVO xxxxx	€ 59,50	30%	€ 41,65	59,50	€ 101,15	€ 142,80
107 yyy	CAVO xxxxx	€ 58,10	30%	€ 40,67	58,10	€ 98,77	€ 139,44
108 yyy	CAVO xxxxx	€ 57,20	30%	€ 40,04	57,20	€ 97,24	€ 137,28
109 yyy	CAVO xxxxx	€ 53,30	30%	€ 37,31	53,30	€ 90,61	€ 127,92
110 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$
ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
111 yyy	CAVO xxxxx	16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56
112 yyy	CAVO xxxxx	16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56
113 yyy	CAVO xxxxx	17,10	30%	€ 11,97	17,10	€ 29,07	€ 41,04
114 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
115 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
116 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
117 yyy	CAVO xxxxx	17,60	30%	€ 12,32	17,60	€ 29,92	€ 42,24
118 yyy	CAVO xxxxx	137,00	30%	€ 95,90	137,00	€ 232,90	€ 328,80
119 yyy	CAVO xxxxx	4,30	30%	€ 3,01	4,30	€ 7,31	€ 10,32
120 yyy	CAVO xxxxx	4,54	30%	€ 3,18	4,54	€ 7,72	€ 10,90
121 yyy	CAVO xxxxx	4,04	30%	€ 2,83	4,04	€ 6,87	€ 9,70
122 yyy	CAVO xxxxx	4,30	30%	€ 3,01	4,30	€ 7,31	€ 10,32
123 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
124 yyy	CAVO xxxxx	4,34	30%	€ 3,04	4,34	€ 7,38	€ 10,42
125 yyy	CAVO xxxxx	4,58	30%	€ 3,21	4,58	€ 7,79	€ 10,99
126 yyy	CAVO xxxxx	4,34	30%	€ 3,04	4,34	€ 7,38	€ 10,42
127 yyy	CAVO xxxxx	4,04	30%	€ 2,83	4,04	€ 6,87	€ 9,70
128 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
129 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
130 yyy	CAVO xxxxx	25,80	30%	€ 18,06	25,80	€ 43,86	€ 61,92
131 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
132 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
133 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
134 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
135 yyy	CAVO xxxxx	5,48	30%	€ 3,84	5,48	€ 9,32	€ 13,15
136 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
137 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
138 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
139 yyy	CAVO xxxxx	6,86	30%	€ 4,80	6,86	€ 11,66	€ 16,46
140 yyy	CAVO xxxxx	€ 5,48	30%	€ 3,84	5,48	€ 9,32	€ 13,15
141 yyy	CAVO xxxxx	5,28	30%	€ 3,70	5,28	€ 8,98	€ 12,67
142 yyy	CAVO xxxxx	5,10	30%	€ 3,57	5,10	€ 8,67	€ 12,24
143 yyy	CAVO xxxxx	5,40	30%	€ 3,78	5,40	€ 9,18	€ 12,96

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$
ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
144 yyy	CAVO xxxxx	21,10	30%	€ 14,77	21,10	€ 35,87	€ 50,64
145 yyy	CAVO xxxxx	22,40	30%	€ 15,68	22,40	€ 38,08	€ 53,76
146 yyy	CAVO xxxxx	10,90	30%	€ 7,63	10,90	€ 18,53	€ 26,16
147 yyy	CAVO xxxxx	1,96	30%	€ 1,37	1,96	€ 3,33	€ 4,70
148 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
149 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
150 yyy	CAVO xxxxx	4,16	30%	€ 2,91	4,16	€ 7,07	€ 9,98
151 yyy	CAVO xxxxx	5,88	30%	€ 4,12	5,88	€ 10,00	€ 14,11
152 yyy	CAVO xxxxx	5,88	30%	€ 4,12	5,88	€ 10,00	€ 14,11
153 yyy	CAVO xxxxx	4,08	30%	€ 2,86	4,08	€ 6,94	€ 9,79
154 yyy	CAVO xxxxx	4,94	30%	€ 3,46	4,94	€ 8,40	€ 11,86
155 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
156 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
157 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
158 yyy	CAVO xxxxx	4,54	30%	€ 3,18	4,54	€ 7,72	€ 10,90
159 yyy	CAVO xxxxx	10,80	30%	€ 7,56	10,80	€ 18,36	€ 25,92
160 yyy	CAVO xxxxx	77,20	30%	€ 54,04	77,20	€ 131,24	€ 185,28
161 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,40	30%	€ 13,58	19,40	€ 32,98	€ 46,56
162 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,10	30%	€ 9,17	13,10	€ 22,27	€ 31,44
163 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,50	30%	€ 8,75	12,50	€ 21,25	€ 30,00
164 yyy	CAVO xxxxx	€ 96,40	30%	€ 67,48	96,40	€ 163,88	€ 231,36
165 yyy	CAVO xxxxx	€ 116,00	30%	€ 81,20	116,00	€ 197,20	€ 278,40
166 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
167 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
168 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
169 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
170 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,80	30%	€ 13,16	18,80	€ 31,96	€ 45,12
171 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,50	30%	€ 12,95	18,50	€ 31,45	€ 44,40
172 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,80	30%	€ 13,16	18,80	€ 31,96	€ 45,12
173 yyy	CAVO xxxxx	€ 23,20	30%	€ 16,24	23,20	€ 39,44	€ 55,68
174 yyy	CAVO xxxxx	€ 21,20	30%	€ 14,84	21,20	€ 36,04	€ 50,88

FERSERVIZI SPA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Lotto n. [...] CIG XXXXX

TRA

Ferservizi SpA, Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA [...], **in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, in persona di [...] in qualità di [...] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

E

[DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO], con sede in [...], via [...], iscritta al registro delle imprese di [...] codice fiscale [...] e partita IVA [...], in persona di [...] in qualità di [...] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

[ALTERNATIVA NEL CASO DI RTI: (DENOMINAZIONE MANDATARIA)], con sede in [...], via [...], iscritta al registro delle imprese di [...] codice fiscale [...] e partita IVA [...], in persona di [...] in qualità di [...] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito tra:

- [...];
- [...];

PREMESSO

- che Ferservizi SpA è la Società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione delle forniture e dei servizi *no core business* a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

- che Ferservizi SpA ha indetto, con Bando di gara pubblicato sul Supplemento della G.U.U.E. n. [•] sulla GURI [•], nonché sui siti internet www.acquisitionlineferservizi.it; www.ferservizi.it; www.serviziocontrattipubblici.it e per estratto su [•] e [•], una gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, denominata eGPA 1.2022.SNC per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che in data [•], ad esito delle operazioni di gara, per il Lotto n. [...] listino brand [...] è risultata prima in graduatoria l'Offerta presentata dall'Operatore economico [•] (*in alternativa*: che in data [•], ad esito delle operazioni di gara è risultata prima in graduatoria l'Offerta del costituendo raggruppamento temporaneo costituito dagli Operatori economici [•]);
- che la comunicazione di aggiudicazione e contestuale richiesta di verifica dei requisiti, è stata fatta all'Operatore economico [•] tramite Portale Acquisti di Ferservizi SpA in data [•];
- che l'avvenuta aggiudicazione è stata comunicata anche a tutti gli altri Operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data [•], a seguito delle verifiche circa l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente e dal Bando di gara ai fini della partecipazione alla procedura e ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, è stata comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- che l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva richiesta [**in caso di urgenza della fornitura** che [•] *si è obbligato a produrre la richiesta cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali e che fino alla produzione della medesima i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi*];
- che al presente Accordo Quadro sarà data attivazione con l'emissione di Ordini applicativi;
- che le Parti si danno reciproco atto che quanto emerge dai documenti della

procedura, dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del predetto Accordo Quadro, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'adeguata valutazione sul piano economico delle prestazioni, ai fini della formulazione della propria Offerta.

Tutto ciò premesso e fermo restando che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro formano parte integrante e sostanziale dello stesso anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.

Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali di cui al successivo art. 3, nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

- a) Appaltatore: [Denominazione dell'Aggiudicatario];
- b) Atto o Accordo: il presente Accordo Quadro compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le prestazioni oggetto del presente Accordo (All. 3);
- d) Catalogo Ariba: il catalogo elettronico dei prodotti acquistabili tramite la piattaforma di e-Requisitioning (Ariba) gestita da Ferservizi SpA, di cui al successivo art. 6;
- e) Committente: Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- f) Condizioni Generali: il documento di cui al successivo art. 3;
- g) Gruppo FS: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

- h) Offerta: l'Offerta economica presentata in gara dall'Appaltatore e allegata materialmente al presente Accordo (All. 4);
- i) Ordine applicativo: il documento, redatto in forma di Ordine d'Acquisto, con il quale le Società del Gruppo FS, attraverso le Unità Ordinanti con le modalità di seguito previste richiedono le forniture oggetto del presente Accordo;
- j) Parte: [Denominazione dell'Aggiudicatario];
- k) Parti: Committente e Appaltatore;
- l) Responsabile dell'Accordo dell'Appaltatore: il soggetto nominato dall'Appaltatore di cui al successivo art. 27;
- m) Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 28;
- n) Società del Gruppo FS: le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- o) Società emittenti: le Società del Gruppo FS Italiane che potranno utilizzare, mediante Ordini applicativi, il presente Accordo Quadro;
- p) Unità Ordinante/i: gli uffici e/o le persone fisiche delle Società emittenti abilitate a emettere gli Ordini applicativi in nome e per conto delle Società emittenti stesse.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo regolamenta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Ordini applicativi che saranno emessi nel corso di durata dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto stabilito al successivo art. 5 per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari e del catalogo elettronico Ariba, in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La fornitura è da intendersi, altresì, comprensiva delle seguenti prestazioni, come meglio descritte nel Capitolato Tecnico, tra cui:

- servizio di consegna:

La consegna, a cura e rischio dell'Appaltatore, per quanto attiene ai materiali elettrici e di ferramenta, è fissata entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo; per quanto attiene ai prodotti per il settore ferroviario, è fissata entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo;

- rendicontazione mensile del monitoraggio delle vendite;
- servizio di gestione resi;
- servizi di assistenza post vendita;
- creazione e aggiornamento del Catalogo elettronico ARIBA;
- predisposizione del servizio di Customer care;
- riparazione, sostituzione, ritiro e consegna dei prodotti in garanzia;
- rendicontazione annuale in tema di sostenibilità.

Tutti gli items devono essere coperti dalla garanzia del produttore che ne assicuri il corretto funzionamento e la piena operatività.

Il presente Accordo non costituisce alcun impegno del Committente e/o delle Società emittenti ad acquistare la fornitura oggetto dello stesso e, pertanto, l'Appaltatore non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla emissione degli Ordini applicativi.

Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non assumere, senza il preventivo consenso del Responsabile del Procedimento, incarichi analoghi con altre Società del Gruppo FS.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI NORMATIVE

Agli Ordini applicativi si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Accordo e relativi Allegati, nonché le ulteriori condizioni contenute nel sottoindicato documento che, seppur non allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale del quale l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di

aver preso particolareggiata e completa conoscenza:

- “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*”, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito www.ferservizi.it.

Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto a norma di quanto sopra, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 4

DURATA, IMPORTO DELL’ACCORDO E OPZIONI

Il presente Accordo produrrà i propri effetti sin dalla sua sottoscrizione e avrà una durata di **36 mesi**.

Il periodo di **36 mesi**, entro il quale potranno essere emessi gli Ordini applicativi, inizierà a decorrere dalla data di stipula.

L’importo del presente Accordo è di € (**euro/00**) **IVA esclusa**.

Per validità dell’Accordo s’intende, in ogni caso, il periodo di tempo entro cui le Parti possono emettere gli Ordini applicativi, quand’anche i termini di esecuzione in essi stabiliti dovessero scadere oltre il compimento del suddetto periodo.

[OPZIONE DI IMPORTO] Il Committente - in aggiunta a quanto previsto dall’art 14 punto 2 delle “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*” di cui all’art. 3 del presente Accordo - si riserva la facoltà di estendere l’importo di cui sopra - con uno o più atti unilaterali - agli stessi patti e condizioni del presente Accordo, per l’ulteriore importo massimo di € (**euro/00**), **IVA esclusa**.

[OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE] Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di estendere, con uno o più atti unilaterali, la durata del presente Accordo prima della naturale scadenza per massimo ulteriori **12 (dodici) mesi**, agli stessi patti e condizioni, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo presta sin d'ora il proprio consenso all'esercizio delle opzioni di cui sopra (che potranno essere esercitate sia alternativamente che cumulativamente).

Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione degli Ordini applicativi.

L'Appaltatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza dei termini suindicati, non sia stato consumato l'importo massimo dell'Accordo e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

ARTICOLO 5

EMISSIONE ORDINI APPLICATIVI

Gli Ordini applicativi saranno emessi dalle Società del Gruppo di cui all'All. 2 ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Accordo.

L'emissione dell'Ordine applicativo da parte della Società emittente determina l'adesione incondizionata agli obblighi e alle previsioni di cui al presente Accordo.

I suddetti Ordini applicativi avranno la forma di ordinativo e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Gli Ordini applicativi potranno essere emessi per un importo complessivo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) esclusa IVA. Nel caso di Ordini applicativi di importo inferiore, verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese di spedizione, l'importo di € 5,00 (euro cinque/00).

Gli Ordini applicativi saranno trasmessi all'Appaltatore mediante l'utilizzo del sistema di e-requisitioning in uso presso il Committente; eventuali Ordini applicativi inviati in modalità diversa dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà avere cura di controllare, in ogni caso, che l'ordinativo inoltrato

attraverso lettera/fax sia inviato anche “per conoscenza” a Ferservizi SpA – Area Acquisti di Gruppo (via e-mail: gestionecontratti@ferservizi.it).

Diversamente dovrà avere cura di informare entro 3 giorni lavorativi il Responsabile del procedimento a mezzo e-mail (gestionecontratti@ferservizi.it), prima di dare esecuzione all’Ordine applicativo.

L’emissione dell’Ordine applicativo da parte della Società emittente determina l’adesione incondizionata agli obblighi e alle previsioni di cui al presente Accordo.

Resta ferma la possibilità da parte del Committente di ampliare il novero delle predette Società con successiva comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata PEC all’Appaltatore che soltanto dalla ricezione di tale atto sarà autorizzato e tenuto ad evadere gli Ordini applicativi emessi dalle Società indicate nella comunicazione.

Nel caso in cui la Società emittente l’Ordine applicativo indicata nella comunicazione non sia direttamente riconducibile al Gruppo FS, la predetta comunicazione avrà valore di “proposta di estensione” del presente Accordo al soggetto ivi indicato e l’esecuzione dell’Ordine applicativo da parte dell’Appaltatore avrà valore di “accettazione”.

L’Appaltatore è tenuto a dare esecuzione agli Ordini applicativi emessi dalle Società incluse nell’All. 2 ovvero “autorizzate” in forza di comunicazione di cui sopra.

L’Appaltatore, nel caso in cui riceva un Ordine applicativo da Società NON incluse nell’All. 2 ovvero non “autorizzate” dovrà darne comunicazione - senza “evaderlo” - entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine applicativo al Responsabile del Procedimento e attenderne riscontro formale prima di dare esecuzione all’Ordine applicativo.

Nel caso di comunicazione tempestiva da parte dell’Appaltatore i termini di esecuzione decorreranno ex novo dal riscontro formale da parte del Responsabile del Procedimento.

La Società emittente è in facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’Ordine applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della PEC

comunicazione con la quale la Società emittente comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dall'Ordine applicativo, la Società emittente è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso.

È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

È, altresì, obbligo delle Società emittenti, prima dell'adozione di un provvedimento di recesso, risoluzione di un Ordine applicativo, darne comunicazione al Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 6

CATALOGO ELETTRONICO E PRICING ARIBA NETWORK

Il Committente si avvale di un sistema di eProcurement basato su tecnologia SAP Ariba Cloud denominata Ariba Buying per la gestione delle transazioni con i clienti, dei cataloghi on line, dei prodotti, degli ordini di acquisto.

Attraverso un'unica piattaforma operatori autorizzati, di tutte le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, possono effettuare ordini on line su un panel precostituito di cataloghi di prodotti e fornitori.

Ai fini della gestione del presente atto e della veicolazione dei relativi Ordini applicativi attraverso la suddetta piattaforma, l'Appaltatore dovrà pertanto iscriversi e abbonarsi ad Ariba Network (AN).

Per l'abbonamento ad Ariba Network l'Appaltatore dovrà prendere visione delle condizioni economiche attraverso l'indirizzo internet <http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/pricing> consultando i documenti "Subscription Overview" e "Fee Schedule" nella sezione "Europe and Middle West".

L'abbonamento è gratuito fino ad una soglia minima fissata da AN in base al numero delle transazioni effettuate. Superata tale soglia, si passa automaticamente ad un livello di abbonamento superiore con incremento dei relativi costi.

Per informazioni utili riguardo alla piattaforma è possibile prendere visione delle FAQ del sito accedendo all'indirizzo internet: a <https://service.ariba.com/Supplier.aw/>.

Per Ordini applicativi trasmessi tramite la Piattaforma Ariba Network il termine entro il quale la fornitura oggetto del presente atto dovrà essere consegnata a decorre dalla data di ricezione dell'ordine nella Piattaforma stessa.

Ai fini di quanto sopra l'Appaltatore dovrà necessariamente e preventivamente dotarsi di uno dei sottostanti browser:

- Microsoft Edge 32-bit
- Microsoft Internet Explorer 11 32-bit
- Chrome 54+ 64-bit
- Mozilla Firefox 49+ 64-bit
- Safari 9+ 64-bit
- Mozilla Firefox 17+
- Safari 5
- Mobile Safari on iPad (iOS 6 or above);
- una linea per il collegamento ad Internet;
- una casella di posta elettronica.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del presente atto, l'Appaltatore deve fornire, in versione definitiva alla struttura Servizi di Acquisto on line di Ferservizi S.p.A., il proprio catalogo elettronico di e-Procurement. L'Appaltatore è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del proprio catalogo e della completezza/correttezza delle informazioni in esso contenute.

Il Committente può richiedere aggiornamenti del catalogo che l'Appaltatore dovrà apportare, secondo le modalità indicate, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di modifica.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA E CONTROLLI DI CONFORMITÀ

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati in conformità a quanto indicato nel presente Accordo e nel Capitolato tecnico nonché negli Ordini applicativi per quanto più specificatamente attiene alla consegna dei medesimi.

I prodotti oggetto di fornitura dovranno, inoltre, essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento e/o l'Unità Ordinante si riservano di eseguire controlli per verificare la conformità di quanto consegnato alle presenti prescrizioni contrattuali e a quanto offerto dall'Appaltatore.

ARTICOLO 8

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

I prodotti - nella tipologia e quantitativi e con le specifiche di cui ai relativi Ordini applicativi - dovranno essere consegnati presso la sede indicati nell'Ordine stesso.

La consegna, per quanto attiene ai materiali elettrici e di ferramenta, a cura e rischio dell'Appaltatore, è fissata entro e non oltre 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine; la consegna, per quanto attiene ai prodotti per il settore ferroviario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo.

I periodi 01/08÷31/08 e 20/12÷10/01 non rientrano nel computo dei termini contrattuali.

Resta in ogni caso inteso che gli Ordini applicativi potranno essere emessi durante i predetti periodi ma il termine per la consegna decorrerà o dal 1° settembre (per gli Ordini applicativi emessi tra il 01/08 e il 31/08) o dall'11 gennaio (per gli Ordini applicativi emessi tra il 20/12 e il 10/01).

La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, festivi esclusi, salvo diverse indicazioni presenti nell'Ordine applicativo, che saranno indicate nella sezione "Note".

Per la consegna, e specificatamente per la Sede di Villa Patrizi – Piazza Croce Rossa, 1 –

Roma, deve essere preventivamente contattato anche il Richiedente riportato nell'Ordine applicativo, onde evitare ritardi o disguidi nella consegna stessa. L'orario di ingresso consentito ai fornitori per la Sede di Villa Patrizi (ufficio pass) è autorizzato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dovrà essere preannunciato al richiedente con almeno due giorni di anticipo.

Costituirà onere dell'Appaltatore concordare con le singole strutture destinatarie il giorno e la fascia oraria per la consegna, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini massimi sopra previsti.

Qualora nel giorno fissato per la consegna dei prodotti, il destinatario sia nell'impossibilità di consentire lo scarico (a seguito di comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima da parte della Società emittente), l'Appaltatore si obbliga a custodirli a propria cura e spese sino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

Decorso tale termine sarà riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo aggiuntivo determinato nella misura dello 0,2% dell'importo dei prodotti non consegnati, per ogni decade o frazione, fino ad un massimo complessivo del 20% del predetto importo.

La consegna si riterrà effettuata nel giorno e nel luogo certificati dall'apposito Documento di Trasporto (DDT), che dovrà riportare un chiaro riferimento al numero dell'Ordine applicativo, controfirmato e datato dal responsabile della consegna della Società emittente.

La consegna dei prodotti a indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato negli Ordini applicativi sarà considerata "non effettuata" e non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di effettuare la consegna e fatta salva l'applicazione delle penali nel caso in cui tale errore comportasse un ritardo nei termini di consegna.

Qualora la quantità di prodotti consegnata sia inferiore al quantitativo indicato nell'Ordine applicativo, la consegna si considera parziale.

In questo caso, l'Appaltatore è comunque tenuto a completare, senza alcun onere aggiuntivo, la consegna entro i termini previsti, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo al successivo art. 16.

Nel caso in cui la Società emittente rilevi che, la quantità di prodotti consegnata sia superiore al quantitativo indicato nell'Ordine applicativo, questa provvederà a darne apposita comunicazione all'Appaltatore che provvederà a ritirare la merce entro 10 giorni solari dalla consegna della stessa senza alcun addebito.

In ogni caso è facoltà della Società emittente accettare per iscritto consegne per quantitativi inferiori o superiori.

ARTICOLO 9

GARANZIA

Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere coperti dalla garanzia prevista dal produttore, a far data dal relativo documento di consegna.

L'Appaltatore dovrà garantire il ripristino o la sostituzione dei prodotti durante il periodo di garanzia nel termine massimo di 20 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla segnalazione trasmessa a mezzo e-mail al Referente dell'Accordo.

ARTICOLO 10

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L'Appaltatore, con cadenza semestrale, dovrà comunicare al Committente eventuali evoluzioni tecnologiche o variazioni di prodotto e si impegna, qualora le innovazioni tecnologiche intervenute comportino la variazione dei valori economici del prodotto offerto, a:

1. adeguare al ribasso i prezzi dei prodotti offerti, in caso di riduzione del prezzo stesso;
2. aggiornare i prodotti oggetto del Catalogo Ariba con le nuove release dei prodotti disponibili sul mercato e qualora le release comportino eventualmente un loro upgrading a mantenere i prezzi di cui al successivo art. 11.

Qualora intervengano variazioni significative di prezzo o di prodotto nell'intervallo sopra definito, l'Appaltatore si impegna comunque a darne comunicazione al Responsabile del Procedimento e a procedere ai cambiamenti citati ai punti 1) e 2) del presente articolo.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti dall'Appaltatore per la fornitura dei prodotti del brand [•], sono quelli di cui ai listini vigenti per l'Italia alla data di emissione del relativo Ordine applicativo, al netto dello sconto offerto in gara, pari al [•] %.

Per ogni variazione di listino l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile del procedimento, a mezzo mail (attivitanegoziali@ferservizi.it), la comunicazione in forma scritta del produttore attestante l'avvenuta variazione dello stesso, copia del listino e del catalogo generale, nonché il Catalogo Ariba aggiornato alla struttura Servizi di Acquisto on line.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

[Nel caso dei listini per i cavi in rame il cui prezzo finale sia soggetto a variazione in ragione dell'oscillazione della quotazione del rame sui mercati internazionali dei metalli, le Parti danno atto che il listino del Brand offerto in sede di gara [•] comprende una cd "base rame" pari ad € [150,00•] per [100 kg] e che separatamente verrà determinata la variante rame mensile (rif. All. 1 del Capitolato Tecnico).

Al fine di assicurare la piena trasparenza dei prezzi finali di vendita, l'Appaltatore si obbliga a compilare con cadenza mensile (entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento) i campi evidenziati nel file Excel per calcolo variante rame come di seguito elencati:

- **Prezzo medio Rame mese precedente:** *inteso quale valore medio del prezzo del rame nel mese precedente la data di emissione degli ordini applicativi. Si assume, come riferimento, la quotazione del rame presso il London Metal Exchange – rif. "Monthly Average" dell'indice LME Copper - colonna Euro Equivalents Cash Seller's, riga Average.*
- **Codice prodotto;**
- **Descrizione prodotto;**
- **Prezzo unitario di listino** *(con base rame fissa pari a 150€/100Kg, espresso in €/km);*
- **Sconto offerto in gara,** *espresso in percentuale;*
- **Prezzo unitario di listino scontato,** *espresso in €/km;*
- **Peso di rame,** *espresso in kg/km.*

Il prezzo aggiornato (supplemento rame incluso) verrà calcolato, per ogni cavo, con la seguente formula:

$$\text{Prezzo aggiornato €/km} = (\text{Prezzo Listino scontato item €/km}) + [\text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$

Dove:

Prezzo Listino scontato item = Prezzo di listino del cavo X con base rame fissa di 150 euro/100 Kg;

Peso rame = Peso rame, indicato sul listino, del cavo X espresso in Kg/Km;

LME mp = Valore rame riferito alla quotazione della borsa di Londra - London Metal Exchange (LME) del mese precedente espresso in euro/100 Kg;

150 = equivale al prezzo base del rame in Euro per 100 Kg.

Resta inteso che i prezzi derivanti dalle variazioni di listino [o della componente di rame per i cavi elettrici] si applicano ai prodotti acquistati dalle Società del Gruppo FS successivamente al caricamento del Catalogo Ariba aggiornato.

Il corrispettivo dei singoli Ordini applicativi verrà individuato moltiplicando il numero/quantità dei prodotti per il corrispondente prezzo unitario.

Tutti i compensi si intendono onnicomprensivi e compensativi di tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire la fornitura, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'incarico, nonché per assolvere tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti dallo stesso.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, comma 1, D.L. n. 4/2022, decorsi 13 mesi dalla data di stipula del contratto e a seguire con cadenza annuale, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore potranno essere oggetto di apposita revisione, in aumento e/o in diminuzione, in ragione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) qualora il predetto indice abbia subito una variazione superiore al 5% rispetto a quello rilevato alla data di presentazione dell'offerta.

Gli aumenti saranno riconosciuti solo per la parte eccedente il 5% nella misura pari all'80% di tale eccedenza.

Per le variazioni in aumento, l'eventuale revisione è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore da trasmettere al Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva (di cui al successivo art. 25), a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni decorrenti dallo scadere del tredicesimo mese, ovvero dallo scadere di ciascuna annualità per gli anni successivi; nell'istanza l'Appaltatore dovrà fornire il dettaglio della revisione richiesta.

Il Committente si pronuncerà entro e non oltre 90 (novanta) giorni con provvedimento motivato. Decorso tale termine, in assenza di riscontro da parte del Committente, l'istanza si considererà rigettata.

L'eventuale adeguamento verrà applicato alle prestazioni contrattuali che verranno eseguite successivamente alla determinazione dei nuovi prezzi.

Le variazioni in diminuzione saranno calcolate autonomamente dalla Stazione appaltante e comunicate all'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga, nello svolgimento delle prestazioni, ad adeguare i propri strumenti di ricezione degli Ordini applicativi predisponendo linee telefoniche dedicate e mail-box specifiche, abilitate a ricevere ordinativi dai sistemi di *e-procurement* installati presso il Committente e le altre Società del Gruppo FS, in funzione del numero delle transazioni ricevute dalle Società emittenti e della modalità di trasmissione utilizzata, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e rapidità di evasione degli stessi.

L'Appaltatore provvederà ad archiviare, secondo le modalità più opportune, copia degli Ordini applicativi per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge.

L'Appaltatore dovrà verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordini applicativi ricevuti. In mancanza di uno dei predetti requisiti, sarà onere dell'Appaltatore contattare l'Unità Ordinante e chiedere l'invio di un nuovo Ordine applicativo opportunamente corretto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione della fornitura, che sarà commissionata con gli

Ordini applicativi:

- a garantire la continuità della fornitura di tutti i prodotti e dei servizi connessi per l'intera durata dell'Accordo (tra i quali anche la riparazione, sostituzione, ritiro e consegna dei prodotti in garanzia);
- a predisporre tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Catalogo Ariba

– a comunicare tempestivamente per iscritto, per i prodotti inseriti nel Catalogo Ariba, ogni eventuale sostituzione degli articoli non più in produzione e non reperibili dal mercato offrendone altri di eguali o superiori caratteristiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione (concernente l'oggetto del presente Accordo Quadro/riconducibile alla prestazione professionale fornita al Gruppo FS).

A tal fine si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. che siano identificate e rispettate le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber-security che risultino applicabili per l'azienda;
 3. che tutti dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, anti-malware, etc. ...) regolarmente aggiornato;
 4. che le password siano diverse per ogni account, dalla complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici

- disponga di utenze personali non condivise con altri; l'accesso sia opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. che siano eseguiti periodicamente back up delle informazioni e dei dati. I backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
 10. che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero +39 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
 - c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema offline al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge e di contratto, anche in caso di attacco informatico;
 - d) consentire l'accesso del personale incaricato dal committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della

normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è impegnato nel miglioramento delle proprie performance economiche, ambientali e sociali e risulta essere consapevole che tale miglioramento passi anche dal coinvolgimento dei fornitori di beni e/o servizi delle Società del Gruppo FS Italiane, e a tal proposito viene richiesto alla nostra Società di approfondire, attraverso un questionario, gli impatti della propria catena di fornitura.

In occasione della raccolta dati annuale per il Rapporto di sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore potrà essere chiamato, a discrezione di ogni Società del Gruppo FS emittente l'ordine applicativo, a compilare un questionario di autovalutazione trasmissibile telematicamente tramite il link che verrà fornito da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nei tempi utili per il rispetto delle scadenze richieste, sul tema della sostenibilità, il cui unico scopo è quello di rilevare gli impatti che la Società concessionaria avrà sulla catena di fornitura.

N.B. Il fac-simile del questionario in esame è allegato al presente Accordo Quadro (All. 9) per mera presa visione e non dovrà essere compilato né trasmesso in fase di presentazione dell'offerta.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inadempimento.

ARTICOLO 13

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Nel caso di fornitore obbligato alla fatturazione elettronica)

Fermo restando quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, D. Lgs. 50/2016, i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" e "Ordine di Acquisto" relativo [o documento equivalente (Ordine di Acquisto)]

per Italferr e eventuali altre Società che non utilizzano il documento Entrata Merci] attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: "operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72".

Il Documento di "Entrata Merci" o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l'articolo 1, comma 916 e 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 cosiddetta Legge di Bilancio 2018).

Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare il Codice Destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) per le seguenti Società (per le quali Ferservizi S.p.A., Società del Gruppo FS, effettua in qualità di mandataria il Service Amministrativo):

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- Trenitalia S.p.A.;
- FS Sistemi Urbani S.r.l.;
- Mercitalia Rail S.p.A.;
- Mercitalia Intermodal S.p.A.;
- Ferservizi S.p.A.;
- FS Technology S.p.A.;
- FS International S.p.A.;
- Mercitalia Logistics S.p.A.;
- Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.;

- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
- Terminali Italia S.r.l.;
- NUGO S.p.A.;
- Fondazione FS Italiane;
- TAV S.r.l.;
- Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.;
- Busitalia SITA Nord S.r.l.;
- Busitalia Campania S.p.A.;
- Busitalia Veneto S.p.A.;
- Busitalia Rail Service S.r.l.;
- ATAF Gestioni S.r.l.;
- SAVIT S.r.l.;
- Ataf&Linea Scarl;
- AMV Scarl;
- ACV Scarl;
- Ishtar Scarl;
- ATC & Partners Scarl;
- TPL Mobilità Scarl;
- Imago S.p.A.

Per le seguenti ulteriori Società emittenti di Ordini/Contratti applicativi:

- utilizzare i seguenti Codici Destinatari: METROPARK - A4707H7; ITALFERR
- MZO2A0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero); GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BBT SE - KRRH6B9;
- utilizzare come modalità di trasmissione telematica l'indirizzo PEC: FERCREDIT fatturefornitori@pec.fercredit.com.

Per le restanti Società del Gruppo FS verrà indicato all'interno dell'Ordine/Contratto applicativo il relativo Codice Destinatario ovvero l'indirizzo PEC nel campo "commenti". Oltre al Codice Destinatario, le fatture elettroniche in formato XML dovranno essere

alimentate nei seguenti ulteriori campi:

1.1.3. valorizzato con "FPR12";

- 2.1.2.2. IdDocumento: valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;
- 2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con "EM"
- 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dalla Stazione Appaltante.

N.B.: nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).

Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 Entrate Merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469. La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:

<TipoDato>EM1</TipoDato> 7005295448

<TipoDato>EM2</TipoDato> 7005295449

<TipoDato>EM3</TipoDato> 7005295450

[.....]

<TipoDato>EM12</TipoDato> 7005295469

In caso di fornitura di beni consegnati con documenti di trasporto, è necessario indicare:

- 2.1.8.1 NumeroDDT valorizzato con il numero del Documento di trasporto;
- 2.1.8.2 DataDDT valorizzato con la Data del Documento di Trasporto.

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [.]

Cod. fiscale e P.IVA: [.]

Tutte le fatture ricevute nel formato sopra rappresentato saranno conservate in conformità alla vigente normativa.

In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:

- indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, il numero dell'Ordine di Acquisto e, ove presenti, gli estremi del Documento di trasporto, CUP e CIG;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.

(Nel caso di fornitore NON obbligato alla fatturazione elettronica)

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" e "Ordine di Acquisto" relativo [o documento equivalente (Ordine di Acquisto) per Italferr e eventuali altre Società che non utilizzano il documento Entrata Merci] attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: "operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72". Il Documento di "Entrata Merci" o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Qualora il fornitore non sia obbligato alla fatturazione elettronica, questi dovrà inviare la fattura in formato analogico, intestata alla Società riportata nell'Ordine Applicativo per le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA: 06359501001;
- RFI S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA Cod. Fisc. e P.IVA: 01008081000;
- Trenitalia S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod.

Fisc. e P.IVA: 05403151003;

- FS Sistemi Urbani S.r.l. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA: 06356181005;

- MERCITALIA Rail S.r.l. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 ROMA, n. Registro Imprese, C.F. e P. IVA: 06473711007;

- Ferservizi S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA: 04207001001;

- FS Technology S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA: 06359501001;

- FS International S.p.A. - Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA: 15531421004;

la fattura dovrà essere inviata attraverso una delle due seguenti alternative modalità:

- Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi: <https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>.

I fornitori dovranno richiedere l'abilitazione all'inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di upload presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica.

- Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all'utilizzo del Portale Fornitori) all'indirizzo: Ferservizi S.p.A., Polo Infrastrutturale, Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.

Per le altre Società del Gruppo FS Italiane di cui all'elenco indicato nel paragrafo relativo a “nel caso di fornitore obbligato alla fatturazione elettronica” la fattura dovrà essere inoltrata, in formato cartaceo, presso la sede sociale, ad eccezione delle società appresso indicate, per le quali oltre all'indirizzo della sede sociale si fornisce l'indirizzo email o PEC per l'invio delle fatture in formato Pdf:

- Fondazione FS Italiane, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 ROMA E-mail: direzione@fondazionefs.it;

- Nugo S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 ROMA PEC: nugo@legalmail.it;

- Treno Alta Velocità – T.A.V. S.r.l., Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 ROMA, PEC: tavsrl@legalmail.it;

- Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A. - Società di Partecipazioni, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 ROMA. PEC: tfb@legalmail.it.

L'Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente da ogni responsabilità conseguente:

bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [.] tenuto presso [.]

ARTICOLO 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (All. 5) con salvezza del Committente e delle altre Società del Gruppo FS da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (**CIG** [•]) attribuito dall'ANAC. L'Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il Committente verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente copia dei subcontratti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dell'Accordo/Ordini applicativi.

ARTICOLO 15

CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo FS possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA - Società del Gruppo FS o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società del Gruppo FS interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Società del Gruppo FS cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. La Cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo della Società emittente.

ARTICOLO 16

PENALI

In parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle "Condizioni Generali", qualora non siano rispettati gli obblighi contrattuali così come riportati nel presente Accordo e nei relativi allegati, saranno applicate le penali come di seguito indicato.

Il Committente applicherà le seguenti penali relative all'Accordo:

- Con riferimento alla ricezione di Ordini emessi da Società non incluse nell'elenco "*Società emittenti Ordini applicativi*" indicato nell'Accordo Quadro ovvero non "autorizzate" in forza di una comunicazione successiva ovvero nel caso di ricezione di Ordini applicativi cartacei che non recano in indirizzo anche il Responsabile del Procedimento:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione indicata nell'articolo relativo a "Emissione ordini applicativi" dell'Accordo Quadro;
 - 5% del valore dell'Ordine applicativo evaso (ovvero "eseguito") senza attendere il riscontro "autorizzatorio" del Responsabile del Procedimento;
 - 3% del valore dell'Ordine applicativo evaso (ovvero "eseguito"), per ogni Ordine applicativo emesso da parte di Società autorizzate con modalità diversa dall'e-requisitioning senza controllare che sul medesimo sia indicata anche a Ferservizi SpA – Area Acquisti di Gruppo tra i destinatari.
- Con riferimento alla comunicazione relativa alla quotazione media del rame € 50,00 (euro cinquanta/00) giorno solare per massimo 8 giorni lavorativi di ritardo nella comunicazione prevista per la "*variante rame*".
 - Con riferimento alla reportistica e comunque alla documentazione necessaria per il monitoraggio delle forniture effettuate, € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo per massimo 8 giorni lavorativi di ritardo nella trasmissione della stessa;
 - € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni dato difforme tra il listino ufficiale del fornitore ed i prezzi caricati su Ariba o sul file excel "*variante rame*"; (Allegato 1 del Capitolato Tecnico) in tal caso verranno tollerate differenze in aumento fino a 0,10 euro;
 - **Ritardo nella tempistica indicata per la produzione della versione definitiva del Catalogo ARIBA:** € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 8 giorni lavorativi; una volta raggiunto tale limite il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Atto.
 - **Ritardo nella tempistica indicata per l'aggiornamento del Catalogo ARIBA:**
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 8 giorni lavorativi.

- Customer care, nel caso di mancata attivazione verrà applicata una penale nella misura di €. 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla tempistica indicata.
- Ritardo nella produzione dei report (ossia Ordini evasi, penali): verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 8 giorni lavorativi.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo. Nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del presente Accordo.

L'ammontare delle penali maturate sarà recuperato anche mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a carico del Committente a causa dei ritardi.

Le Società emittenti applicheranno le seguenti penali relative agli Ordini applicativi:

- **Tempi di consegna dall'Ordine Applicativo**

Con riferimento ai termini di consegna dei prodotti, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico, fatte salve le ipotesi di causa di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, verrà applicata una penale pari al 1% (unopercento) dell'importo totale di ciascun Ordine applicativo, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere applicate penali d'importo superiore al 20% (ventipercento) del valore del Ordine applicativo. Raggiunto detto limite la Società emittente si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine.

- **Servizio resi:**

- per sostituzione items danneggiati: una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di esso rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato Tecnico;

- per sostituzione di items erroneamente Ordinati: una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di esso rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato Tecnico;

- **Assistenza post vendita:**

- servizio di riparazione prodotti fuori garanzia – consegna prodotto riparato: una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di esso rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato Tecnico.

- Customer care: in caso di mancata operatività verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di mancata operatività.

Resta ferma la facoltà per il Committente in caso di ritardo protrattosi per oltre 24 giorni lavorativi, in caso di segnalazione da parte della Società emittente, di risolvere l'Accordo. Le penali saranno trattenute dal primo pagamento utile a qualsiasi titolo nei riguardi dell'Appaltatore da parte della medesima Unità Ordinante ovvero in ultima istanza dalla cauzione definitiva.

Al raggiungimento dell'importo delle penali pari al 20% del valore del singolo Ordine applicativo la Società emittente si riserva di procedere alla risoluzione dell'Ordine stesso. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo. Nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del presente Accordo.

L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto del Committente e delle Società emittenti al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 17

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € [...] pari al 2,5 % dell'importo del presente Accordo Quadro al netto delle opzioni in esso previste mediante fideiussione n. [•] emessa da [•] (**All. 6**).

[in alternativa - mediante bonifico bancario alla Stazione Appaltante. L'importo depositato a titolo di cauzione non produrrà interessi.]

[in alternativa a quanto sopra, in caso di sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle more della costituzione della suddetta garanzia - urgenza della prestazione - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore si impegna a costituire entro 30/60 giorni dal perfezionamento dell'Accordo, con le forme richieste, la garanzia definitiva di importo pari a € [.] non ulteriormente riducibile.]

I pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione della suddetta garanzia. Una volta prodotta, la garanzia sarà assoggettata alla disciplina di cui al presente articolo.

La presente garanzia sarà svincolata dal Committente successivamente all'accettazione dell'ultima prestazione resa e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire, su richiesta del Committente, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il garante originario con altro soggetto di gradimento, pena la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo, ai sensi del successivo art. 18, a sostituire la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Accordo con tante cauzioni quante saranno le Società destinatarie dei servizi/forniture.

Il Committente e/o le Società del Gruppo FS hanno diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l'Appaltatore, possa opporre eccezioni – in tutto o in parte della garanzia suddetta, onde rivalersi di ogni danno che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti del Committente e/o delle Società del Gruppo FS, dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per

recuperare i maggiori costi del servizio, fatto eseguire da terzi, nell'ipotesi di risoluzione dell'Accordo e/o dell'Ordine Applicativo, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente l'importo garantito.

Il Committente e/o le Società del Gruppo FS potranno altresì avvalersi della garanzia definitiva anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarassero – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell'Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia suddetta qualora il Committente e/o le Società del Gruppo FS se ne siano avvalsi – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato reintegro della garanzia definitiva, il Committente e/o la Società del Gruppo FS potranno trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

Nel caso di esercizio dell'opzione di importo o contestualmente delle opzioni di importo e durata di cui al precedente art. 4, l'Appaltatore sarà tenuto ad estendere a garanzia definitiva allegata al presente Accordo al fine di ricomprendere oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù del presente Accordo, anche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest'ultimo e degli Ordini Applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente art. 4, l'Appaltatore potrà produrre una nuova garanzia definitiva.

ARTICOLO 18

RECESSO

Il Committente - ovvero la Società cessionaria, qualora venga esercitata la facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi del successivo art. 19, in caso di cessione totale, o le Società cessionarie, in caso di cessione pro-quota - è in facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R./PEC; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali le prestazioni eseguite.

È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo dandone preavviso all'altra, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte (ex d.lgs. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo FS.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Accordo, fermo restando i casi in cui la risoluzione sia prevista dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 o dalla disciplina vigente o dalle Condizioni Generali, potrà essere risolto di diritto dal Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- o affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione del Committente ovvero cessione del presente Accordo;

- sospensione o rallentamento nell'esecuzione dell'Accordo da parte dell'Appaltatore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS;
- intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Dlgs 159/2011;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi o delle società del Gruppo FS, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
- nell'ipotesi di cui all'art. 61, delle "Condizioni Generali";
- qualora sia aperta una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni degli articoli "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", "Obblighi dell'Appaltatore", "Cauzione", "Trasparenza prezzi", "Cessione del Contratto e subappalto", "Tutela della riservatezza", "Contratti di lavoro previdenza e assicurazioni" "Auditing";
- violazione della previsione di cui all'articolo Cauzione in caso di mancata sostituzione, nel termine di 60 gg. dalla richiesta del Committente, il garante originario con altro soggetto di gradimento;
- mancato possesso o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della stipula dei Contratti pubblici;
- nelle ipotesi espressamente previste nell'articolo "Penali";
- risoluzione di n. 3 Ordini applicativi (anche non consecutivi).

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi del successivo art. 23, la facoltà di risoluzione dell'Accordo potrà essere esercitata dalla Società cessionaria, in caso di cessione totale, o, in caso di cessione pro-quota, singolarmente da ciascuna delle Società cessionarie.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC e comporta l'eventuale incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Resta inteso che la risoluzione non esonera l'Appaltatore dal portare a compimento le prestazioni relative agli Ordini applicativi in essere alla data in cui è dichiarata, salvo diverso avviso della Società emittente.

L'Unità Ordinante avrà, altresì, la facoltà di risolvere gli Ordini applicativi nei seguenti casi:

- o nelle ipotesi espressamente previste nell'articolo "Penali";
- o qualora l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni degli articoli "Obblighi dell'Appaltatore", "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", "Cessione del Contratto e subappalto", "Contratti di lavoro previdenza e assicurazioni", "Tutela della riservatezza", "Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS", "Proprietà intellettuale e garanzia dell'Appaltatore", "Trasparenza dei prezzi";
- o più in genere nell'ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Unità Ordinante a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC e comporta l'eventuale incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Accordo dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell'attività affidata. A tal fine l'Appaltatore espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico di cui al successivo art. 29 e di informare il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

L'Accordo si considererà quindi, automaticamente risolto, con riferimento al D.Lgs. 231/2001, in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori

dell'Appaltatore, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Appaltatore dà atto di aver visionato il Modello Organizzativo del Committente e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

L'Accordo si considererà, altresì, automaticamente risolto, con riferimento alla legge n. 136/2010, in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 20

AUDITING

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Atto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da questo incaricato.

A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente e/o delle Società emittenti, si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub commesse aperte o da aprire a carico dell'Accordo con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 21

TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in lui assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo o i singoli Ordini applicativi.

[L'Appaltatore ha dichiarato che non intende avvalersi del Subappalto.]

oppure

[L'Appaltatore ha presentato, contestualmente all'Offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- [.],

- [.],

Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall'Appaltatore potrà essere affidata in subappalto. Nel contratto di subappalto dovrà essere espressamente previsto che il subappaltatore è tenuto al rispetto ed alla completa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzione della manodopera e di contribuzione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.

In caso di violazione della presente disposizione la Società emittente procederà ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali.]

L'attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito) non è da intendersi subappalto.

L'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle regole per l'accesso ai locali del Gruppo

FS.

Nel caso di ricorso a subcontratti, si applica l'art. 15.5 delle Condizioni Generali. Nel caso di ricorso a subcontratti, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; l'Appaltatore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Accordo. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Il Committente si riserva, fin da ora, la facoltà di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo in favore di una, alcune o tutte delle Società del Gruppo FS.

A tal fine l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente acconsente alla cessione suddetta.

Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore ceduto, della notifica di cessione.

ARTICOLO 23

CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI

Nella qualità di datore di lavoro, l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell'appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di

Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 24

DURC E MANLEVE

[In caso di Impresa Singola: L'Appaltatore si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell'Accordo, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 15, comma 10 e 11, art. 56, comma 3, art. 61 delle Condizioni Generali.

La regolarità contributiva è accertata tramite DURC.

Nel caso in cui risulti irregolare il DURC dell'Appaltatore, la Società emittente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l'emissione di nuovi Ordini applicativi e, di norma, non procederanno né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione dell'Accordo.

In relazione all'irregolarità del DURC, la Società emittente attiverà presso gli Enti preposti l'intervento sostitutivo.

La Società emittente effettuerà l'intervento sostitutivo sulla base e nei limiti dell'importo netto dell'intero debito scaduto relativo alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo liquidabile all'Appaltatore.

La Società emittente si riserva di indicare, nell'apposita comunicazione preventiva all'Ente, oltre all'ammontare complessivo del proprio debito "scaduto" liquidabile nei confronti dell'Appaltatore in relazione all'Accordo, anche il dettaglio del predetto debito complessivo riferito ai corrispettivi dei singoli Ordini applicativi.

Quanto sopra non darà diritto all'Appaltatore di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.]

[In alternativa]

[in caso di RTI: L'Appaltatore si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell'Accordo, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 15, comma 10 e 11, art. 56, comma 3 art. 61 delle Condizioni Generali.

La regolarità contributiva è accertata tramite DURC.

Nel caso in cui risulti irregolare il DURC di una qualsiasi delle componenti del RTI Appaltatore, la Società emittente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l'emissione di nuovi Ordini applicativi e, di norma, non procederanno né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione dell'Accordo, ivi compresi quelli in cui la componente del RTI risultata irregolare non sia direttamente impegnata nell'esecuzione.

In relazione all'irregolarità del DURC dell'impresa del RTI, la Società emittente attiverà presso gli Enti preposti l'intervento sostitutivo.

La Società emittente effettuerà l'intervento sostitutivo sulla base e nei limiti dell'importo netto dell'intero debito scaduto relativo alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo liquidabile alle imprese facenti parti del RTI Appaltatore.

La Società emittente si riserva di indicare, nell'apposita comunicazione preventiva all'Ente, se l'impresa con DURC irregolare sia stata impegnata o meno nell'esecuzione di Ordini applicativi, specificando, in caso positivo, oltre all'ammontare complessivo del proprio debito "scaduto" liquidabile nei confronti dell'Appaltatore in relazione all'Accordo, anche il dettaglio del predetto debito complessivo riferito ai corrispettivi dei singoli Ordini applicativi, nonché l'ammontare dei predetti corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite direttamente dall'impresa irregolare.

In tal caso, qualora l'Ente Previdenziale, nel comunicare l'irregolarità del DURC della componente del RTI o nel fornire successivamente l'importo aggiornato dell'inadempienza contributiva, non fornisca l'indicazione dell'esatto ammontare del debito riferibile alla commessa oggetto dell'Accordo ovvero comunicasse un importo palesemente non coerente con le prestazioni oggetto degli Ordini applicativi in cui è impiegata l'impresa irregolare e/o con la quota parte delle prestazioni direttamente eseguite dall'impresa medesima, la Società emittente si riserva di valutare se, a fini cautelativi, trattenere comunque dai pagamenti - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l'importo corrispondente all'intero debito scaduto liquidabile alle componenti del RTI in relazione alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo oppure se trattenere un ammontare determinato, a discrezione della Società emittente, in misura proporzionale alla quota parte del corrispettivo dovuto al RTI relativamente agli Ordini applicativi in cui è impiegata l'impresa irregolare o, limitatamente, alle prestazioni direttamente

eseguite dall'impresa stessa nei medesimi Ordini.

Quanto sopra non darà diritto all'Appaltatore di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.]

L'Appaltatore si assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, a persone o cose di proprietà della Società emittente e/o di altre Società del Gruppo FS e/o di terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili e si impegna a tenere manlevati e indenni la Società emittente e/o le altre Società del Gruppo FS da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata al riguardo dai terzi in genere.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - la Società emittente e/o le altre Società del Gruppo FS da ogni eventuale onere, richiesta o pretesa, anche derivante da sentenze, avanzata da soggetti terzi nei confronti della Società emittente o di altra Società del Gruppo FS a qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto contrattuale derivante dal presente Accordo, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richieste avanzate da dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti, sub affidatari, fornitori dell'Appaltatore, nonché Pubbliche Amministrazioni, Istituti ed Enti Pubblici e soggetti terzi in genere, in ragione di qualsiasi forma di responsabilità anche solidale che dovesse risultare riferibile alla Società emittente o altra Società del Gruppo FS anche in virtù di normativa sopravvenuta alla stipula del presente Atto.

Fermo restando quanto sopra pattuito, resta inteso che la Società emittente sarà legittimata a sospendere le procedure di pagamento finalizzate alla liquidazione dei compensi dovuti all'Appaltatore ed, in subordine, eventualmente ad escutere in tutto o in parte, anche solo in via cautelativa, la cauzione prestata in tutti i casi in cui la Società emittente stessa intenderà tutelare la propria posizione a fronte di iniziative poste in essere nei suoi confronti, anche solo in sede stragiudiziale, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di qualunque natura, che affermino di avere diritto a rivalersi nei confronti degli stessi per

richieste di natura economica vantate a qualsiasi titolo nei confronti dell'Appaltatore.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare, al Committente, alla Società emittente o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'Accordo, imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore medesimo o degli addetti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, esonerando il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità conseguente.

L'Appaltatore inoltre esonera espressamente il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità in ordine a pretese e/o richieste degli addetti utilizzati avanzate in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 26

DIRITTO DI RIVALSA

Nell'ipotesi in cui, per fatto e colpa dell'Appaltatore, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e/o altra Società del Gruppo FS fossero tenuti al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo a favore di soggetti diversi dall'Appaltatore, avranno diritto a rivalersi direttamente sull'Appaltatore dietro esibizione delle relative fatture quietanzate anche incamerando a titolo compensativo parte della cauzione definitiva.

ARTICOLO 27

RESPONSABILE DELL'ACCORDO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha nominato e comunicato le generalità del Responsabile dell'Accordo dell'Appaltatore, deputato al coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali, nella persona di [•], Tel. [•] e-mail [•].

L'Appaltatore garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza di detto Responsabile, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Il Responsabile dell'Accordo dell'Appaltatore ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.

Il Responsabile dell'Accordo dell'Appaltatore si interfacerà direttamente con il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 28

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE ESECUTIVA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Accordo ex art. 31, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, deputato alla gestione ed al controllo sull'esatta esecuzione del presente Accordo, è individuato nel Responsabile *pro tempore* della UO Gestione Contratti di Ferservizi SpA.

Il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni.

Al Responsabile del Procedimento spetterà il compito di indirizzare e monitorare l'operato delle singole Società emittenti.

Al Responsabile del Procedimento spetterà infine il compito di determinare i nuovi prezzi relativi a variazioni delle prestazioni contrattualizzate.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo Quadro ai sensi del precedente art. 19, le attività di gestione e controllo attribuite al Responsabile del Procedimento di cui al punto b. faranno capo alla Società cessionaria, in caso di cessione totale, o, in caso di cessione pro-quota, singolarmente a ciascuna delle Società cessionarie.

ARTICOLO 29

CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di ben conoscere i principi e le prescrizioni, contenute nel Codice Etico, adottato dal Gruppo FS, visionabile sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Governance - Codice etico", e di attenersi pedissequamente, nei rapporti con il Gruppo FS, a quanto ivi contenuto da intendersi, in ogni caso, integralmente riportato e trascritto per *relationem* nel corpo del presente Accordo.

ARTICOLO 30

DOMICILIO DELLE PARTI

Il Committente elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi ed a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04207001001.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio è in [•].

Dichiara altresì che ove tale domicilio per qualunque motivo venisse a decadere, esso agli effetti del presente Accordo si intenderà trasferito presso [•].

ARTICOLO 31

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Appaltatore s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle Società del Gruppo FS, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza dell'incarico in oggetto.

L'obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Accordo fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle Società del Gruppo FS dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che allo stesso dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

ARTICOLO 32

DIVIETO DI UTILIZZO DI MARCHI E/O ALTRI SEGNI DISTINTIVI DI FERSERVIZI/GRUPPO FS

Il presente rapporto contrattuale non autorizza in nessun modo l'Appaltatore, o altro soggetto da questi incaricato, ad utilizzare alcun segno distintivo della società Ferservizi SpA o di altra Società del Gruppo FS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente, l'uso dei marchi, loghi, *domain name*, segni grafici di proprietà di Ferservizi SpA e delle società del Gruppo FS e l'utilizzo di qualsivoglia altro segno grafico che possa ingenerare confusione tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte da Ferservizi SpA e dalle altre Società del Gruppo FS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni che possano derivare dall'inosservanza e/o dalla violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono.

In caso di inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 33

PROPRIETA' INTELLETTUALE E GARANZIA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore trasferisce integralmente alla Società emittente a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati prodotti in esecuzione delle prestazioni affidate e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Accordo.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l'Appaltatore riconosce incondizionatamente alla Società emittente ogni diritto di

utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle "Condizioni Generali di Contratto" richiamate al precedente art. 3, l'Appaltatore dichiara sin da ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo in qualsiasi forma presentato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona comunque denominati.

Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente e/o la Società emittente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 34

FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente Accordo e degli Ordini applicativi saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

ARTICOLO 35

SPESE DI ACCORDO QUADRO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A

CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del presente Accordo Quadro, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Ferservizi S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.ferservizi.it e nel Portale Acquisti accessibile all'indirizzo www.acquisitionlineferservizi.it e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 37

ALLEGATI ALL'ACCORDO

Il presente Atto consta di n. [•] pagine, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile;
2. Elenco Società emittenti Ordini applicativi;
3. Capitolato Tecnico;
4. Offerta Economica;
5. Dichiarazione ex L. n. 136/2010;
6. Cauzione definitiva;
7. CO n. 201/AD del 2 marzo 2017 “Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente di Ferservizi S.p.A.”;
8. DdG n. 258/DCSPS del 7 dicembre 2018 “Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA”;
9. Questionario di autovalutazione di sostenibilità;
10. Modulo Ordini *off-line*;
11. [*eventuale*: Chiarimenti].

Letto, confermato e sottoscritto.

per **Ferservizi SpA**

per l'**Appaltatore**

**FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO/DI FERRAMENTA
COMPRESIVA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLE
SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza piena e di approvare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli.

DELL'ACCORDO QUADRO

- Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo;
- Articolo 3 - Condizioni normative;
- Articolo 4 - Durata, importo dell'Accordo e Opzioni;
- Articolo 5 - Emissione Ordini applicativi;
- Articolo 6 - Catalogo elettronico e pricing Ariba Network;
- Articolo 7 - Condizioni tecniche di fornitura e controlli di conformità;
- Articolo 8 - Modalità e termini di consegna;
- Articolo 9 - Garanzia;
- Articolo 10 - Aggiornamento tecnologico;
- Articolo 11 - Prezzi;
- Articolo 12 - Obblighi particolari dell'Appaltatore;
- Articolo 13 - Fatturazione e modalità di pagamento;
- Articolo 16 - Penali;
- Articolo 17 - Cauzione;
- Articolo 18 - Recesso;
- Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 20 - Auditing;
- Articolo 21 - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 22 - Cessione del contratto e subappalto;
- Articolo 23 - Contratti di lavoro, previdenza e assicurazioni;

- Articolo 24 - DURC e manleve;
- Articolo 25 - Responsabilità dell'Appaltatore;
- Articolo 26 - Diritto di rivalsa;
- Articolo 29 - Codice etico;
- Articolo 31 - Tutela della riservatezza;
- Articolo 32 - Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS;
- Articolo 33 - Proprietà intellettuale e garanzia dell'Appaltatore;
- Articolo 34 - Foro competente;
- Articolo 35 - Spese di Accordo Quadro, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore.

DELLE “CONDIZIONI GENERALI”

- Articolo 6 - Impegno di riservatezza;
- Articolo 8 - Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione;
- Articolo 10 - Garanzie;
- Articolo 12 - Prezzi contrattuali;
- Articolo 14 - Modifiche del contratto;
- Articolo 15 - Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- Articolo 19 - Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni;
- Articolo 20 - Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente;
- Articolo 24 - Modelli – stampi – maschere;
- Articolo 26 - Custodia dei beni di proprietà del Committente;
- Articolo 29 - Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche;

- Articolo 30 - Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente;
- Articolo 38 - Collaudo eseguito dal Committente;
- Articolo 42 - Deposito fiduciario;
- Articolo 43 - Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del contratto e proroghe;
- Articolo 44 - Illegittima durata delle sospensioni;
- Articolo 50 - Garanzia e sua durata;
- Articolo 51 - Materiali difettosi;
- Articolo 54 - Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- Articolo 55 - Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento;
- Articolo 59 - Recupero di crediti - Compensazione;
- Articolo 60 - Sospensione pagamenti;
- Articolo 63 - Recesso dal contratto;
- Articolo 64 - Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Appaltatore

Elenco Società emittenti Ordini applicativi

L'Affidatario dovrà prevedere la gestione degli Ordini Applicativi emessi da parte delle sotto elencate Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

<p>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 06359501001</p>
<p>Fondazione FS Italiane</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 97741190587 e 12518491001</p>
<p>Trenitalia S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 05403151003</p>
<p>Italferr S.p.A.</p> <p>Sede legale: Via V.G. Galati, 71 – 00155 ROMA</p> <p>Cod. Fisc.: 06770620588 - P.IVA: 01612901007</p>
<p>RFI S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 01008081000</p>
<p>Ferservizi S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 04207001001</p>
<p>FS Sistemi Urbani S.r.l.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 06356181005</p>
<p>Terminali Italia S.r.l.</p>

<p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA : 06204310962</p>
<p>Metropark S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 04942261001</p>
<p>Fercredit Servizi Finanziari S.p.A.</p> <p>Sede legale: Via Nomentana, 4 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 04419411006</p>
<p>Brenner Basistunnel - BBT SE</p> <p>Galleria di Base del Brennero</p> <p>Sede legale: Piazza Stazione, 1 – 39100 BOLZANO</p> <p>P.IVA: (IT) 02431150214</p>
<p>Centostazioni S.p.A.</p> <p>Sede legale: Via Bartolomeo Eustachio, 8 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 06473791009</p>
<p>Mercitalia Logistics S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>P.IVA: 03611161005</p>
<p>Trenord S.r.l.</p> <p>Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna, 14 – 20123 MILANO</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA.: 06705490966</p>
<p>Busitalia - SITA Nord S.r.l.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 06473721006</p>
<p>Busitalia – VENETO S.p.A.</p> <p>Sede legale: Via del Pescarotto, 25/27 - 35131 Padova</p> <p>Cod. Fisc. e P.IVA: 04874020284</p>

<p>Busitalia Campania S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza Matteo Luciani, 33 – 84121 Salerno</p> <p>P.IVA: 06667530486</p>
<p>ATAF Gestioni S.r.L.</p> <p>Sede legale: Viale dei Mille, 115 – 50129 Firenze</p> <p>Codice Fiscale: 06109950482</p>
<p>Italcertifer SpA</p> <p>Sede legale: Largo F.lli Alinari, 4 - 50123 Firenze</p> <p>Codice Fiscale: 05127870482</p>
<p>Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.</p> <p>Sede legale: Via Scarsellini, 119, scala A 17° piano - 16149 Genova (GE)</p> <p>Codice Fiscale: 00806630323 e P. IVA: 03803450109</p>
<p>MERCITALIA Rail Srl</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma</p> <p>n. Registro Imprese, C.F. e P. IVA: 06473711007</p>
<p>FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI Srl</p> <p>Sede legale: Via Amendola 106/D - 70126 Bari</p> <p>C.F. e P. IVA: 05541630728</p> <p>n. Registro Imprese: 424106</p>
<p>Cremonesi Workshop S.r.l. (in forma abbreviate CREW SRL)</p> <p>Sede legale: Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia</p> <p>C.F. e P.IVA 02940160175</p>
<p>FSTECHNOLOGY S.p.A.</p> <p>Sede legale: Piazza della Croce Rossa n. 1, Roma</p> <p>n. Registro Imprese, C.F. e P.IVA: 15032391003</p>
<p>Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.</p> <p>Sede legale: Strada Santa Lucia 4 – 06125 Perugia</p> <p>C.F. e P. IVA: 03331820542</p>

S.A.V.I.T. S.r.l.

Sede legale: Via Bruno Capponi 102 – 05100 Terni

C.F. e P. IVA: 01223370550

Infrarail Firenze S.r.l.

Sede legale: via Francesco Redi n. 2 – 50144 Firenze

C.F. e P.IVA: 06956550484

Trenitalia TPER Scarl

Sede legale: Via del Lazzaretto n. 16 – 40131 Bologna

C.F. e P.IVA:03553671201

Tale elenco potrà essere ampliato e rimodulato con l'inserimento di altre Società appartenenti (in tutto o in parte) al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, previa comunicazione.

**CAPITOLATO TECNICO**

**eGPA 1/2022/SNC - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA E
DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO COMPRESIVA DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE**

INDICE

1.	AMBITO.....	2
2.	REQUISITI DI CONFORMITÀ.....	2
3.	DETTAGLIO LOTTI.....	2
4.	SERVIZIO DI CONSEGNA.....	3
5.	ORDINE MINIMO E SPESE DI SPEDIZIONE.....	3
6.	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE VENDITE.....	3
7.	BRAND CAVI ELETTRICI: DETERMINAZIONE VARIANTE RAME.....	4
8.	SERVIZIO DI GESTIONE RESI.....	5
9.	ASSISTENZA POST VENDITA.....	6
10.	CUSTOMER CARE.....	6
11.	IMBALLO E TRASPORTO.....	7
12.	RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITA'.....	8



1. Ambito

Il presente Capitolato Tecnico ha ad oggetto la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario, comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sulla base dei listini ufficiali per l'Italia dei diversi brand indicati in gara.

Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intende:

- per *fornitura di materiale elettrico*: cavi, nastri isolanti e autoadesivi, connettori, capicorda, morsetti, raccordi, alimentatori, batterie, accumulatori, caricabatterie, trasformatori, sensori, prese, linee di prolunga, tubi termorestringenti e autorestringenti, guaine isolanti, lampade, corpi illuminati, detergenti e disossidanti per contatti elettrici, strumenti di misura ecc.
- per *fornitura di ferramenta*: utensili a mano, utensili elettrici ed accessori, strumenti di misura, rubinetteria, pompe, tubi per alta pressione, raccordi, minuteria e consumabili.
- per la *fornitura di prodotti per il settore ferroviario*: ricambistica per rotabili ferroviari, sistemi di siglatura industriale.

2. Requisiti di conformità

Tutti i prodotti dovranno presentare i seguenti requisiti di conformità:

1. nuovi di fabbrica;
2. esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo, in caso di difetti l'Appaltatore si obbliga ad assicurare la garanzia prevista dal produttore;
3. alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
4. corredati dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza;
5. possesso, qualora previsto dalla normativa di riferimento, di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea (Marcatura CE) e conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e alimentate direttamente con tensione erogata attualmente in Italia;
6. conformità alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D. Lgs. n. 151/2005 al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose;
7. conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego degli utensili a motore ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

3. Dettaglio Lotti

Ciascun lotto avrà ad oggetto la fornitura degli items presenti nei listini vigenti per l'Italia per i singoli cataloghi/brand di riferimento, ivi inclusi i prodotti per il settore ferroviario se esistenti:

Lotto N°	Catalogo/Brand
LOTTO 1	BERNER



LOTTO 2	HOFFMANN – GARANT - HOLEX
LOTTO 3	CHAUVIN ARNOUX
LOTTO 4	SPINA
LOTTO 5	CEMBRE
LOTTO 6	EMERSON
LOTTO 7	SIEMENS
LOTTO 8	HT INSTRUMENTS

4. Servizio di Consegna

Tutti i prodotti del presente Capitolato Tecnico potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, su tutto il territorio nazionale, presso i luoghi/siti di volta in volta indicati (officine, uffici, locali di stazione, aree di cantiere, ecc.) e dovranno essere consegnati, franco destino, a cura e rischio dell'Appaltatore:

- per quanto attiene ai materiali elettrici e di ferramenta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo;
- per quanto attiene ai prodotti per il settore ferroviario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine applicativo.

5. Ordine Minimo e Spese di Spedizione

Gli Ordini applicativi emessi dalle Società emittenti si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Gli Ordini applicativi potranno essere emessi per un importo complessivo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) esclusa IVA.

Nel caso di Ordini applicativi di importo inferiore, verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese di spedizione, l'importo di € 5,00 (euro cinque/00).

6. Servizio di monitoraggio delle vendite

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il monitoraggio delle vendite mediante report mensili. Il report dovrà essere inviato, al gestore del presente Accordo con cadenza mensile (**da produrre entro il 5° giorno successivo al mese di riferimento** a mezzo email all'indirizzo gestionecontratti@ferservizi.it), a decorrere dalla data di emissione del primo Ordine Applicativo. La reportistica dovrà essere inviata mediante formato elettronico (formato Windows Excel) con le seguenti informazioni minime:

- Data Ordinativo;
- Numero dell'Ordinativo posto dalla struttura ordinante;



- Soggetto ordinante (Società e CdC);
- Codice articolo (così come inserito nel catalogo elettronico);
- Descrizione breve dell'articolo;
- Prezzo unitario;
- Prezzo Listino;
- Ribasso/Sconto percentuale applicato;
- Quantità in ordine;
- Unità di misura e di confezionamento;
- N° di documento di trasporto (DdT);
- Data di consegna effettiva;
- Data e N° fattura;
- Penali (tipologia e importi).

7. Brand Cavi elettrici: determinazione variante rame

Nel caso dei listini per i cavi in rame il cui prezzo finale sia soggetto a variazione in ragione dell'oscillazione della quotazione del rame sui mercati internazionali dei metalli, si da atto che il listino del Brand offerto in sede di gara comprende una c.d. “*base rame*” pari ad € [150,00] per [100 kg] e che separatamente verrà determinata la *variante rame mensile* (rif. All.1 al Capitolato Tecnico).

Al fine di assicurare la piena trasparenza dei prezzi finali di vendita, l'Appaltatore si obbliga a compilare e a caricare in bozza il proprio catalogo elettronico aggiornato su Ariba con una cadenza mensile (entro il 5°giorno successivo al mese di riferimento) e a trasmettere il file excel per calcolo variante rame (rif. All. 1 del Capitolato Tecnico) alla U.O. Gestione Contratti, con le informazioni di seguito elencate:

- **Prezzo medio Rame mese precedente:** inteso quale valore medio del prezzo del rame nel mese precedente la data di emissione degli ordini applicativi. Si assume, come riferimento, la quotazione del rame presso il London Metal Exchange – rif. “Monthly Average” dell'indice LME Copper - colonna Euro Equivalent Cash Seller's, riga Average.

Nello specifico si farà riferimento al seguente link

- **Codice prodotto;**



- **Descrizione prodotto;**
- **Prezzo unitario di listino** (con base rame fissa pari a 150€/100Kg, espresso in €/km);
- **Sconto offerto in gara**, espresso in percentuale;
- **Prezzo unitario di listino scontato**, espresso in €/km;
- **Peso di rame espresso** in kg/km.

Il prezzo aggiornato (supplemento rame incluso) verrà calcolato, per ogni cavo, con la seguente formula:

$$\text{Prezzo aggiornato €/km} = (\text{Prezzo Listino scontato item €/km}) + [\text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$

Dove:

Prezzo Listino scontato item = Prezzo di listino del cavo X con base rame fissa di 150 euro/100 Kg;

Peso rame = Peso rame, indicato sul listino, del cavo X espresso in Kg/Km

LME mp = Valore rame riferito alla quotazione della borsa di Londra - London Metal Exchange (LME) del mese precedente espresso in euro/100 Kg;

150 = equivale al prezzo base del rame in Euro per 100 Kg.

In caso di mancata pubblicazione delle quotazioni mensili sul sito del LME, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento, la rideterminazione dei prezzi sarà calcolata sulla base della quotazione media del rame nel mese precedente agli ordini applicativi.

Il corrispettivo dei singoli Ordini applicativi verrà individuato moltiplicando il numero/quantità dei prodotti per il corrispondente prezzo unitario.

Detti compensi s'intendono onnicomprensivi e compensativi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'affidamento, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso.

8. Servizio di Gestione resi

Il servizio di gestione resi sarà gestito in base alle modalità di seguito riportate:

- eventuali prodotti consegnati danneggiati al cliente dovranno essere sostituiti gratuitamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte dell'utilizzatore;
- eventuali prodotti per il settore ferroviario consegnati danneggiati al cliente dovranno essere sostituiti gratuitamente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte dell'utilizzatore.



- eventuali prodotti erroneamente ordinati da parte del Committente: entro il 5° (quinto) giorno dalla data di consegna della merce il Richiedente dovrà fare la segnalazione mediante il servizio di Customer care dell'Appaltatore. Il servizio di ritiro e consegna sarà a carico del Committente. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di consegnare il nuovo prodotto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della segnalazione del richiedente.

9. Assistenza post vendita

L'Appaltatore s'impegna a garantire i seguenti servizi di assistenza post vendita, in quanto inerenti l'oggetto della fornitura:

- servizio di riparazione prodotti fuori garanzia. Entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla segnalazione avvenuta mediante il Customer care, si dovrà procedere al ritiro del prodotto guasto. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ritiro l'impresa dovrà inoltrare il preventivo di spesa. Qualora il preventivo venisse accettato, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di accettazione del medesimo, il prodotto riparato dovrà essere riconsegnato. Qualora il preventivo non venisse accettato, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione, il prodotto dovrà essere consegnato nelle medesime condizioni con cui è stato ritirato.
- servizio di ritiro delle batterie / accumulatori esausti:
I rifiuti ritirati possono essere avviati al trattamento/smaltimento rifiuti purchè l'Appaltatore e/o i soggetti terzi coinvolti nel processo, siano muniti dei necessari requisiti di legge.
- servizio di consulenza sull'asportazione truciolo, ovvero assistenza mediante informazioni e parametri di taglio consentendo all'utilizzatore di selezionare l'inserito più adatto. Il servizio dovrà essere reso disponibile mediante Customer care o numero dedicato.
- servizio di riaffilatura degli utensili da taglio per la restituzione della geometria originaria per garantire la massima durata e prestazione e servizio di ricopertura dell'utensile. Tale servizio dovrà essere richiesto attraverso il Customer care ed entro 20 (venti) giorni solari l'Appaltatore dovrà consegnare l'utensile riaffilato e/o ricoperto. Il servizio di riaffilatura e/o ricopertura utensile sarà a carico del Committente.

10. Customer care

Per servizio di Customer Care s'intende un centro unificato con funzioni di ricezione e gestione delle chiamate telefoniche relative a richieste di informazioni e in particolare:

- informazioni sui prodotti;



- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi offerti in gara;
- richieste di consulenza su prodotti a catalogo, relative applicazioni ed altre informazioni;
- inoltrare le richieste per il servizio di riaffilatura/ricopertura dell'utensile;
- inoltrare le richieste per il servizio di riparazione prodotti fuori garanzia;
- inoltrare le richieste per il servizio di dismissione degli utensili elettrici;
- inoltrare le richieste per il servizio di ritiro e smaltimento batterie/accumulatori esausti;
- inoltrare i reclami.

Il servizio, esclusivamente in italiano, dovrà essere disponibile, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 per tutti i giorni dell'anno dal Lunedì al Venerdì (esclusi Sabato, Domenica e festivi).

Nell'orario non coperto dal servizio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio stesso.

I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dell'Appaltatore per l'accesso al servizio di Customer Care dovranno essere:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

Il servizio dovrà essere garantito mediante Chiamata AC (AC - Addebito al Chiamato, numerazione di tipo 800 xxx xxx ovvero "Numero verde" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° Agosto 2003, n. 177) inclusi radiomobili: chiamata/invio fax a carico del destinatario, con chiamate/invio fax da radiomobili consentite. Tale modalità prevede che l'utente, che chiami telefonicamente o invii un fax al Customer Care, non sostenga alcun costo per la chiamata. Il servizio dovrà essere abilitato anche per la ricezione delle chiamate originate da radiomobile.

Il servizio di Customer Care dovrà essere attivato e reso operativo entro 14 (quattordici) giorni lavorativi consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

11. Imballo e Trasporto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di imballo, di trasporto e consegna dei prodotti forniti.



Rientrano tra gli oneri a carico dell'Appaltatore tutti i servizi e le attività connesse alla consegna quali a titolo esemplificativo: trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", verifica della funzionalità, servizio di custodia, imballaggio (comprensivo di asporto, ritiro imballi e materiali di risulta), etc.

Il fornitore è tenuto a ritirare gli imballaggi e a gestirne correttamente lo smaltimento secondo la normativa applicabile.

12. Rendicontazione sostenibilità

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è impegnato nel miglioramento delle proprie performance economiche, ambientali e sociali e risulta essere consapevole che tale miglioramento passi anche dal coinvolgimento dei fornitori di beni e/o servizi delle Società del Gruppo FS Italiane, e a tal proposito viene richiesto alla nostra Società di approfondire, attraverso un questionario, gli impatti della propria catena di fornitura.

In occasione della raccolta dati annuale per il Rapporto di sostenibilità del Gruppo FS, l'Appaltatore potrà essere chiamato, a discrezione di ogni Società del Gruppo FS Italiane emittente l'ordine applicativo, a compilare un questionario di autovalutazione trasmettibile telematicamente tramite il link che verrà fornito da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nei tempi utili per il rispetto delle scadenze richieste, sul tema della sostenibilità, il cui unico scopo è quello di rilevare gli impatti che la Società concessionaria avrà sulla catena di fornitura.

FILE EXCEL PER CALCOLO VARIANTE RAME

IN GIALLO I CAMPI CHE L'AGGIUDICATARIO DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$

ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
45 yyy	CAVO xxxxx	€ 297,00	30%	€ 207,90	97,00	€ 164,90	€ 372,80
46 yyy	CAVO xxxxx	€ 355,00	30%	€ 248,50	10,00	€ 17,00	€ 265,50
47 yyy	CAVO xxxxx	€ 399,00	30%	€ 279,30	399,00	€ 678,30	€ 957,60
48 yyy	CAVO xxxxx	€ 323,00	30%	€ 226,10	323,00	€ 549,10	€ 775,20
49 yyy	CAVO xxxxx	€ 582,00	30%	€ 407,40	582,00	€ 989,40	€ 1.396,80
50 yyy	CAVO xxxxx	€ 626,00	30%	€ 438,20	626,00	€ 1.064,20	€ 1.502,40
51 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
52 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
53 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
54 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
55 yyy	CAVO xxxxx	€ 27,50	30%	€ 19,25	27,50	€ 46,75	€ 66,00
56 yyy	CAVO xxxxx	€ 38,10	30%	€ 26,67	38,10	€ 64,77	€ 91,44
57 yyy	CAVO xxxxx	€ 44,10	30%	€ 30,87	44,10	€ 74,97	€ 105,84
58 yyy	CAVO xxxxx	€ 54,20	30%	€ 37,94	54,20	€ 92,14	€ 130,08
59 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
60 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
61 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
62 yyy	CAVO xxxxx	€ 48,10	30%	€ 33,67	48,10	€ 81,77	€ 115,44
63 yyy	CAVO xxxxx	€ 52,50	30%	€ 36,75	52,50	€ 89,25	€ 126,00
64 yyy	CAVO xxxxx	€ 61,20	30%	€ 42,84	61,20	€ 104,04	€ 146,88
65 yyy	CAVO xxxxx	€ 103,00	30%	€ 72,10	103,00	€ 175,10	€ 247,20
66 yyy	CAVO xxxxx	€ 103,00	30%	€ 72,10	103,00	€ 175,10	€ 247,20
67 yyy	CAVO xxxxx	€ 88,60	30%	€ 62,02	88,60	€ 150,62	€ 212,64
68 yyy	CAVO xxxxx	€ 122,00	30%	€ 85,40	122,00	€ 207,40	€ 292,80
69 yyy	CAVO xxxxx	€ 17,10	30%	€ 11,97	17,10	€ 29,07	€ 41,04
70 yyy	CAVO xxxxx	€ 685,00	30%	€ 479,50	685,00	€ 1.164,50	€ 1.644,00
71 yyy	CAVO xxxxx	€ 5.010,00	30%	€ 3.507,00	5010,00	€ 8.517,00	€ 12.024,00
72 yyy	CAVO xxxxx	€ 490,00	30%	€ 343,00	490,00	€ 833,00	€ 1.176,00
73 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
74 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
75 yyy	CAVO xxxxx	€ 209,00	30%	€ 146,30	209,00	€ 355,30	€ 501,60
76 yyy	CAVO xxxxx	€ 64,60	30%	€ 45,22	64,60	€ 109,82	€ 155,04
77 yyy	CAVO xxxxx	€ 465,00	30%	€ 325,50	465,00	€ 790,50	€ 1.116,00

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

VARIANTE RAME = $\text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100$
per cuiPREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa) = $[\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$ **ESEMPIO**

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
78 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,10	30%	€ 8,47	12,10	€ 20,57	€ 29,04
79 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,20	30%	€ 8,54	12,20	€ 20,74	€ 29,28
80 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,10	30%	€ 8,47	12,10	€ 20,57	€ 29,04
81 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,20	30%	€ 8,54	12,20	€ 20,74	€ 29,28
82 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,20	30%	€ 9,24	13,20	€ 22,44	€ 31,68
83 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,40	30%	€ 9,38	13,40	€ 22,78	€ 32,16
84 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
85 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
86 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
87 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
88 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,40	30%	€ 10,78	15,40	€ 26,18	€ 36,96
89 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,60	30%	€ 10,92	15,60	€ 26,52	€ 37,44
90 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,50	30%	€ 11,55	16,50	€ 28,05	€ 39,60
91 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,50	30%	€ 11,55	16,50	€ 28,05	€ 39,60
92 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
93 yyy	CAVO xxxxx	€ 14,70	30%	€ 10,29	14,70	€ 24,99	€ 35,28
94 yyy	CAVO xxxxx	€ 14,90	30%	€ 10,43	14,90	€ 25,33	€ 35,76
95 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,50	30%	€ 9,45	13,50	€ 22,95	€ 32,40
96 yyy	CAVO xxxxx	€ 15,60	30%	€ 10,92	15,60	€ 26,52	€ 37,44
97 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,60	30%	€ 11,62	16,60	€ 28,22	€ 39,84
98 yyy	CAVO xxxxx	€ 101,00	30%	€ 70,70	101,00	€ 171,70	€ 242,40
99 yyy	CAVO xxxxx	€ 41,70	30%	€ 29,19	41,70	€ 70,89	€ 100,08
100 yyy	CAVO xxxxx	€ 44,30	30%	€ 31,01	44,30	€ 75,31	€ 106,32
101 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
102 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
103 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,60	30%	€ 13,72	19,60	€ 33,32	€ 47,04
104 yyy	CAVO xxxxx	€ 52,90	30%	€ 37,03	52,90	€ 89,93	€ 126,96
105 yyy	CAVO xxxxx	€ 53,30	30%	€ 37,31	53,30	€ 90,61	€ 127,92
106 yyy	CAVO xxxxx	€ 59,50	30%	€ 41,65	59,50	€ 101,15	€ 142,80
107 yyy	CAVO xxxxx	€ 58,10	30%	€ 40,67	58,10	€ 98,77	€ 139,44
108 yyy	CAVO xxxxx	€ 57,20	30%	€ 40,04	57,20	€ 97,24	€ 137,28
109 yyy	CAVO xxxxx	€ 53,30	30%	€ 37,31	53,30	€ 90,61	€ 127,92
110 yyy	CAVO xxxxx	€ 16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$
ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
111 yyy	CAVO xxxxx	16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56
112 yyy	CAVO xxxxx	16,90	30%	€ 11,83	16,90	€ 28,73	€ 40,56
113 yyy	CAVO xxxxx	17,10	30%	€ 11,97	17,10	€ 29,07	€ 41,04
114 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
115 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
116 yyy	CAVO xxxxx	17,20	30%	€ 12,04	17,20	€ 29,24	€ 41,28
117 yyy	CAVO xxxxx	17,60	30%	€ 12,32	17,60	€ 29,92	€ 42,24
118 yyy	CAVO xxxxx	137,00	30%	€ 95,90	137,00	€ 232,90	€ 328,80
119 yyy	CAVO xxxxx	4,30	30%	€ 3,01	4,30	€ 7,31	€ 10,32
120 yyy	CAVO xxxxx	4,54	30%	€ 3,18	4,54	€ 7,72	€ 10,90
121 yyy	CAVO xxxxx	4,04	30%	€ 2,83	4,04	€ 6,87	€ 9,70
122 yyy	CAVO xxxxx	4,30	30%	€ 3,01	4,30	€ 7,31	€ 10,32
123 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
124 yyy	CAVO xxxxx	4,34	30%	€ 3,04	4,34	€ 7,38	€ 10,42
125 yyy	CAVO xxxxx	4,58	30%	€ 3,21	4,58	€ 7,79	€ 10,99
126 yyy	CAVO xxxxx	4,34	30%	€ 3,04	4,34	€ 7,38	€ 10,42
127 yyy	CAVO xxxxx	4,04	30%	€ 2,83	4,04	€ 6,87	€ 9,70
128 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
129 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
130 yyy	CAVO xxxxx	25,80	30%	€ 18,06	25,80	€ 43,86	€ 61,92
131 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
132 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
133 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
134 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
135 yyy	CAVO xxxxx	5,48	30%	€ 3,84	5,48	€ 9,32	€ 13,15
136 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
137 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
138 yyy	CAVO xxxxx	6,06	30%	€ 4,24	6,06	€ 10,30	€ 14,54
139 yyy	CAVO xxxxx	6,86	30%	€ 4,80	6,86	€ 11,66	€ 16,46
140 yyy	CAVO xxxxx	€ 5,48	30%	€ 3,84	5,48	€ 9,32	€ 13,15
141 yyy	CAVO xxxxx	5,28	30%	€ 3,70	5,28	€ 8,98	€ 12,67
142 yyy	CAVO xxxxx	5,10	30%	€ 3,57	5,10	€ 8,67	€ 12,24
143 yyy	CAVO xxxxx	5,40	30%	€ 3,78	5,40	€ 9,18	€ 12,96

IN GIALLO I CAMPI CHE **L'AGGIUDICATARIO** DOVRA' COMPILARE

PREZZO DI RIFERIMENTO RAME : QUOTAZIONE BORSA DEI METALLI DI LONDRA - LONDON METAL EXCHANGE COPPER (LME - www.lme.com)

$$\text{VARIANTE RAME} = \text{Peso rame (Kg/km)} \times (\text{LME mp} - 150) / 100]$$
 per cui

$$\text{PREZZO AGGIORNATO(variante rame inclusa)} = [\text{Prezzo Listino scontato item (€/km)} + \text{VARIANTE RAME(€/km)}]$$
ESEMPIO

ANNO	2019
QUOTAZIONE MEDIA MESE PRECEDENTE ORDINE APPLICATIVO	MESE
Prezzo medio rame mese prec. (LME mp) (€/100kg)	320
Prezzo base rame listino (€/100kg)	150
Differenza prezzo rame (€/100kg)	170

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo Listino (base rame 150 €/Km)	Sconto %	Prezzo Listino Scontato (€/Km)	Peso Rame (kg/km)	Importo variante rame (€/Km)	Prezzo aggiornato (variante rame inclusa) (€/Km)
144 yyy	CAVO xxxxx	21,10	30%	€ 14,77	21,10	€ 35,87	€ 50,64
145 yyy	CAVO xxxxx	22,40	30%	€ 15,68	22,40	€ 38,08	€ 53,76
146 yyy	CAVO xxxxx	10,90	30%	€ 7,63	10,90	€ 18,53	€ 26,16
147 yyy	CAVO xxxxx	1,96	30%	€ 1,37	1,96	€ 3,33	€ 4,70
148 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
149 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
150 yyy	CAVO xxxxx	4,16	30%	€ 2,91	4,16	€ 7,07	€ 9,98
151 yyy	CAVO xxxxx	5,88	30%	€ 4,12	5,88	€ 10,00	€ 14,11
152 yyy	CAVO xxxxx	5,88	30%	€ 4,12	5,88	€ 10,00	€ 14,11
153 yyy	CAVO xxxxx	4,08	30%	€ 2,86	4,08	€ 6,94	€ 9,79
154 yyy	CAVO xxxxx	4,94	30%	€ 3,46	4,94	€ 8,40	€ 11,86
155 yyy	CAVO xxxxx	4,12	30%	€ 2,88	4,12	€ 7,00	€ 9,89
156 yyy	CAVO xxxxx	4,00	30%	€ 2,80	4,00	€ 6,80	€ 9,60
157 yyy	CAVO xxxxx	3,92	30%	€ 2,74	3,92	€ 6,66	€ 9,41
158 yyy	CAVO xxxxx	4,54	30%	€ 3,18	4,54	€ 7,72	€ 10,90
159 yyy	CAVO xxxxx	10,80	30%	€ 7,56	10,80	€ 18,36	€ 25,92
160 yyy	CAVO xxxxx	77,20	30%	€ 54,04	77,20	€ 131,24	€ 185,28
161 yyy	CAVO xxxxx	€ 19,40	30%	€ 13,58	19,40	€ 32,98	€ 46,56
162 yyy	CAVO xxxxx	€ 13,10	30%	€ 9,17	13,10	€ 22,27	€ 31,44
163 yyy	CAVO xxxxx	€ 12,50	30%	€ 8,75	12,50	€ 21,25	€ 30,00
164 yyy	CAVO xxxxx	€ 96,40	30%	€ 67,48	96,40	€ 163,88	€ 231,36
165 yyy	CAVO xxxxx	€ 116,00	30%	€ 81,20	116,00	€ 197,20	€ 278,40
166 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
167 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
168 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
169 yyy	CAVO xxxxx	€ 7,18	30%	€ 5,03	7,18	€ 12,21	€ 17,23
170 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,80	30%	€ 13,16	18,80	€ 31,96	€ 45,12
171 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,50	30%	€ 12,95	18,50	€ 31,45	€ 44,40
172 yyy	CAVO xxxxx	€ 18,80	30%	€ 13,16	18,80	€ 31,96	€ 45,12
173 yyy	CAVO xxxxx	€ 23,20	30%	€ 16,24	23,20	€ 39,44	€ 55,68
174 yyy	CAVO xxxxx	€ 21,20	30%	€ 14,84	21,20	€ 36,04	€ 50,88

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Oggetto: eGPA 1/2022/SNC per la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – LOTTO [•] CIG [•]

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], e residente in [•], Via [•], C.F. [•], in qualità di [•], della società [•], con sede legale in Via [•], Capitale Sociale € [•], C.F. [•] e P.IVA [•], iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di [•], al n. [•], consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture

DICHIARA

che, come stabilito dall'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato¹, sono i seguenti:

BANCA: [•]

IBAN: [•]

e le persone delegate ad operare su di esso sono:

1. Sig. [•] nato a [•], il [•], C.F. [•];
2. Sig. [•] nato a [•], il [•], C.F. [•];

[Luogo e data]

[Firma]

¹ riportare i dati relativi ad **un solo conto dedicato**

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore



L'Amministratore Delegato

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 201/AD del 2 marzo 2017

“Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente di Ferservizi S.p.A.”

La presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n. 140/AD del 17/05/2011 “*Politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro in Ferservizi SpA*”, la CO n. 141/AD del 17/05/2011 “*Politica Ambientale di Ferservizi SpA*” e la CO n. 161/AD del 15/07/2013 “*Principi base sulle politiche per la Qualità Ferservizi?*”, ha lo scopo di definire i principi su cui si basa la politica integrata per i sistemi di gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Ferservizi costituisce il Centro Servizi del Gruppo Ferrovie dello Stato: gestisce per la Capogruppo e per le Società del Gruppo FS tutte le attività indirettamente connesse all'esercizio ferroviario ed ai servizi di mobilità, esercitando un ruolo di supporto al core business, finalizzato alla creazione di valore e benefici economici, nonché al miglioramento dell'efficienza dei processi e della qualità dei servizi, anche attraverso il confronto con realtà aziendali similari operanti nel mercato nazionale di riferimento.

La Società, in coerenza con gli indirizzi espressi nella Politica Ambientale di Gruppo e con gli indirizzi e obiettivi riguardanti la Salute e Sicurezza sul Lavoro del Gruppo FS, e in continuità con il proprio impegno verso una gestione integrata dei requisiti indicati dai principali standard internazionali, considera la Qualità dei servizi erogati, la tutela dell'Ambiente e la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro elementi strategici nello sviluppo delle proprie attività.

In un'ottica di miglioramento continuo, Ferservizi si impegna a perseguire:

- la soddisfazione del Cliente attraverso l'osservanza dei requisiti concordati, verificata mediante l'utilizzo di opportuni sistemi di monitoraggio e di rilevazione delle informazioni di ritorno sul livello di gradimento dei servizi resi;
- il coinvolgimento, la sensibilizzazione e l'informazione delle persone, mediante la formazione e la comunicazione interna, per incrementare il livello di consapevolezza sul contributo che ciascuno può apportare;
- la definizione di obiettivi misurabili, coerenti con le strategie aziendali, utilizzando mezzi e risorse necessarie al loro perseguimento;



- il pieno rispetto della normativa cogente e, ove possibile, il suo superamento investendo sulle persone e nella tutela delle risorse ambientali;
- il coinvolgimento delle parti interessate, affinché attuino in maniera efficace politiche in grado di sensibilizzare tutti i loro lavoratori;
- la costante attenzione verso la filiera di approvvigionamento, considerando nel processo di acquisto il rispetto di adeguati criteri ambientali nonché il possesso di adeguati requisiti tecnici e organizzativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la sussistenza nel tempo della loro idoneità in coerenza con le norme e requisiti stabiliti, quali condizioni necessarie per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- il consolidamento della cultura della prevenzione dei rischi per la realizzazione di ambienti di lavoro sani e sicuri e la promozione di comportamenti responsabili, anche al fine del perseguimento dell'obiettivo di Gruppo sulla costante riduzione degli infortuni;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali e delle materie prime, attraverso la riduzione dei consumi ed il recupero energetico, la promozione dell'uso di energie da fonti rinnovabili, l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento lungo tutto il ciclo di vita.

Gli impegni, tradotti in obiettivi, sono periodicamente riesaminati anche in occasione degli incontri previsti dal Management System di Ferservizi, allo scopo di assicurare che siano in linea con il contesto del business aziendale e di Gruppo ed alle sue evoluzioni.

E' compito di tutti i soggetti aziendali, nell'ambito delle proprie responsabilità, dare concreta attuazione alle politiche e agli obiettivi definiti, declinandoli in ambito territoriale, e monitorando costantemente la realizzazione degli stessi.

Nel corso dell'anno, inoltre, l'applicazione dei sistemi di gestione è verificata e monitorata attraverso la realizzazione del programma di audit interni.

La presente Politica Integrata è diffusa attraverso la pubblicazione del documento sul Portale Linea Diretta Ferservizi, l'affissione presso le sedi ed è comunicata a tutto il personale interno e alle parti interessate, in modo da promuoverne la conoscenza e la condivisione dei principi.

FIRMATO
Francesco Rossi



Direzione Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenibilità
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 258/DCSPS del 7 dicembre 2018 “Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA”

Con la presente Disposizione di Gruppo, che sostituisce integralmente la DdG n. 182/AD del 22 dicembre 2014 e la CO n. 441/AD del 22 dicembre 2014, viene emessa e aggiornata la Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Consapevoli del ruolo centrale del settore della mobilità per una crescita responsabile, intendiamo contribuire al miglioramento della qualità della vita e dei territori che attraversiamo, sviluppando infrastrutture e modalità di trasporto integrate ed efficienti, rivolgendo particolare enfasi ai contesti urbani. Ci assumiamo tale responsabilità nel rispetto dei principi enunciati nella presente Politica.

La Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA guida la Società sia nelle attività di diretta responsabilità sia nelle attività di indirizzo e coordinamento delle Società del Gruppo.

In particolare, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in un’ottica di miglioramento continuo, si impegna a:

- identificare le esigenze e le aspettative rilevanti degli stakeholder;
- gestire le attività nel rispetto della legislazione vigente e delle norme volontariamente sottoscritte, perseguendo le opportunità ambientali e mitigando al contempo i rischi;
- promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche e la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso l’implementazione di tecnologie ad alta efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili;
- ridurre al minimo l’impatto delle attività sull’ambiente, favorendo l’adozione, sin dalle fasi di progettazione, di una logica *Life Cycle Assessment* (LCA) in tutti i processi, con particolare attenzione ai consumi idrici, ai rifiuti e alla prevenzione dell’inquinamento del suolo e dell’aria;
- incoraggiare e supportare i fornitori a migliorare le proprie performance, sostenendo la *circular economy* e promuovendo i principi di sostenibilità nelle scelte di approvvigionamento di beni, prodotti e servizi.

Per il rispetto di tali impegni, Ferrovie dello Stato Italiane SpA agisce su tutti i livelli dell’organizzazione:

- favorendo la crescita di una cultura responsabile di Gruppo, attraverso la promozione di attività di informazione, formazione e aggiornamento in materia ambientale;



- assicurando la massima trasparenza e attenzione verso gli stakeholder, anche attraverso la loro periodica consultazione;
- promuovendo la selezione dei fornitori anche attraverso logiche di attenzione all'ambiente;
- monitorando e comunicando gli impatti, positivi e negativi, sull'ambiente, anche attraverso la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità e dell'informativa finanziaria delle *non financial information*;
- promuovendo l'adozione da parte delle Società del Gruppo di un Sistema di Gestione Ambientale, anche attraverso la condivisione di linee guida e strumenti di supporto.

Gli impegni e i principi sopra elencati sono comunicati al personale, ai fornitori e agli stakeholder interessati.

Le Società Controllate sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente disposizione, provvedendo a declinarli nella specifica realtà aziendale, regolamentando eventuali peculiarità, con Comunicazione Organizzativa, nel rispetto degli obblighi normativi applicabili. Le società controllate sono tenute ad assicurare la diffusione e il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate.

Firmato

Fabrizio Favara



QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Introduzione

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane il miglioramento delle proprie performance di sostenibilità (economiche, ambientali e sociali) rappresenta un impegno prioritario, così come declinato all'interno della nostra [Politica di Sostenibilità](#).

Consapevoli che tale miglioramento passi anche dal coinvolgimento dei fornitori di beni e/o servizi delle Società del Gruppo FS Italiane, intendiamo approfondire, attraverso un questionario di autovalutazione, gli impatti della nostra catena di fornitura.

Obiettivi del questionario e trattamento delle informazioni

Il questionario è finalizzato a fornirci elementi per valutare la sostenibilità della nostra catena di fornitura. Rappresenta, però, anche un efficace strumento di autovalutazione in grado di mostrarvi opportunità e rischi associati alle vostre attività.

Le risposte saranno analizzate dal Gruppo FS Italiane al fine di verificare gli impatti associati alla propria catena di fornitura e saranno comunicate, in forma aggregata, attraverso il Rapporto di Sostenibilità. Qualora dall'analisi delle risposte fornite si rilevi la necessità di verifiche o chiarimenti, ci riserviamo di contattarvi.

Il questionario è articolato in 6 sezioni:

Sezione A: Informazioni generali

Sezione B: Diritti Umani

Sezione C: Ambiente

Sezione D: Società

Sezione E: Sicurezza sul Lavoro

Sezione F: Miglioramento continuo

Il questionario è disponibile online al seguente indirizzo:

<https://forms.office.com/r/68WRzG3MpY>



Nelle pagine seguenti è possibile analizzare le domande relative alle 6 sezioni, prima di procedere alla compilazione online del questionario.

Di seguito sono riportati i contatti per la richiesta di approfondimenti e/o chiarimenti sul questionario:

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Strategy, Sustainability & Asset Management
Sostenibilità
sostenibilita@fsitaliane.it

Grazie per il prezioso tempo che ci dedicherete.



1. Prima di iniziare, selezionare la Società del Gruppo FS Italiane che vi ha invitato a partecipare all'indagine

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Sezione A: Informazioni generali

In questa sezione sono richieste informazioni generali riguardo la vostra azienda.

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione

2. Nome e ragione sociale

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

3. Indirizzo (sede legale)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

4. E-mail contatto

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

5. Quale tipologia di fornitura eroga La vostra azienda nei confronti della/e Società del Gruppo FS Italiane?

In caso di fornitura di beni&servizi e lavori, selezionare la tipologia più rilevante

Scegliere un elemento.

6. Descrivere brevemente il servizio/prodotto fornito alla/e Società del Gruppo FS Italiane

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

7. Inserire il totale dei ricavi* (in euro) registrato nell'anno di rendicontazione

**includere i ricavi complessivamente registrati dalla vostra azienda (anche a società esterne al Gruppo FS)*



Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

8. Del totale dei ricavi registrati, inserire la somma (in euro) degli importi delle fatture emesse, al netto dell'IVA, nell'anno di rendicontazione nei confronti della/e Società del Gruppo FS Italiane

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

9. Inserire il numero totale di dipendenti della vostra azienda

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

10. La vostra azienda aderisce (tramite firma o adesione pubblica) a una o più iniziative, carte, insiemi di principi internazionali o relativi a categorie di settore?

Scegliere un elemento.

11. Su quali dei seguenti temi la vostra azienda produce reporting o monitora indicatori di performance (KPIs)?

Scegliere un elemento.

12. Quale delle seguenti risposte si applica ai dati di cui dispone la vostra azienda in merito agli indicatori quantitativi riguardanti gli aspetti di sostenibilità?

Scegliere un elemento.



Sezione B: Diritti Umani

In questa sezione sono valutate le modalità di gestione delle tematiche relative ai diritti umani (es. lavoro minorile, discriminazione, lavoro forzato, libertà di associazione e contrattazione collettiva, etc.) da parte della vostra azienda e l'eventuale presenza di strumenti di controllo.

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione.

13. La vostra azienda assicura che non vi siano stati eventi negativi in relazione a tematiche connesse ai diritti umani (es. lavoro minorile, discriminazione, lavoro forzato, libertà di associazione e contrattazione collettiva, tutela della privacy, regolamentazione dei salari e degli orari di lavoro, etc.) correlati alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti e/o servizi?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

14. La vostra azienda ha manifestato il proprio impegno al rispetto dei diritti umani attraverso un documento di policy di carattere pubblico (o più documenti di policy con riferimento a singole categorie di diritti umani)?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 14 è "Sì", procedere con la seguente domanda; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 16

15. Specificare quale delle seguenti tematiche è inclusa nel documento (o nei documenti) di policy sui diritti umani

- Divieto di utilizzo di lavoro forzato
- Divieto di utilizzo di lavoro minorile
- Regolamentazione degli orari di lavoro
- Regolamentazione dei salari e dei benefit
- Trattamento delle risorse umane
- Non discriminazione



- Libertà di associazione
- Tutela della privacy
- Altro (specificare nel campo commento)

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

16. Nella vostra azienda è attuato un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (es. SA 8000)?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 16 è "Sì", procedere con la seguente domanda; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 18

17. Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è certificato?

Scegliere un elemento.

18. La vostra azienda dispone di meccanismi per identificare e valutare i rischi connessi al mancato rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle proprie attività?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

19. La vostra azienda ha a disposizione strumenti per misurare e/o verificare il rispetto dei diritti umani (es. assenza di discriminazione, di lavoro minorile, di lavoro forzato, etc.) da parte dei suoi fornitori (es. tramite lo svolgimento di attività di audit sui propri fornitori)? (selezionare una sola voce)

- La azienda non dedica risorse per gestire questo aspetto
- La azienda dedica risorse limitate, ma ha definito un programma per la sua gestione
- La azienda ha definito formalmente policy (es. procedure, prassi, etc.) per la gestione dell'aspetto
- La azienda gestisce l'aspetto e sono in corso le attività per garantire la copertura completa dello stesso



- La azienda gestisce in maniera completa questo aspetto definendo, inoltre, azioni e programmi per migliorare la gestione dello stesso, anche grazie all'elevato commitment da parte del management aziendale

20. La vostra azienda inserisce nei propri contratti di fornitura clausole per garantire il rispetto dei diritti umani da parte dei suoi fornitori (es. rispetto del codice etico della vostra azienda)?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

21. La vostra azienda ha implementato programmi di formazione sui diritti umani rivolti al proprio personale?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Sezione C: Ambiente

In questa sezione sono valutate le modalità di gestione delle tematiche ambientali della vostra azienda e sono richieste alcune informazioni in merito ai consumi di energia associati ai beni e/o servizi forniti alle Società del Gruppo FS Italiane (clienti).

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione.

22. La vostra azienda assicura che non vi siano stati significativi eventi negativi in relazione a tematiche connesse all'ambiente (es. inquinamento del suolo e sottosuolo, dell'atmosfera, delle acque, emergenze ambientali, etc.) correlati alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti e/o servizi?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

23. La vostra azienda ha manifestato il proprio impegno al rispetto e protezione dell'ambiente attraverso un documento di policy di carattere pubblico (o più documenti di policy con riferimento a singole aspetti ambientali)?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 23 è "Sì", procedere con la seguente domanda; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 25

24. Specificare quale delle seguenti tematiche ambientali è inclusa nel documento (o nei documenti) di policy

- Energia ed emissioni
- Consumo di risorse idriche
- Gestione delle materie prime
- Gestione dei rifiuti
- Economia circolare
- Altro (specificare nel campo commento)

Campo commento



Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

25. Nella vostra azienda è attuato un Sistema di Gestione Ambientale (es. ISO 14001)?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 25 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, proseguire con la domanda 27

26. Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato?

Scegliere un elemento.

27. La vostra azienda dispone di meccanismi per identificare e valutare i rischi connessi alla compromissione dell'ambiente causata dalle proprie attività o dai propri beni/servizi (es. analisi ambientale iniziale, valutazione dei rischi ambientali, etc.)?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

28. La vostra azienda ha a disposizione strumenti per verificare le pratiche di salvaguardia dell'ambiente (es. assenza di inquinamento del suolo e sottosuolo, corretta modalità di gestione dei rifiuti, etc.) da parte dei propri fornitori (es. tramite svolgimento di attività di audit sui propri fornitori)? (selezionare una sola voce)

- La azienda non dedica risorse per gestire questo aspetto
- La azienda dedica risorse limitate, ma ha definito un programma per la sua gestione
- La azienda ha definito formalmente policy (es. procedure, prassi, etc.) per la gestione dell'aspetto
- La azienda gestisce l'aspetto e sono in corso le attività per garantire la copertura completa dello stesso
- La azienda gestisce in maniera completa questo aspetto definendo, inoltre, azioni e programmi per migliorare la gestione dello stesso, anche grazie all'elevato commitment da parte del management aziendale

29. La vostra azienda inserisce nei propri contratti di fornitura clausole per garantire il rispetto dell'ambiente e un uso sostenibile delle risorse da parte dei propri fornitori (es. efficienza energetica, uso efficiente dei materiali, conservazione dell'acqua, etc.)?

Scegliere un elemento.



Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

30. La vostra azienda ha implementato programmi di formazione sul rispetto dell'ambiente rivolti al proprio personale?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

31. La vostra azienda calcola l'impronta climatica complessiva, in termini di CO₂ equivalente, per lo svolgimento di tutte le attività e tutta la produzione dei beni e servizi richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane, tenendo in considerazione la fornitura dei materiali, i consumi energetici, i rifiuti prodotti e il trasporto dei materiali?

Scegliere un elemento.

Campo commento [inserire il dato in Tonnellate di CO₂ equivalente]

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

32. Quali sono le fonti di energia utilizzate dalla vostra azienda per lo svolgimento delle vostre attività?

Es. energia elettrica per l'illuminazione degli uffici, energia elettrica per l'alimentazione di strumenti/macchinari, gasolio per le autovetture aziendale, metano per riscaldamento edifici, etc.

- Gasolio
- Benzina
- GPL
- Metano
- Energia elettrica
- Altro (specificare nel campo commento)

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se è stata selezionata la voce “Gasolio” nella risposta alla domanda 32, procedere con la seguente domanda

33. È possibile stimare la quantità di gasolio impiegata dalla vostra azienda per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 33 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, rispondere alle domande 35 e 36

34. Inserire il quantitativo di gasolio in litri (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

35. È invece disponibile il quantitativo totale in litri di gasolio utilizzato dalla azienda per lo svolgimento di tutte le vostre attività?

Scegliere un elemento.

36. Inserire il quantitativo di gasolio in litri (totale consumo della vostra azienda)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se è stata selezionata la voce “Benzina” nella risposta alla domanda 32, procedere con la seguente domanda

37. È possibile stimare la quantità di benzina impiegata dalla vostra azienda per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 37 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, rispondere alle domande 39 e 40



38. Inserire il quantitativo di benzina in litri (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

39. È invece disponibile il quantitativo totale in litri di benzina utilizzato dalla azienda per lo svolgimento di tutte le vostre attività?

Scegliere un elemento.

40. Inserire il quantitativo di benzina in litri (totale consumo della vostra azienda)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se è stata selezionata la voce “GPL” nella risposta alla domanda 32, procedere con la seguente domanda

41. È possibile stimare la quantità di GPL impiegata dalla vostra azienda per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 41 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, rispondere alle domande 43 e 44

42. Inserire il quantitativo di GPL in litri (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

43. È invece disponibile il quantitativo totale in litri di GPL utilizzato dalla vostra azienda per lo svolgimento di tutte le vostre attività?

Scegliere un elemento.

44. Inserire il quantitativo di GPL in litri (totale consumo della vostra azienda)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se è stata selezionata la voce “Metano” nella risposta alla domanda 32, procedere con la seguente domanda

45. È possibile stimare la quantità di metano impiegata dalla vostra azienda per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 45 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, rispondere alle domande 47 e 48

46. Inserire il quantitativo di metano in standard metri cubi (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

47. È invece disponibile il quantitativo totale in standard metri cubi di metano utilizzato dalla azienda per lo svolgimento di tutte le vostre attività?

Scegliere un elemento.

48. Inserire il quantitativo di metano in standard metri cubi (totale consumo della vostra azienda)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se è stata selezionata la voce “Energia elettrica” nella risposta alla domanda 32, procedere con la seguente domanda

49. È possibile stimare la quantità di energia elettrica impiegata in bassa, media e alta tensione per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 49 è “Sì”, procedere con la seguente domanda; se la risposta è “No”, rispondere alle domande 51 e 52

50. Inserire il quantitativo di energia elettrica in MWh (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Energia elettrica (MWh) Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

51. Inserire la % di energia elettrica autoprodotta e impiegata da fonti energetiche rinnovabili (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Energia elettrica (Inserire il dato in % es. XX,XX) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

52. Inserire la % di energia elettrica acquistata proveniente da fonti energetiche rinnovabili certificate (stima consumo relativo al Gruppo FS)

Energia elettrica (Inserire il dato in % es. XX,XX) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

53. È invece disponibile il quantitativo totale in MWh di energia elettrica acquistata dalla vostra azienda per lo svolgimento di tutte le vostre attività?

Scegliere un elemento.

54. Inserire il quantitativo di energia elettrica in MWh (totale consumo della vostra azienda)

Energia elettrica (MWh) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
di cui proveniente da fonti rinnovabili certificate (inserire valore %)
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



55. La vostra azienda ha effettuato iniziative volte alla riduzione del quantitativo di emissioni in atmosfera di GHG per lo svolgimento delle attività e/o la produzione dei beni richiesti dalla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

56. La vostra azienda ha ottenuto una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD® Environmental Product Declaration) che fornisce dati ambientali sul ciclo di vita dei prodotti/servizi forniti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

57. La vostra azienda partecipa a uno o più programmi supportati da Carbon Disclosure Project?

Scegliere un elemento.

In caso di risposta affermativa, selezionare uno o più programmi supportati, inserendo il relativo punteggio (A, A-, B, B-, C, C-, D, D-) e settore di appartenenza

Climate Change Program Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Water Program Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Forest Program Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Supply Chain Program Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

58. La vostra azienda ha stabilito obiettivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi rispetto alle temperature preindustriali, come descritto nel Fifth Assessment Report dell'Intergovernmental Panel on Climate



Change (IPCC) e nell'Accordo di Parigi?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

59. È disponibile il quantitativo dei materiali utilizzati nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

60. Quali sono i principali materiali utilizzati nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se la risposta alla domanda 60 è "Calcestruzzo", procedere con la seguente domanda, altrimenti passare alla domanda successiva.

61. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate di CALCESTRUZZO utilizzato nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se la risposta alla domanda 60 è "Aggregati", procedere con la seguente domanda, altrimenti passare alla domanda successiva.

62. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate di AGGREGATI utilizzato nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se la risposta alla domanda 60 è “Metalli”, procedere con la seguente domanda, altrimenti passare alla domanda successiva

63. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate di METALLI utilizzato nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Se la risposta alla domanda 60 è “Plastiche”, procedere con la seguente domanda, altrimenti passare alla domanda successiva

64. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate di PLASTICHE utilizzato nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?)

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

65. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate degli ALTRI PRINCIPALI MATERIALI utilizzati nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

66. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate dei RIFIUTI PRODOTTI nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

67. È disponibile il quantitativo totale in tonnellate dei RIFIUTI PRODOTTI nell'ambito della fornitura di beni e servizi alla Società del Gruppo FS Italiane INVIATI A RECUPERO?



Scegliere un elemento.

Campo commento (inserire il dato in Tonnellate)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Sezione D: Società

In questa sezione sono valutate le modalità di gestione delle tematiche di carattere sociale (es. impatti sulla comunità, corruzione, concorrenza sleale, etc.) da parte della vostra azienda e l'eventuale presenza di strumenti di controllo per garantire il rispetto degli stessi, anche da parte dei fornitori

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione.

68. La vostra azienda assicura che non vi siano stati episodi di corruzione, concorrenza sleale e danneggiamento della comunità locale correlati alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti e/o servizi?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

69. Nella vostra azienda sono attuati uno o più dei seguenti presidi organizzativi?

Scegliere un elemento.

70. Nella vostra azienda sono attuati Sistemi/modelli/programmi di prevenzione della corruzione (incluso UNI ISO 37001)?

Scegliere un elemento.

Se la risposta alla domanda 70 è "Sì", procedere con la seguente domanda; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 72



71. Il Sistema/modello/programma di prevenzione della corruzione è certificato ISO 37001?

Scegliere un elemento.

72. La vostra azienda dispone di meccanismi per identificare e valutare i rischi connessi ad attività di corruzione, concorrenza sleale e danneggiamento della comunità locale correlati alle proprie attività imprenditoriali, ai propri



prodotti e/o servizi?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

73. La vostra azienda ha definito un sistema di regole e controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di corruzione (es. sistema gestionale per l'identificazione dei rischi, procedure)? (selezionare una sola voce)

- La azienda non dedica risorse per gestire questo aspetto
- La azienda dedica risorse limitate, ma ha definito un programma per la sua gestione
- La azienda ha definito formalmente policy (es. procedure, prassi, etc.) per la gestione dell'aspetto
- La azienda gestisce l'aspetto e sono in corso le attività per garantire la copertura completa dello stesso
- La azienda gestisce in maniera completa questo aspetto definendo, inoltre, azioni e programmi per migliorare la gestione dello stesso, anche grazie all'elevato commitment da parte del management aziendale

74. La vostra azienda si impegna a promuovere la consapevolezza dei dipendenti circa le politiche adottate dall'impresa, i controlli interni, i programmi o le misure tese a garantire l'etica e la conformità alle norme nella lotta alla corruzione e promuovere l'osservanza di tali politiche, programmi o misure tramite un'adeguata diffusione degli stessi e l'adozione di programmi di formazione e di procedure disciplinari?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

75. La vostra azienda ha implementato un sistema formale di segnalazione che consenta ai lavoratori di denunciare comportamenti illeciti, violazioni e frodi, assicurando la tutela dell'identità del soggetto segnalante anche in relazione a eventuali ritorsioni?

Scegliere un elemento.



Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

76. La vostra azienda dispone di un sistema di qualifica dell'affidabilità etica dei propri dipendenti, clienti, fornitori e altri partner (es. consulenti e intermediari)?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Sezione E: Sicurezza sul Lavoro

In questa sezione sono valutate le modalità di gestione delle tematiche legate alla salute e sicurezza dei lavoratori della vostra azienda

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione

77. Nella vostra azienda è attuato un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (es. OHSAS 18001, ISO 45001)?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 77 è "Sì", procedere con la seguente domanda; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 79

78. Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza è certificato?

Scegliere un elemento.

79. La vostra azienda raccoglie dati e/o informazioni riguardo il personale impiegato nelle attività svolte per conto della Società del Gruppo FS Italiane?

Scegliere un elemento.



Se la risposta alla domanda 79 è "Sì", procedere con le seguenti domande; se la risposta è "No", proseguire con la domanda 84

80. Indicare il numero delle di FTE (full-time equivalent) impiegati nelle attività svolte per conto della Società del Gruppo FS Italiane (cliente)

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

81. Indicare il numero di infortuni registrati durante lo svolgimento delle attività effettuate per conto della Società del Gruppo FS Italiane

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

82. Indicare il numero di infortuni gravi (infortuni che richiedono oltre 6 mesi per il pieno recupero, escludendo gli infortuni mortali) registrati durante lo svolgimento delle



attività effettuate per conto della Società del Gruppo FS Italiane

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

83.Indicare il numero di infortuni mortali registrati durante lo svolgimento delle attività effettuate per conto della Società del Gruppo FS Italiane

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



84. Indicare il numero totale di infortuni registrati dalla vostra azienda

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

85. Indicare il numero totale di infortuni gravi (infortuni che richiedono oltre 6 mesi per il pieno recupero, escludendo gli infortuni mortali) registrati dalla vostra azienda

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

86. Indicare il numero totale di infortuni mortali registrati dalla vostra azienda

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

87. La vostra azienda promuove iniziative di formazione regolare sui rischi relativi alla salute e sicurezza dei propri lavoratori?


Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

88. La vostra azienda ha a disposizione strumenti per misurare e/o verificare il rispetto delle pratiche di lavoro da parte dei propri fornitori (es. svolgimento di attività di audit sui propri fornitori)? (selezionare una sola voce)

- La azienda non dedica risorse per gestire questo aspetto
- La azienda dedica risorse limitate, ma ha definito un programma per la sua gestione
- La azienda ha definito formalmente policy (es. procedure, prassi, etc.) per la gestione dell'aspetto
- La azienda gestisce l'aspetto e sono in corso le attività per garantire la copertura completa dello stesso
- La azienda gestisce in maniera completa questo aspetto definendo, inoltre, azioni e programmi per migliorare la gestione dello stesso, anche grazie all'elevato commitment da parte del management aziendale





Sezione F: Miglioramento continuo

In questa sezione viene valutata la presenza di eventuali strumenti di valutazione delle performance dei vostri fornitori e di obiettivi di miglioramento in relazione alla vostra catena di fornitura.

NB: i dati richiesti si riferiscono all'anno di rendicontazione

89. La vostra azienda ha definito obiettivi di miglioramento delle proprie performance ambientali, sociali ed economiche e, eventualmente, anche in relazione ai vostri fornitori?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

90. La vostra azienda ha definito uno strumento di raccolta, analisi e valutazione delle performance ambientali, sociali ed economiche dei vostri fornitori?

Scegliere un elemento.

Campo commento

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.



Spett.le

e per conoscenza

Data: xx- xx- xxxx	Ragione Sociale Appaltatore[.]	Ferservizi S.p.A.
Prof. n°: xxxx	Indirizzo Appaltatore[.] P.IVA e Codice Fiscale Appaltatore [.]	Acquisti di Gruppo Fax: 06 / 44109.013 Mail: Attivitanegoziali@ferservizi.it V. Tripolitania, 30 00199 ROMA
Tel: telefono appaltatore [.]	Referente Appaltatore [.]	Email appaltatore [.]

Oggetto: Contratto Applicativo in attuazione dell' Accordo Quadro n. [.] per la fornitura di [.] per le Società del Gruppo FS Italiane- CIG [.]

Vi preghiamo di volerci fornire:

Classe Merce/Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (€)

Importo complessivo di questo Ordine Applicativo (€)

[.] + IVA

Consegna della merce: Indirizzo di consegna [.]	
Sig./Sig.ra - Telefono	[.]
Piano/Pad./Settore/Stanza	
Indirizzo	
CAP / Città / Prov.	
Termini di Consegna:	Consegna da effettuare ore

Estremi per la vs. fatturazione:

Società emittente l'Ordine Applicativo [.]	
Dir./Strutt.:	
C.d.C. :	P.IVA :
Rifer. per E.M. (sig./sig.ra):	
Telefono/e-mail: 1	

Come da Accordo Quadro e/o eventuali indicazioni della Società Emittente relative alla fatturazione



Referente operativo di questo Contratto Applicativo	Il Responsabile CdC
Sig./Sig.ra	(Timbro e Firma)
Telefono/e-mail:	
(DATI NECESSARI per Comunicazioni del Fornitore)	

Distinti Saluti

Schema di garanzia provvisoria

PREMESSO CHE

- Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha indetto una procedura di gara *aperta* per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e per un importo a base di gara di euro ... (_____/___);
- a garanzia della serietà dell'offerta l'impresa ..., con sede in ..., deve costituire una garanzia provvisoria di euro ... (_____/___) pari al 1% (uno per cento) dell'importo a base di gara dell'appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

... (*l'Istituto Garante*) (di seguito definito anche "*Garante*"), in persona dei suoi legali rappresentanti sigg. ..., autorizzati alla stipula del presente atto giusta procura ..., si costituisce garante nell'interesse dell'impresa ... (di seguito definita anche "*Impresa*"), con sede in ..., ed a favore di ... (*la Società del Gruppo FS*), fino alla concorrenza dell'importo di euro ... (_____/___), corrispondente all'ammontare della suddetta garanzia provvisoria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa medesima in dipendenza della partecipazione alla gara per le prestazioni di cui sopra.

Di conseguenza, ove ricorra la circostanza di dover procedere all'escussione della garanzia provvisoria a favore di codesta Società, questo Istituto sarà tenuto a versare l'importo della costituita garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di ... (*la Società del Gruppo FS*), a mezzo raccomandata A/R ovvero PEC agli indirizzi di seguito indicati ... ovvero [PEC ..., ogni eccezione rimossa e senza diritto di richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Il Garante rinuncia espressamente e definitivamente ai propri diritti di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c. La presente garanzia provvisoria viene rilasciata con espressa rinuncia del Garante a qualsiasi beneficio di

preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c. e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il Garante le istanze di cui all'art. 1957 del c.c.

... (*l'Istituto Garante*) dichiara, inoltre, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del c.c.

Il Garante rinuncia espressamente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione o ad avanzare verso... (*la Società del Gruppo FS*) domande di restituzione in ordine a qualsivoglia vicenda legata alla partecipazione dell'Impresa alla procedura di gara indetta da ... (*la Società del Gruppo FS*), anche in caso di sottoposizione dell'Impresa a procedura concorsuale.

La presente garanzia provvisoria ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (*indicare data*); il Garante si impegna a rinnovare, su richiesta di ... (*la Società del Gruppo FS*), la garanzia per un periodo di tempo pari a ... giorni, nel caso in cui al momento della scadenza originariamente fissata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Nel caso l'Impresa risulti aggiudicatario della procedura di gara, la presente garanzia provvisoria sarà rinnovata fino alla data di stipula del contratto e cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

Qualora l'Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la garanzia viene svincolata da ... (*la Società del Gruppo FS*) entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente garanzia è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

Firma

Note:

La **sottoscrizione** del **Garante** deve essere corredata di **autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario**.

Ove la garanzia venga allegata in appendice ad **eventuali formulari (condizioni generali di polizza)**, il Garante dovrà apporre una **dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi**.

Qualora l'offerta sia presentata da un **raggruppamento temporaneo di imprese**, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione, essere presentata con riferimento al raggruppamento medesimo, facendone espressa menzione e **specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti**.

Schema di garanzia definitiva

PREMESSO CHE

- l'Impresa con sede in, rappresentata dal Sig. (di seguito definita anche "Affidatario") è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per l'importo complessivo di EURO
- a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario deve prestare la prescritta garanzia pari ad EURO
- la predetta garanzia per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali può essere costituita mediante contratto di garanzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di garanzia.

.....(Istituto Garante) (di seguito "Garante"), in persona dei suoi legali rappresentanti Sigg. si costituisce garante nell'interesse dell'Affidatario ed a favore di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane fino alla concorrenza dell'importo di EURO agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Affidatario in relazione all'esecuzione del contratto di appalto indicato in premessa, ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto tra Affidatario e Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, o, se antecedente, dalla consegna dei lavori in via d'urgenza (*ovvero, a seconda dei casi, dalla data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza*).

La presente garanzia resterà efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Affidatario a titolo di commissione (o premio) e anche quando le inadempienze in genere dell'Affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte

venissero consensualmente e transattivamente definite tra l’Affidatario stesso e Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Di conseguenza, anche per quest’ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla garanzia a favore di codesta Società, Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane potrà avvalersi della presente garanzia - in dipendenza della quale (*Istituto Garante*) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, a mezzo raccomandata A/R ovvero PEC agli indirizzi di seguito indicati ovvero [PEC], entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di EURO- senza riserva alcuna e senza possibilità per il Garante di opporre eccezioni o di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.

Il Garante rinuncia espressamente e definitivamente ai propri diritti di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia del Garante a qualsiasi beneficio di preventiva escussione ai sensi dell’art. 1944 c.c. e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il Garante le istanze di cui all’art. 1957 del c.c.

Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane – da parte dell’Affidatario o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.

..... (*Istituto Garante*) dichiara, inoltre, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c.

Il Garante rinuncia espressamente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione o ad avanzare verso Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane domande di restituzione in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale tra Affidatario e Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, anche in caso di sottoposizione dell’Affidatario a procedura concorsuale.

La presente garanzia sarà svincolata da Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane successivamente all’accettazione dell’ultima prestazione resa e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni

o controversie pendenti.

Detto svincolo sarà provveduto in un'unica soluzione, su domanda dell'Affidatario, mediante invio di apposita lettera declaratoria di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane a (*Istituto Garante*) e, per conoscenza, all'Affidatario, attestante l'avvenuta constatazione da parte di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatto e completo adempimento da parte dell'Affidatario stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il succitato rapporto contrattuale.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla data di approvazione da parte di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane del certificato di collaudo/regolare esecuzione può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta di Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, al Garante.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente garanzia è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

Firma

Note:

1. La sottoscrizione del Garante deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario;
2. Ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il Garante dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi;
3. Qualora l'Affidataria sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento medesimo, specificando singolarmente la denominazione di tutti i componenti stessi.

Allegato 2 alla DdG n.231/AD del 17 luglio 2017



**Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di forniture
delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane**

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
PREMESSA	9
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	10
Articolo 1 Definizioni.....	10
Articolo 2 Differmità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	14
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme	15
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni.....	16
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti	17
Articolo 6 Impegno di riservatezza	20
Articolo 7 Cessione dei crediti	21
CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO	22
Articolo 8 Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione.....	22

Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore	30
Articolo 10 Garanzie.....	30
Articolo 11 Anticipazioni.....	35
Articolo 12 Prezzi contrattuali.....	37
Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire	37
Articolo 14 Modifiche del Contratto.....	26
Articolo 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti	41
Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.....	45
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore	48
Articolo 18 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione.....	49
Articolo 19 Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni.....	50
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA	52
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI	52
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE.....	52
Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente.....	52

Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore	53
Articolo 22 Campioni del Committente.....	55
Articolo 23 Campioni del Fornitore	55
Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere	56
Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore	57
SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE	58
Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente	58
Articolo 27 Assicurazione.....	60
TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE.....	61
SEZIONE I LAVORAZIONI.....	61
Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni.....	61
Articolo 29 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche	62
Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente	63
SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE	64
Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore.....	64

Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove	67
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza	67
Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore	69
TITOLO III COLLAUDI	70
SEZIONE I PROCEDURA	70
Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico	70
Articolo 36 Gestione "Non Conformità"	71
Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore	72
Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente	73
Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura	79
SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI	80
Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese	80
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA	81
SEZIONE I CONSEGNA	81
Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna	81

Articolo 42 Deposito fiduciario.....	82
Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe.....	83
Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni.....	87
Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali.....	89
SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	90
Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali	90
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi.....	91
SEZIONE III TRASPORTO	92
Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto.....	92
Articolo 49 Responsabilità del trasporto.....	93
CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI	94
TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE	94
Articolo 50 Garanzia e sua durata	94
Articolo 51 Materiali difettosi	96
Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.....	96

Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione97

TITOLO II PENALI..... 98

Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi..... 98

Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione.....100

TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA103

Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti.....103

Articolo 57 Termini e modalità di pagamento106

Articolo 58 Presentazione delle fatture108

Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione108

Articolo 60 Sospensione dei pagamenti109

TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO 109

Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi109

Articolo 62 Risarcimento dei danni.....111

Articolo 63 Recesso dal Contratto111

CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE..... 112

Articolo 64 Transazione e accordo bonario112

Articolo 65 Foro Competente.....113

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai contratti di appalto di forniture affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche ai contratti di forniture che rientrano nella definizione di Appalti Estranei (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito nel successivo art. 1).

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari, articoli di arredamento, materiali da lavoro, beni di consumo ed altro).

Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.

Le disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V delle presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di servizi

affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Le stesse disposizioni sopra elencate, ovvero ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate nei contratti, possono applicarsi ai contratti di servizi che rientrano nella definizione di Appalti Estranei di servizi (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito al successivo art. 1).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **APPALTI ESTRANEI:** l'appalto affidato da un Committente che non è tenuto all'applicazione del Codice perché:
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
 - ovvero, è un'impresa pubblica che affida l'appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea;
 - ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
- b) **APPALTI NEI SETTORI SPECIALI:** i contratti di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice di cui alla successiva lett. d);

- c) CAPITOLATO TECNICO: il documento, diviso in due parti, contenente, nella prima, la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo, e, nella seconda, la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
- d) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
- f) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l'appalto è affidato;
- g) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;
- h) CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: "Parti") per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l'altro, l'oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l'importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari;
 - 2) le Condizioni Generali di Contratto;
 - 3) l'elenco prezzi;
 - 4) il Capitolato tecnico;
 - 5) il documento di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;
 - 6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
 - 7) le polizze di garanzia, ove richieste;
 - 8) l'ulteriore documentazione richiamata dal Contratto;
- i) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura;
- j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività del Fornitore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
- k) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
- i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
 - ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell'oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
 - iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell'ultimazione della fornitura;
- l) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto;

- m) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
- n) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l'Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;
- o) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
- p) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell'esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l'altro, l'indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l'impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:

- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;

q) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Articolo 2

Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

2.1

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all'art. 1, lett. h), la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.

2.2.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui all'art. 1, lett. h), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

2.3

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:

- a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
- c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni dei capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Articolo 3

Osservanza di leggi, regolamenti e norme

3.1

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

3.2

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal Codice.

3.3

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Articolo 4

Domicilio delle parti e comunicazioni

4.1

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.

4.2

Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.

4.3

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.

4.4

Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.

4.5

Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 5

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

5.1

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

5.2

Il Fornitore è tenuto ad indicare nell'offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.

5.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

5.4

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

5.5

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.

5.6

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

5.7

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l'idoneità dell'impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti.

5.8

Il Contratto può prevedere l'obbligo del Fornitore di trasferire integralmente al Committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell'esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto.

Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà del Committente di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

Articolo 6

Impegno di riservatezza

6.1

Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

6.2

Il Fornitore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

6.3

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

6.4

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

6.5

E' fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

6.6

E', inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 7

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO II

STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 8

Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione

8.1

Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina vigente, il Committente comunica al Fornitore l'aggiudicazione della procedura di affidamento. L'aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente e, in particolare:

- a) l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l'effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) l'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

8.2

A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a consentire al Committente medesimo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, il Fornitore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti.

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..

8.3

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;

- b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell'istanza e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.

Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, ovvero rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto il Fornitore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.

La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.

Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.

Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

8.4

Il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta qualora quest'ultimo ritardi di oltre trenta giorni l'adempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore.

8.5

Ove il Fornitore non provveda alla stipula del Contratto nel termine fissato o non restituisca l'accettazione della relativa proposta nel termine fissato, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.

Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, il Fornitore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga successivamente accertata l'esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.

8.6

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

8.7

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore.

In particolare, il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contiene:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l'estensione delle aree o dei locali ovvero per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione della fornitura, l'avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

8.8

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo all'esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine, il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.

Nel caso in cui il Committente accolga l'istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto del Contratto:

- a) 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell'importo compresa tra 258.000 (duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro;

0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nessun'altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto può procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata:

- nell'ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo;

- in caso di comprovata urgenza.

Articolo 9

Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore

9.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10

Garanzie

10.1

Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per particolari fattispecie, da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto può prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione di una cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero l'applicazione di ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell'importo del Contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la

cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell'oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell'importo del Contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell'ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell'importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione.

Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

- i)* per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

- ii)* per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;
- iii)* per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore.

Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

10.2

Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

10.3

Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10.4

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale.

Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l'accettazione dell'ultima partita.

In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto ovvero le contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

10.5

Il contenuto delle garanzie fideiussore che il Fornitore è tenuto a costituire è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo. Il Committente è in facoltà di non accettare fideiussioni rilasciate da soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia.

Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali della banca o dell'intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta del Committente, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento del Committente.

10.6

Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell'ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell'offerta.

10.7

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.

10.8

Qualora per l'esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo.

10.9

Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.

10.10

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.

Articolo 11 **Anticipazioni**

11.1

Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l'anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo delle prestazioni.

11.2

Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell'ipotesi di ritardata erogazione dell'anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.

11.3

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.

11.4

Nell'ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l'anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

12.1

Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all'originario oggetto contrattuale, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

12.2

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.

12.3

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ..

Articolo 13

Requisiti dei materiali da fornire

13.1

I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

13.2

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Articolo 14

Modifiche del contratto

14.1

Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del Contratto può ordinare al Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese di quest'ultimo, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

14.2

Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Committente, con apposito ordine scritto, può imporre l'esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto. L'ordine, a firma del Direttore dell'esecuzione del Contratto, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, la descrizione delle variazioni, l'eventuale cronoprogramma ed il corrispettivo calcolato, se del caso, applicando i nuovi prezzi di cui al comma 5 del presente articolo.

L'ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva la possibilità di sollevare contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

14.3

Ferma l'impossibilità di introdurre mutamenti sostanziali all'oggetto delle forniture, qualora l'ordine di cui al precedente comma comporti un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, in quanto incidente sulle condizioni della fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, quest'ultimo può richiedere, allegando alla richiesta una relazione documentata, il riconoscimento di un equo compenso, commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche, come voce addizionale del corrispettivo. L'incremento del corrispettivo derivante dal riconoscimento dell'equo compenso non può in ogni caso superare il limite di un quinto dell'importo del Contratto.

Ai fini del presente comma, si considera notevolmente pregiudizievole la modifica ordinata dal Committente che determini un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale. In caso di dissenso, il Fornitore può sollevare contestazioni ai sensi dell'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

14.4

Nell'ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi precedenti, il Fornitore sia obbligato a sospendere l'esecuzione del Contratto, ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali.

14.5

Qualora le modifiche comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) raggugliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente ed il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Articolo 15

Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti

15.1

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente.

Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.

15.2

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

15.3

Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del

nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

15.4

Il Fornitore può ricorrere all'istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell'art. 136 del Codice.

15.5

Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15.6

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento del Fornitore e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore è obbligato a comunicare al Committente, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a trenta giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

15.7

Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l'esecuzione della fornitura debbono contenere l'indicazione:

- i)* degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
- ii)* dell'ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
- iii)* dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e della loro qualità;

- iv)* dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
- v)* di tutte le indicazioni utili per l'espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all'accertamento della qualità del prodotto;
- vi)* dei termini di esecuzione del Contratto;
- vii)* della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant'altro necessario per dette verifiche.

15.8

Il Fornitore deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15.9

Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento del Fornitore.

15.10

Il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva relativo al Fornitore e ai subappaltatori, nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.

15.11

Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

16.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica e validazione effettuate sui prodotti oggetto della fornitura.

Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

16.2

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall'identità delle imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia presentato offerta.

L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati, devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.4

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all'esecuzione del Contratto. Nell'ipotesi di consorzio, tutte le imprese per conto delle

quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.

16.5

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al consorzio, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto. Tuttavia, per le imprese che all'interno del raggruppamento o consorzio assumano l'incarico di eseguire prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.

16.6

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E..

16.7

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità devono contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziato o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.

Articolo 17

Contestazioni del Fornitore

17.1

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

17.2.

Le contestazioni, pretese e richieste di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate per lettera a.r. al Direttore dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Fornitore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

17.3

Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Fornitore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Sia in tal caso che nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 18

Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, da regolamenti interni del Committente e dal Contratto, svolge in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è anche il Direttore dell'esecuzione, salva diversa valutazione del Committente, anche in relazione all'importo della fornitura, al carattere particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico della fornitura stessa, tale da rendere necessario l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in quanto caratterizzata dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attività che si rendano opportune per assolvere i compiti assegnatigli.

Articolo 19

Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni

19.1

Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

19.2

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all'ambiente, alle persone e alle cose.

Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio o con il traffico ferroviario, qualora non dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

19.3

Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

19.4

Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.

19.5

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO III
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

TITOLO I
PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI

SEZIONE I
INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 20

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente

20.1

Il Fornitore procede alla verifica dei progetti, disegni e di tutta la documentazione tecnica predisposta dal Committente per l'esecuzione della fornitura e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie presenti nella stessa. I dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati e la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l'adeguatezza.

Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari prima di procedere e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.

20.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il Fornitore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori,

carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

20.3.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 21

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore

21.1

Il Fornitore, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è tenuto a trasmettere al Committente i progetti, disegni e la documentazione tecnica elaborata per l'esecuzione delle forniture, in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.

21.2

I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.

21.3

I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità. Nell'ipotesi in cui non sia previsto che il Fornitore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.

21.4

In nessun caso il Fornitore può procedere all'avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto, ovvero avviare la realizzazione del materiale, fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.

21.5

Il Committente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ed, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l'entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, il Fornitore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi quindici giorni.

21.6

L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

21.7

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione del Committente.

21.8.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 22

Campioni del Committente

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, il Fornitore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.

Articolo 23

Campioni del Fornitore

23.1

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.

23.2

Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri.

23.3

I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d'iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.

23.4

In nessun caso, l'accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali.

23.5

Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all'esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.

Articolo 24

Modelli - Stampi - Maschere

24.1

Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati al Fornitore, quest'ultimo è tenuto:

- i)* a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all'allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
- ii)* a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all'atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inadatti all'uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.

24.2

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell'arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un'autorizzazione scritta del Committente.

24.3

Il Committente può consegnare al Fornitore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dal Fornitore.

Articolo 25

Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

25.1

Il Fornitore provvede, a sua cura e spese, all'acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.

25.2

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia di cui all'art. 50 delle presenti Condizioni Generali.

25.3

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova,

misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

25.4

Nell'ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità e verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a intervalli di tempo prestabiliti. Il Fornitore deve stabilire l'estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.

25.5

Nell'ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest'ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell'adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.

SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Articolo 26

Custodia dei beni di proprietà del Committente

26.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'allestimento della fornitura, il Committente consegni al Fornitore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o

apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

26.2

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

26.3

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo del Committente. E' in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

26.4

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

26.5

Il Fornitore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del

collaudo dell'ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

26.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

Articolo 27 **Assicurazione**

27.1

Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni. Rimane, in ogni caso, fermo, per il Fornitore, l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

27.2

La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà del Committente rimangono in custodia del Fornitore.

27.3

Il Fornitore deve consegnare al Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Committente medesimo le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

27.4

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza assicurativa di cui al presente articolo è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE

SEZIONE I LAVORAZIONI

Articolo 28

Inizio e svolgimento delle lavorazioni

28.1

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

28.2

Nella ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore di documenti di pianificazione della qualità, il Fornitore medesimo comunica per iscritto agli Organismi di Sorveglianza e Controllo, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito:

i) l'arrivo dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;

ii) nonché, con congruo anticipo, la data d'inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.

28.3

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 29

Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall'Organismo di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 1, lett. n) delle presenti Condizioni Generali, in ordine all'applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l'oggetto del Contratto di fornitura; esso è, tuttavia, in facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto. In nessun caso il Fornitore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.

Articolo 30

Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente

30.1

Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l'esecuzione della fornitura, s'impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto stesso.

30.2

In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.

30.3

Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

30.4

Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi,

custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.

SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE

Articolo 31

Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

31.1

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- i)* l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- ii)* riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
- iii)* sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- iv)* partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- v)* partecipazione alle prove di collaudo;

vi) verifiche ispettive.

31.2

A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: "V").

Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni.

Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

31.3

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

31.4

Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.

31.5

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

31.6

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

31.7

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 32

Spese relative alle verifiche e prove

Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:

- i)* il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
- ii)* la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
- iii)* il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

Articolo 33

Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza

33.1

Il Fornitore è obbligato ad assicurare all'Organismo incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

33.2

In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la

manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.

33.3

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.

33.4

Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l'indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.

33.5

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare un Organismo delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento del Fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.

33.6

Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Articolo 34

Verifiche eseguite dal Fornitore

34.1

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

34.2

Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.

In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

34.3

In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di

almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.

TITOLO III COLLAUDI

SEZIONE I PROCEDURA

Articolo 35

Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

35.1

I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

35.2

Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel contratto - il Direttore dell'esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della

fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" aperte durante l'esecuzione del Contratto.

35.3

Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.

35.4.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l'indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l'esito.

35.5.

I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

Articolo 36

Gestione "Non Conformità"

36.1

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

36.2

Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformità”) deve:

- i)* indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
- ii)* precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.

36.3

Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

36.4

Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Articolo 37

Collaudo eseguito dal Fornitore

37.1

Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.

37.2

In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO IEC 17000.

Articolo 38

Collaudo eseguito dal Committente

38.1 - Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali

38.1.1

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.

38.1.2

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

38.1.3

Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo per il tramite del Fornitore.

38.1.4

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.

38.1.5

Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, all'ufficio del Committente competente a sottoscrivere il Contratto.

38.1.6

Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell'approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all'art. 48 delle presenti Condizioni Generali.

38.1.7

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

38.1.8

I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

38.2 - Esecuzione del collaudo

38.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

38.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

38.2.3

Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d'imbballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

38.2.4

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del

collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

38.3 - Esiti del collaudo

38.3.1

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.

Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

38.3.2

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.

Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

38.3.3

Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.

38.3.4

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.

38.3.5

Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l'accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l'applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna.

I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.

38.3.6

Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l'applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.

38.3.7

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

38.3.8

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

38.3.9

Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

38.3.10

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

38.4 Spese di collaudo

Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all'art. 32 delle presenti Condizioni Generali.

38.5 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all'art. 31 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 39

Documenti di registrazione della qualità della fornitura

39.1

Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di collaudo, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

39.2

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest'ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero, nell'ipotesi in cui l'importo contrattuale sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, un attestato di regolare esecuzione.

39.3

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un

documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).

La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.

Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.

Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.

SEZIONE II

RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI

Articolo 40

Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese

40.1

Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.

40.2

Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.

40.3

Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all'invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.

40.4

Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.

TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA

SEZIONE I CONSEGNA

Articolo 41

Luogo e condizioni di consegna

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino,

impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l'accettazione dei materiali.

Articolo 42

Deposito fiduciario

42.1

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

42.2

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.

42.3

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

42.4

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona

conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

Articolo 43

Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

43.1

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.

43.2

Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze oggettivi, imprevisi e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, con l'indicazione analitica delle cause del ritardo.

43.3

L'istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.

43.4

La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell'esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l'applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.

43.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.

43.6

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

43.7

In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Contratto, e in ogni caso a trecentosessantacinque giorni, il Fornitore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna

indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell'esecuzione ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.

43.8

Il Committente è inoltre in facoltà di disporre una o più sospensioni dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

43.9

La sospensione, disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo, senza che l'esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché il Fornitore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l'esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo art. 44 delle presenti Condizioni Generali.

43.10

Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

43.11

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell'esecuzione, salvo il diritto del Fornitore di far valere, limitatamente all'entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

43.12

Il Direttore dell'esecuzione, alla presenza del Fornitore, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione sia diverso dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro dieci giorni dalla data in cui è stato redatto.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
- b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;

c) delle cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.

Delle operazioni di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dal Fornitore ed è eventualmente inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.

43.13

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.

Articolo 44

Illegittima durata delle sospensioni

44.1

Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione

stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull'importo del Contratto (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incumbenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.2

In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell'art. 43.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.3

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.

Articolo 45

Tolleranza sulla quantità dei materiali

45.1

Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione "a vista" è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.

45.2

Ai materiali consegnati in più oltre l'eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.

SEZIONE II
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Articolo 46

Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali

46.1

Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.

46.2

Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

46.3

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.

46.4

Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.

46.5

Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.

46.6

Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.

Articolo 47

Marcature sugli imballaggi

47.1

Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell'anno di fornitura.

47.2

Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.

47.3

Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.

47.4

Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.

47.5

Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l'indirizzo al quale il materiale viene inviato.

SEZIONE III

TRASPORTO

Articolo 48

Mezzo e spese di trasporto

48.1

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

48.2

I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

48.3

Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

48.4

Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale spedizioniere.

Articolo 49

Responsabilità del trasporto

49.1

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

49.2

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti

effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

49.3

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI

TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE

Articolo 50 Garanzia e sua durata

50.1

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadeguati all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

50.2

La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.3

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.4

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

50.5

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

Articolo 51

Materiali difettosi

51.1

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.

Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all'approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.

51.2

Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, il Fornitore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.

51.3

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 52

Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi

52.1

Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle presenti Condizioni Generali.

52.2

Il Fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Titolo II del Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

52.3

Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.

52.4

Il Committente può autorizzare il Fornitore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.

Articolo 53

Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione

53.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.

53.2

Qualora il Fornitore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.

TITOLO II

PENALI

Articolo 54

Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi

54.1

Le penali per l'inosservanza dei termini contrattuali da parte del Fornitore decorrono dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

54.2

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, l'entità del ritardo nell'esecuzione della fornitura viene calcolata secondo i seguenti criteri e modalità:

- i)* qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore ed abbiano luogo presso il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, il ritardo è computato fino alla data di approntamento, ove la richiesta di collaudo giunga all'Organismo di sorveglianza e controllo almeno otto giorni prima di tale data, secondo quanto disposto dal precedente art. 38; ovvero, in ipotesi diversa, fino all'ottavo giorno successivo a quello in cui la richiesta di collaudo è pervenuta al menzionato Organismo;
- ii)* qualora le operazioni di collaudo vengano svolte dal Committente successivamente alla data di consegna, il ritardo è computato fino alla data di spedizione nel caso in cui il trasporto sia

- eseguito dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;
- iii)* qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computato fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;
 - iv)* qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini è computato fino alla data di comunicazione dell'approntamento in opera, salva diversa disposizione contrattuale;
 - v)* qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione non rispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni o riparazioni di parti che ne ritardino l'utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere *i)* e *ii)* del presente articolo, in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;
 - vi)* per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati, ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma, assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell'articolo 52 delle presenti Condizioni Generali.

54.3

In ogni caso, l'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.

Articolo 55

Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione

55.1

Nell'ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, salva diversa previsione contrattuale, è applicata una penale nella misura minima dell' 1% (uno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.

Per ragioni legate alla rilevanza delle forniture, anche in ragione della loro connessione con altri contratti, il Contratto può stabilire l'entità della penale in misura superiore a quella indicata nel presente comma.

55.2

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.

55.3

L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi.

55.4

L'applicazione delle penali non esclude la facoltà del Committente di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale, ovvero in una delle ipotesi previste dalla legge, dal Contratto o dal successivo articolo 61.

55.5

Con espresse previsioni contrattuali, vengono stabilite le penali con l'indicazione del relativo ammontare, per l'ipotesi di mancata o ritardata osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite nei documenti di pianificazione della qualità, nonché per l'inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.

55.6

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1.

55.7

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell'importo contrattuale.

55.8

Il Fornitore è in facoltà di presentare all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.

Il Committente si pronuncia sull'istanza di disapplicazione delle penali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l'istanza si intende respinta.

La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:

- i)* il ritardo nell'esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
- ii)* la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.

L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.

55.9

Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l'ultimazione delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che al Fornitore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.

TITOLO III
PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Articolo 56
Corrispettivo della Fornitura e pagamenti

56.1

Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Fornitore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

56.2

Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato, secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell'oggetto della fornitura:

- i)* in un'unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in un unico lotto, ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;
- ii)* per ciascun lotto, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in lotti;
- iii)* per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- iv)* a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;

- v) al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto della fornitura, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.

56.3

Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Qualora il DURC relativo al Fornitore segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive, ovvero, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, dopo l'ultima consegna effettuata.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del Fornitore,

quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Fornitore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore in opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto in favore di tali soggetti.

56.4

Nell'ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali: la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

56.5

Nell'ipotesi in cui il Committente proceda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal Contratto e sono restituite al Fornitore dopo il collaudo definitivo.

Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia da costituire secondo le modalità di cui al precedente art. 10 delle presenti

Condizioni Generali. La garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

Articolo 57

Termini e modalità di pagamento

57.1

Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di "entrata merci", copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di "entrata merci".

57.2

Non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista".

In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.

57.3

Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell'ipotesi in cui il Committente non provveda all'emissione del certificato di "entrata merci" entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

57.4

Il Contratto stabilisce le modalità e i termini del pagamento del corrispettivo, comunque non superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Qualora il giorno di ricevimento della fattura e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.

Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”.

57.5

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

57.6

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

57.7

Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell'ipotesi in cui il Contratto rientri nell'ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).

57.8

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui il Fornitore è incorso.

Articolo 58

Presentazione delle fatture

58.1

Il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in Contratto o comunque richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell'ordine di acquisto o nel certificato di entrata merci.

58.2

Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere: *i)* l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o beneficiario; *ii)* il numero e la data dell'ordine d'acquisto/Contratto; *iii)* il Centro di Costo della struttura acquirente (ove previsto); *iv)* il riferimento al certificato di entrata merci, nei soli casi in cui le forniture non abbiano ad oggetto beni e merci con accettazione a vista.

Articolo 59

Recupero di crediti - Compensazione

59.1

Le somme dovute dal Fornitore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

59.2

Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

59.3

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 10 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

Articolo 60

Sospensione dei pagamenti

E' in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

TITOLO IV

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO

Articolo 61

Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi

61.1

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora,

ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- applicazione delle penalità in danno del Fornitore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente art. 55.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

61.2

Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.

Articolo 62

Risarcimento dei danni

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 63

Recesso dal Contratto

63.1

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.

63.2

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

63.3

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

CAPO V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 64

Transazione e accordo bonario

Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di beni di natura continuativa o periodica, o di servizi, qualora per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, siano insorte controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute tali da far variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) l'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali. Il procedimento per la conclusione di un accordo bonario può essere

reiterato qualora, per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto del precedente procedimento, raggiungano nuovamente la soglia minima del 5% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

Articolo 65

Foro Competente

65.1

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

65.2

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite in Contratto.

65.3

La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente, e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.

In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.